This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

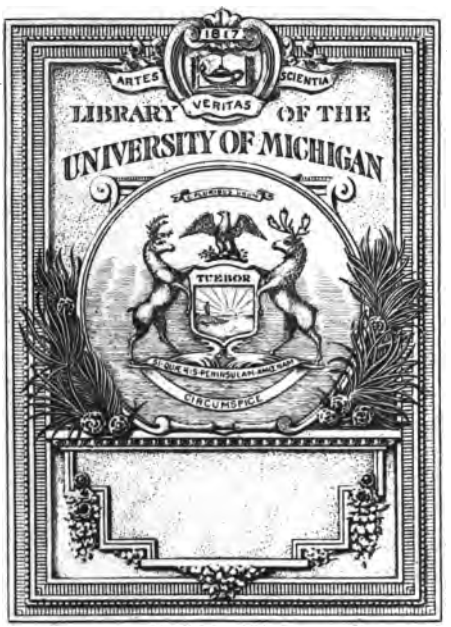
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MANTOVA

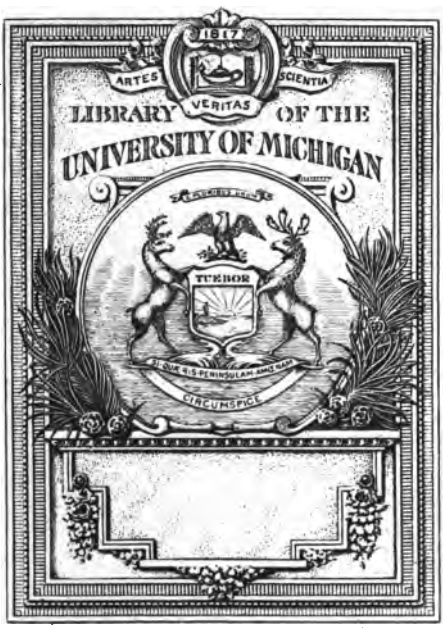
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

AVV. UGO HONSTEIN
THE ARCHIVES
MANTOVA

MANTOVA

INDICE

ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI

DEL GOVERNO DI LOMBARDIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

Dal 21 aprile 1814 al 31 dicembre 1818.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1819.

350-S45
L842
A25
Index
1814-1818

552119-128

AB = AC

ABBIGLIAMENTO (effetti di). È proibita la compra e vendita degli effetti di abbigliamento appartenenti all'erario militare: 1816, vol. II, part. 1, pag. 442.

— Similmente di quelli delle guardie di finanza e delle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

ABUSO d'ufficio: come si ha da punire: 1817, vol. I, part. 2, pag. 27.

V. *Giustizia punitiva.*

ACCADEMIE. In quelle di educazione militare di Neustadt e del genio in Vienna sono destinati alcuni posti gratuiti per giovani del regno lombardo-veneto; metodo di ricorrere, e quai documenti richiedonsi: 1816, vol. II, part. 1, pag. 414.

ACCIAJO. Nuove prescrizioni sul commercio, e tariffa del dazio d'importazione e d'esportazione dell'acciajo e del ferro, e delle relative manifatture: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.

— Patente d'invenzione a favore di *Giuseppe Gerlach* di Vienna per far uso del suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile e nel tempo stesso fondibile: 1818, vol. I, part. 2, pag. 219.

ACQUE minerali. Dazio d'importazione e d'esportazione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 194.

ACQUE e strade. Norme da seguirsi nei giudizj sul valore attribuibile alle proprietà private in caso di occupazione per lavori d'acque e strade: 1818, vol. II, part. 2, pag. 610.

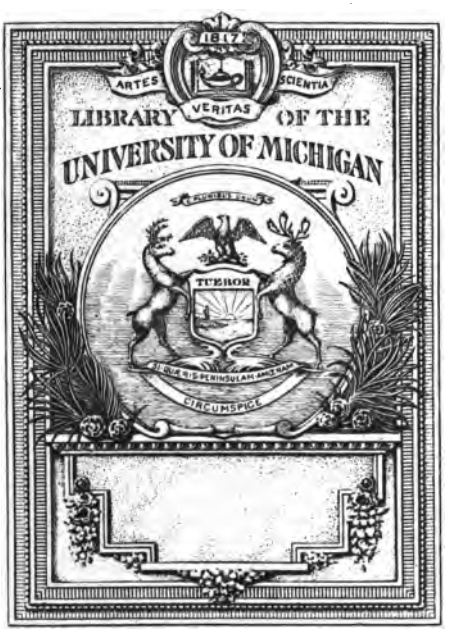
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELLI
Via Abbazia, 4
MANTOVA

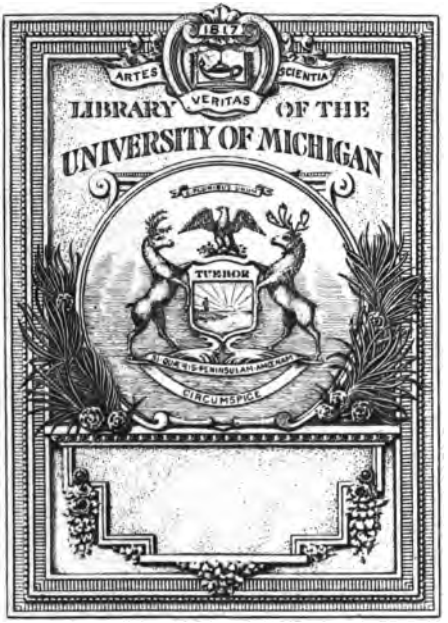
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

Avv. UGO MONSELLI
THE ARCHIVES OF
MANTOVA

MANTOVA

INDICE

ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI

DEL GOVERNO DI LOMBARDIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

Dal 21 aprile 1814 al 31 dicembre 1818.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1819.

350-545
L842
A25
Index
1814-1818

552119-128

AB = AC

ABBIGLIAMENTO (effetti di). È proibita la compra e vendita degli effetti di abbigliamento appartenenti all'erario militare: 1816, vol. II, part. 1, pag. 443.
— Similmente di quelli delle guardie di finanza e delle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.
ABUSO d'ufficio: come si ha da punire: 1817, vol. I, part. 2, pag. 27.
V. *Giustizia punitiva.*
ACCADEMIE. In quelle di educazione militare di Neustadt e del genio in Vienna sono destinati alcuni posti gratuiti per giovani del regno lombardo-veneto; metodo di ricorrere, e quai documenti richiedonsi: 1816, vol. II, part. 1, pag. 414.
ACCIAJO. Nuove prescrizioni sul commercio, e tariffa del dazio d'importazione e d'esportazione dell'acciajo e del ferro, e delle relative manifatture: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.
— Patente d'invenzione a favore di *Giuseppe Gerlach* di Vienna per far uso del suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile e nel tempo stesso fondibile: 1818, vol. I, part. 2, pag. 219.
ACQUE minerali. Dazio d'importazione e d'esportazione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 194.
ACQUE e strade. Norme da seguirsi nei giudizj sul valore attribuibile alle proprietà private in caso di occupazione per lavori d'acque e strade: 1818, vol. II, part. 2, pag. 610.

350-945
L842
A25
Index
1814-1818

552119-128

AB = AC

ABBIGLIAMENTO (effetti di). È proibita la compra e vendita degli effetti di abbigliamento appartenenti all'erario militare: 1816, vol. II, part. 1, pag. 442.

— Similmente di quelli delle guardie di finanza e delle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

ABUSO d'ufficio: come si ha da punire: 1817, vol. I, part. 2, pag. 27.

V. *Giustizia punitiva.*

ACCADEMIE. In quelle di educazione militare di Neustadt e del genio in Vienna sono destinati alcuni posti gratuiti per giovani del regno lombardo-veneto; metodo di ricorrere, e quai documenti richiedonsi: 1816, vol. II, part. 1, pag. 414.

ACCIAJO. Nuove prescrizioni sul commercio, e tariffa del dazio d'importazione e d'esportazione dell'acciajo e del ferro, e delle relative manifatture: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.

— Patente d'invenzione a favore di *Giuseppe Gerlach* di Vienna per far uso del suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile e nel tempo stesso fondibile: 1818, vol. I, part. 2, pag. 219.

ACQUE minerali. Dazio d'importazione e d'esportazione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 194.

ACQUE e strade. Norme da seguirsi nei giudizj sul valore attribuibile alle proprietà private in caso di occupazione per lavori d'acque e strade: 1818, vol. II, part. 2, pag. 610.

ADDA (dipartimento dell'). Proroga del privilegio ai ricevitori di alcuni comuni di questo dipartimento per l'escussione dei debitori morosi d'imposte a tutto il 1813: 1814, pag. 77.

ADDA (fiume). Regolamento e tariffa dei diritti di traghetto su questo fiume, e di passaggio sul nuovo ponte a Vaprio: 1818, vol. I, part. 1, pag. 81.

ADOZIONE. I figli illegittimi non possono essere adottati dai loro genitori: 1816, vol. I, part. 1, pag. 215.

ADUNANZE segrete. V. *Logge.*

AFFITTI. Nelle deliberazioni sui contratti d'affitto le congregazioni di carità devono praticare il confronto della nuova coll'antecedente locazione e colla stima del perito approvato: 1816, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Le stesse congregazioni e le amministrazioni dei pii stabilimenti determinano negli affitti quali riparazioni sieno da riservarsi al luogo pio proprietario, e quali ai fittajuoli: 1818, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Disposizioni per accelerare la stipulazione definitiva de' contratti d'affitto dei beni de' pii stabilimenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 291.

AGENZIE. È incompatibile nei cancellieri ed aggiunti censuarj l'esercizio di qualunque agenzia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

AGGIUNTI ai cancellieri censuarj. È incompatibile questo impiego coll'esercizio d'ingegnere, ragioniere, ecc.: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

V. *Agenzie.*

AGGIUNTI e scrittori censuarj. In caso di dimanda di avanzamento devono presentare le loro petizioni al governo col mezzo della rispettiva imperiale regia delegazione provinciale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 532.

AGGRESSIONI. Contro un aggressore sorpreso da malattia non è ammissibile il giudizio statario: 1818, vol. I, part. 2, pag. 293.

V. *Giustizia punitiva.*

ALBERGATORI: sono in obbligo di notificare la morte di ogni militare austriaco seguita nei loro alberghi: 1816, vol. II, part. 2, pag. 200.

— Non ricevendo il pagamento degli alloggi militari, non è loro permesso d'insistere; devono però riportare a tergo del biglietto d'alloggio il certificato degli ufficiali alloggiati, onde poter ripetere il dovuto compenso: 1817, vol. I, part. 2, pag. 102.

ALBERI. Sono da tagliarsi quelli esistenti sul piano o sulle scarpe esterne degli argini dei canali navigabili: 1815, part. 1, pag. 21.

ALBINAGGIO. Col 1.° agosto prossimo cessa nei forestieri l'incapacità di succedere nel territorio del governo di Lombardia, quando non esistano convenzioni parziali in contrario cogli stati a cui appartengono: 1815, part. 1, pag. 137.

— È rinnovata la deroga al diritto di albinaggio tra gli stati dell'Austria e della Francia: 1816, vol. I, part. 2, pag. 79.

— Anche nelle provincie di nuovo acquisto viene estesa l'abolizione del diritto d'albinaggio tra i sudditi dell'Austria e quelli di Baden e di Nassau: 1816, vol. I, part. 2, pag. 120.

— Riguardo alla Svizzera avrà vigore di volta in volta la deroga a questo diritto contro l'obbligo *de observando reciproco:* 1816, vol. I, part. 2, pag. 120.

— È tolto questo diritto tra i sudditi di S. M. I. R. e quelli di S. M. la duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla: 1818, vol. I, part. 1, pag. 89.

ALBINAGGIO tra gli stessi sudditi di S. M. I. R. ed i cittadini della Confederazione svizzera: 1818, vol. II, part. 1, pag. 187.

— Similmente tra i sudditi di S. M. siciliana e gli abitanti di tutti quegli stati che non lo esercitano coi medesimi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 590.

— *Reversali* da prodursi dagli esteri per conseguire un' eredità negli stati austriaci: 1817, vol. II, part. 2, pag. 314.

ALIENAZIONI (le) de' beni nazionali fatte dal cessato governo sono confermate: 1815, part. 1, pag. 95.

ALLOGGI militari. Col 1.° gennajo 1817 si ritengono esenti i comuni da ogni ulteriore servigio e manutenzione del casermaggio; discipline pel futuro migliore servigio degli alloggi militari: 1816, vol. II, part. 1, pag. 448.

V. *Albergatori.*

— Ai gendarmi è continuato l'alloggio giusta l'art. 271 del regolamento 1.° luglio 1807: 1817, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Norme per la liquidazione e pagamento tanto delle indennità di pernottazione per la soldatesca accasermata, come pei soldati in marcia alloggiati presso i privati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Sono esonerati i comuni dall'obbligo di fornire l'alloggio gratuito agl' invalidi patentati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 421.

— Compete ai gendarmi in servizio fuori della propria residenza l'indennizzazione del carantano al giorno, ritenuto l'alloggio a carico degli abitanti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 377.

— Disposizioni sull'alloggio stabile della gendarmeria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 57.

ALLOGGI militari. Rettificazione dell'indennità d'alloggio competente ai cappellani di reggimento: 1818, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Norme sull'ammobigliamento degli alloggi degli ufficiali, sulle loro competenze e sull'indennità dei somministratori dei generi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 317.

— Altra per un metodo più uniforme di contabilità in tutto ciò che risguarda gli alloggi militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 354.

— Nuovo metodo stabile per gli alloggi militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 369.

— Come devono regolarsi i conti relativi all'alloggiamento delle brigate e dei posti stabili della gendarmeria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 378.

— I convogli del treno saranno possibilmente alloggiati nell'interno de' comuni di stazione, o nei contorni a poca distanza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 597.

ALUNNI negl'impieghi civili. Le delegazioni provinciali hanno la facoltà di nominare gli alunni presso i proprj uffici d'ordine; requisiti per gli aspiranti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 453.

ALUNNI ed ascoltanti. I tribunali ed i pretori non possono assumere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 542.

AMMINISTRATORI de' pii stabilimenti: non possono vendere beni appartenenti ai medesimi se non ne ottengono previamente il permesso dal governo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

AMMINISTRAZIONE camerale. Istituzione, attribuzioni e dipendenza di essa: 1814, pag. 101.

AMMINISTRAZIONE comunale. Nuovo metodo e attribuzioni delle rispettive autorità: 1816, vol. I, part. 1, pag. 236.

— Non può essere deputato all' amministrazione comunale un estimato qualunque sottoposto alla vigilanza della polizia: 1817, vol. I, part. 1, pag. 203.

— I corpi amministrativi dei comuni portano il titolo di *deputazioni all' amministrazione comunale*: 1817, vol. I, part. 2, pag. 95.

— È permessa ad un parente l' elezione di un altro in deputato all' amministrazione comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 186.

— Quando gli ecclesiastici possono addossarsi le incumbenze di amministratori comunali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 243.

— A quali pene vengono assoggettate le amministrazioni comunali in caso di trascuranza delle cautele di sanità intorno al morbo petecchiale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 306.

— È incompatibile l' esercizio contemporaneo delle funzioni di deputato all' amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte sino al terzo grado: 1817, vol. II, part. 2, pag. 449.

— Sono tolti diversi dubbj insorti in oggetti di amministrazione comunale e di polizia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 254.

— La nomina degl' impiegati nell' amministrazione comunale viene effettuata nella seconda adunanza dei consigli o convocati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 288.

— Della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e del modo di formare la terna pel loro rimpiazzo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 613.

V. *Comuni.*

AMMINISTRAZIONE pubblica. Sono confermate nell'esercizio delle loro funzioni tutte le autorità amministrative e giudiziarie: 1814, pag. 6, 18 e 52.

— Soppressione del consiglio di stato: 1814, pag. 53 — della corte de' conti, pag. 109 — dei ministeri. V. *Ministeri.*

— Indicazione dei paesi formanti il territorio del regno lombardo-veneto, degli stemmi proprj di esso, e della forma di amministrazione delle provincie e dei comuni: 1815, part. 1, pag. 47.

— Similmente delle forme e discipline colle quali dovrà dagli abitanti del regno lombardo-veneto prestarsi l'omaggio di sudditanza a S. M. I. R.: 1815, part. 1, pag. 47.

— Organizzazione delle congregazioni centrali e provinciali del regno: 1815, part. 1, pag. 67.

— Il territorio soggetto al governo di Lombardia è diviso in nove provincie, in ciascuna delle quali è istituita una delegazione provinciale: 1816, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Nuovo metodo di amministrazione dei comuni in tutte le provincie del regno: 1816, vol. I, part. 1, pag. 55.

— Compartimento territoriale di ciascuna provincia del governo di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 62.

— Norme per le imperiali regie delegazioni provinciali nell'esercizio delle loro funzioni; indicazione delle diverse materie cadenti sotto le loro attribuzioni; obblighi degl'impiegati da esse dipendenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 61.

— Le relazioni delle delegazioni provinciali e delle altre autorità in oggetti di amministrazione pubblica devono essere corredate di tutte le necessarie

dimostrazioni, onde evitare nuove interpellazioni all'autorità superiore sullo stesso argomento: 1818, vol. I, part. 2, pag. 250.

AMMINISTRAZIONE pubblica. Spese da compensarsi all'imperiale regio fisco nelle cause d'amministrazione pubblica e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Come si rendano valide le sessioni e le deliberazioni delle congregazioni di carità in oggetti di pubblica amministrazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 523.

— Cautele da praticarsi nel caso d'investimento o di reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 525.

— Istruzioni sul metodo da seguirsi dalle pubbliche amministrazioni e dai periti nelle stime: 1818, vol. I, part. 2, pag. 15.

AMMINISTRAZIONI pie. V. *Stabilimenti pubblici.*

AMMORTIZZAZIONE. Formazione di un fondo destinato all'ammortizzazione del debito fruttifero dello stato: 1817, vol. I, part. 1, pag. 46.

— Cambio delle cartelle d'obbligo appartenenti all'imprestito degli stati dell'Austria inferiore con obbligazioni dell'imperiale regia camera aulica: 1818, vol. II, part. 1, pag. 274.

AMNISTIA: è accordata a tutti i disertori e coscritti refrattarj: 1814, pag. 12.

— Ne godono tutti i disertori italiani che si restituiranno ai corpi organizzati sul piede austriaco: 1814, pag. 103.

— Indicazione dei mezzi onde ottenerla: 1816, vol. I, part. 2, pag. 33.

— Modo di ricorrere per l'applicazione dell'amnistia o rinvio ai proprj focolari dei militari della disciolta

armata italiana o dell'ultima leva: 1816, vol. I, part. 2, pag. 122.

AMNISTIA. Nuove disposizioni per l'applicazione dell'amnistia ai militari suddetti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 190.

— I disertati prima della promulgazione dell'amnistia vengono assoggettati non più alla doppia, ma alla semplice capitolazione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 332.

— Sono esclusi dal beneficio dell'amnistia i disertori da un corpo austro-italiano: 1817, vol. II, par. 2, pag. 446.

V. *Disertori.*

ANIMALI morti. Divieto agli scorticatori di venderne o somministrarne le carni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 531.

ANNEGATI. V. *Sommersi.*

ANTICIPAZIONI di soldo agl'impiegati. V. *Impiegati.*

ANTONIO (S. A. I. R. l'arciduca): è nominato vicerè del regno lombardo-veneto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 214.

APPALTATORI. Le opposizioni e i sequestri legali sugli oggetti di servizio militare o sui pagamenti da farsi agli appaltatori non potranno aver luogo se non dopo compiute le somministrazioni e liquidati i conti: 1815, part. 1, pag. 31.

APPALTI. Le congregazioni provinciali conoscono e danno il voto consultivo sulle proposizioni di contratti di affitto e di appalto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 237.

— Se possono o no escludersi dall'asta per l'appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali le deputazioni all'amministrazione comunale non abbiano una sufficiente fiducia. Discipline per le aste: 1816, vol. II, part. 2, pag. 314.

APPALTI. Disposizioni su quelli pel mantenimento delle truppe: 1817, vol. II, part. 1, pag. 187.

— Simili per regolare i prezzi negli appalti per le sussistenze militari: 1817, vol. II, part. 2, pag. 374.

— Altre per quelli estensivi a più distretti e stazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 179.

— Altre sulle accettazioni delle offerte dopo i seguiti contratti d'appalto, e relative ad un appaltatore attuale di un distretto quando ricerca l'appalto di un altro: 1818, vol. I, part. 2, pag. 235.

V. *Aste pubbliche.*

APPELLO. V. *Tribunale d'appello.*

APPUNTAMENTI giudiziarj. V. *Giudici di pace. Giustizia civile.*

ARCHITETTURA. Per essere ammesso d'ora innanzi all'esercizio di quest'arte occorre la laurea in una delle università dello stato nella facoltà fisico-matematica: 1817, vol. I, part. 2, pag. 218.

ARCHIVJ notarili. Norme per l'esazione delle tasse e multe devolute a questi archivj: 1817, vol. II, part. 2, pag. 414.

ARGINI. Dovranno essere tagliati tutti gli alberi esistenti sugli argini dei canali navigabili: 1815, part. 1, pag. 21.

ARMATA italiana disciolta. V. *Militare.*

ARMATE delle potenze alleate. Loro ingresso nel territorio italiano: 1814, pag. 22.

ARME, iscrizioni, ecc. V. *Suggelli.*

ARMI. È confermato il regolamento sulle armi da fuoco di commercio delle manifatture bresciane, e sulla tassa per la verificazione delle canne e degli acciarini: 1814, pag. 74.

— È proibita l'esportazione delle armi e degli attrezzi da guerra: 1815, part. 3, pag. 1066.

ARMI. Sono mantenute in vigore le leggi contro la delazione delle armi insidiose e di genere proibito: 1815, part. 3, pag. 1077.

— È proibito lo sparare armi da fuoco e l'incendiare razzi ed altri oggetti di fuoco artificiale nelle città e luoghi abitati: 1816, vol. I, part. 2, pag. 78.

— Regolamento sulla delazione delle armi e sulle licenze da caccia: 1816, vol. II, part. 1, pag. 383.

— Ne è permessa l'esportazione da tutta la monarchia austriaca mediante licenza: 1816, vol. II, part. 1, pag. 395 – 1817, vol. II, part. 1, pag. 152.

— Sono di competenza delle autorità politiche la processura ed il giudizio contro i delatori d'armi insidiose o di genere proibito: 1817, vol. I, part. 1, pag. 44.

— Pene da applicarsi ai contravventori alle leggi su le armi proibite: 1818, vol. I, part. 1, pag. 54.

ARRESTI. L'arresto di un ispettore o di altro individuo della forz'armata di finanza viene immediatamente notificato dai tribunali all'autorità finanziera: 1818, vol. I, part. 2, pag. 55.

ARTE medica. V. *Medicina.*

ARTI e mestieri. Abolizione della tassa relativa: 1814, pag. 17.

ARTI belle. È proibita l'estrazione, se non previo permesso del governo, d'ogni oggetto prezioso di scienze, lettere ed arti: 1815, part. 1, pag. 23.

ARTISTI e lavoratori: devono munirsi di passaporto per trasferirsi in estero stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 399.

ASCOLTANTI ed alunni presso i tribunali e le preture. V. *Alunni.*

ASSEGNI e provvigioni ai sudditi italiani austriaci. V. *Pensioni.*

ASSEGNI sui magazzini militari. Ne è proibito l'acquisto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 215.

ASSENZA. Restano in vigore i regolamenti del cessato regno contro i sudditi austriaci che uscirono dallo stato con passaporto a tempo determinato, e che rientrarono nel termine stabilito. Ha luogo la dichiarazione della morte civile e la confisca de' beni contro quelli che richiamati non saranno rientrati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 72.

— I permessi di assenza ai militari invalidi non possono più essere accordati dai municipj; devono questi in vece rimettere le dimande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 398.

ASSESSORI criminali. Le persone trascelte a quest'incarico dovranno prestar giuramento: 1816, vol. II, part. 2, pag. 210.

V. *Giustizia punitiva.*

ASSICURAZIONE giudiziale. V. *Sequestri.*

ASTE giudiziarie. Quelle per le vendite col mezzo degli uscieri avranno luogo nei giorni feriali: 1815, part. 1, pag. 6.

ASTE pubbliche. Non vengono in esse accettate offerte ulteriori dopo la chiusa dei protocolli o processi verbali: 1815, part. 1, pag. 163.

— Se possono o no escludersi nelle aste per l'appalto delle esattorie quegli aspiranti nei quali le deputazioni comunali non abbiano una sufficiente fiducia. Discipline per le aste: 1816, vol. II, part. 2, pag. 314.

— Gli amministratori di patrimonj ecclesiastici hanno l'incarico di non aprire asta se non previa stima di perito della rendita dei fondi, del valore degli oggetti e della spesa delle opere: 1817, vol. I, part. 2, pag. 108.

Aste pubbliche. Cautele da praticarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' pii stabilimenti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334 - 1818, vol. I, part. 2, pag. 276.

— Sono accordati ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto per assistere alle aste comunali fuori del luogo di loro residenza: 1817, vol. II, part. 2, pag. 338.

— I subeconomi hanno l'incarico di assistere alle aste per vendita od affitto de' beni di ragione di stabilimenti ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

Atti pubblici. Intitolazione degli atti pubblici anche notarili durante la reggenza provvisoria di governo: 1814, pag. 7 e 63.

— Gli atti notarili appartengono alla classe degli atti pubblici: 1817, vol. II, part. 1, pag. 236.

— Metodo da praticarsi nella legalizzazione delle firme degli atti da spedirsi in estero stato: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

— Simile per gli atti provenienti da esteri stati, ove risieda un ambasciatore o console austriaco: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

— Gli atti d'ufficio dei cancellieri del censo sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili all'ufficio delle ipoteche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 172.

Atti e contratti. Abolizione della legge sul registro degli atti e contratti: 1814, pag. 5.

— Come si supplisce alla mancanza del registro per la notificazione degli atti e contratti importanti traslocazione di dominio di beni stabili: 1815, part. 1, pag. 9.

— Metodo per l'iscrizione degli atti e contratti agli uffici attuali delle ipoteche, i quali dichiaransi conservati: 1816, vol. I, part. 1, pag. 220.

Atti giudiziarj. Nuova tariffa delle tasse per gli atti giudiziarj in generale: 1814, pag. 28.

— Negli editti di subastazione degli stabili verrà indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Tasse da applicarsi agli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 330.

— La tassa per l'inrotulazione degli atti deve pagarsi per intiero da ciascuna delle parti litiganti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 350.

— Norme risguardanti la vidimazione delle copie degli atti giudiziarj, e modo di esigere e conteggiare le tasse relative: 1818, vol. I, part. II, pag. 296.

— Le giudicature devono far uso in certi atti della carta con bollo da cent. 63 in luogo di quella da cent. 13 e 25: 1817, vol. II, part. 2, pag. 258.

— È vietato alle autorità indistintamente di sentenziare o deliberare sopra atti non bollati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 404.

— Gli atti processuali devono essere scritti con carattere corretto e leggibile: 1817, vol. II, part. 2, pag. 424.

— Gli atti di volontaria giurisdizione devono essere stesi in carta con bollo da cent. 50 e 75: 1816, vol. I, part. 2, pag. 71.

Atti del fisco. Sono esenti da bollo quelli da presentarsi alle autorità giudiziarie: 1816, vol. I, part. 2, pag. 48.

V. *Carta bollata.*

Atti interni d'ufficio. Ne è vietata la comunicazione alle parti: 1816, vol. II, part. 2, pag. 208.

Atti di nascita e morte. La tenuta dei relativi registri è affidata ai parrochi: 1815, part. 3, pag. 1081.

Atti di nascita e morte. Discipline per la tenuta dei detti registri: 1815, part. 3, pag. 1091.

— Istruzioni ai parrochi sullo stesso oggetto: 1815, part. 3, pag. 1112.

Atti di matrimonio. V. *Matrimonj.*

Autorita' pubbliche. A quali autorità sono interinalmente devolute le incumbenze demandate dal codice delle gravi trasgressioni politiche alle autorità locali e provinciali: 1815, part. 3, pag. 1078.

— Occorrendo ad un'autorità di consultarne un'altra di egual rango, dovrà la richiedente comunicare all'altra i proprj divisamenti e le proprie proposizioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 56.

V. *Amministrazione pubblica.*

Autorita' giudiziarie. Norme per regolare il carteggio fra quelle della monarchia austriaca e le pontificie: 1817, vol. II, part. 2, pag. 317.

— Come si regola il compenso dovuto ai tribunali esteri per gli atti intrapresi dietro ricerca delle autorità giudiziarie: 1817, vol. II, part. 2, pag. 460.

— Sono risponsabili tanto queste che le autorità notarili nelle loro rispettive proposizioni in favore di soggetti per cariche od impieghi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 450.

— Del carteggio tra le autorità giudiziarie della monarchia austriaca e quelle di paesi esteri in oggetti del loro istituto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 500.

— Non possono ammettere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti e degli alunni approvati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 542.

Autorita' giudiziarie di Sassonia. V. *Sassonia.*

Autorita' politiche: sono incaricate della processura e del giudizio in materia di usura: 1817, vol. II, part. 2, pag. 390.

AVVOCATI e patrocinatori. Sono provvisoriamente conservati gli attuali nel patrocinio delle cause coll'obbligo di farsi inscrivere nei nuovi elenchi, e produrre i ricapiti giustificanti la loro abilitazione all'esercizio; e devono a ciò uniformarsi anche quelli che per qualunque circostanza non fossero in attualità di esercizio, e volessero esservi riabilitati: 1816, vol. I, part. 2, pag. 2.

— Prescrizioni per le autorità giudiziarie che devono ricevere i ricorsi degli avvocati e patrocinatori per essere confermati o riammessi: 1816, vol. I, part. 2, pag. 4.

— Modo di procedere contro gli avvocati e patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove trovansi gli uffici verso dei quali hanno essi il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

AZIONI della banca privilegiata austriaca. Pene pei rei di falsificazione, imitazione e circolazione delle note di questa banca: 1818, vol. I, part. 1, pag. 3.

BADEN. V. *Albinaggio.*

BALLO. V. *Feste di ballo venali.*

BANCA nazionale privilegiata di Vienna. Sua istituzione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 1.

— Norme particolari risguardanti la sua installazione ed organizzazione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Statuti e privilegi: 1817, vol. II, part. 1, pag. 129.

— Prospetto del risultato del fondo d'ammortizzazione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 148.

— Schiarimenti al § 44 degli statuti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 422.

— A quali pene andranno soggetti gli autori di falsificazione, imitazione e circolazione delle note di questa banca: 1818, vol. I, part. 1, pag. 3.

BASILI Michele. È accordato l'*exequatur regium* al diploma di nomina del medesimo in *Schah-Bender* o console ottomano in Trieste: 1818, vol. II, part. 2, pag. 616.

BATTELLI a vapore. Esperimenti da eseguirsi da chi aspira al privilegio di navigare sul Danubio e sui fiumi influenti con battelli a vapore: 1818, vol. I, part. 1, pag. 114.

BATTESIMO. V. *Ebrei.*

BAVIERA. Convenzione col re di Baviera per la consegna reciproca dei disertori: 1817, vol. II, part. 1, pag. 190.

— Congedo da accordarsi ai militari sudditi di questa potenza: 1817, vol. II, part. 2, pag. 346.

BAVIERA. Non è concessa la restituzione dei disertori bavari rifugiatisi negli stati austriaci avanti l'epoca della convenzione per la consegna reciproca dei disertori: 1818, vol. II, part. 2, pag. 562.

BELLANI cav. Carlo. Sua nomina in presidente del giudizio statario: 1817, vol. II, part. 2, pag. 347.

BELLEGARDE (feld-maresciallo conte di): è nominato commissario plenipotenziario e presidente della reggenza del governo provvisorio: 1814, pag. 52.

BENEFICENZA pubblica. Occorre l'approvazione del governo per l'accettazione di legati, donazioni, ecc. in favore delle cause pie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

— Le congregazioni provinciali danno il voto consultivo sulle proposizioni di contratti d'affitto e d'appalto in oggetti risguardanti la beneficenza pubblica: 1816, vol. II, part. 2, pag. 235.

— Metodo per dar lavoro ai poveri ed a tutti quelli che mancano di sussistenza: 1816, vol. II, part. 2, pag. 354.

— Il più anziano dei membri delle congregazioni di carità viene sostituito nei comuni all'imperiale regio delegato od al podestà nelle funzioni di presidente delle congregazioni medesime negli oggetti risguardanti gli stabilimenti di pubblica beneficenza: 1817, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Disposizioni tendenti a facilitare alle figlie ricoverate negli stabilimenti di beneficenza pubblica il contratto di matrimonio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 8.

— Nuove discipline intorno alle nomine e promozioni dei medici, chirurghi e farmacisti negli spedali civici ed altri stabilimenti pubblici: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

BENEFICENZA pubblica. Norme per accelerare la stipulazione definitiva dei contratti d'affitto dei fondi dei pii stabilimenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 291.

— Quali stabilimenti sono a carico di tutto il territorio del governo, e quali a carico locale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 381.

— Cautele da praticarsi per ottenere una maggiore garanzia dei capitali da investirsi di ragione degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 457.

— Modo di rendere sollecita la spedizione degli affari di pubblica beneficenza che involvono ispezioni di contabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 484.

— Le pie fondazioni sono esenti negli oggetti di beneficenza pubblica dalle tasse giudiziarie e dai diritti di bollo e di posta: 1818, vol. II, part. 2, pag. 516.

— Quali degl'istituti di beneficenza pubblica debbano essere soccorsi dal regio erario, e quali sieno da riguardarsi per istituti privati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 600.

V. *Stabilimenti di pubblica beneficenza.*

BENEFICJ. Disposizioni interinali sui beneficj semplici: 1814, pag. 86.

— È abrogato il decreto 25 aprile 1810 che sopprime tutte le corporazioni ecclesiastiche, ed avoca al demanio i beni dei beneficj semplici: 1815, part. 1, pag. 37.

— Metodo da seguirsi dai periti nella ripartizione dei fitti sui fondi di un beneficio vacante: 1817, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Norme provvisorie pei subeconomi dei beneficj vacanti nell'esercizio delle loro funzioni. Tariffa delle

loro competenze e delle spese: 1816, vol. I, part. 2, pag. 83.

BENEFICJ. Si estendono anche ai canonicati di padronato le disposizioni portate dalla notificazione 10 aprile 1817. Condizioni per la nomina: 1817, vol. I, part. 1, pag. 118.

— Modificazioni al regolamento 15 maggio 1804 riguardo al modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed ai beneficj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 57.

— Sono applicabili a favore dei beneficj le rendite delle prebende ecclesiastiche vacanti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 132.

— I subeconomi nella vacanza dei beneficj e delle cappellanie provvedono alla celebrazione delle messe ed alle funzioni sacre: 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

— Norme ai subeconomi per l'amministrazione dei beneficj vacanti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 458.

— Obbligo ai beneficiati ed agli amministratori di notificare i beneficj rispettivamente posseduti od amministrati: 1818, vol. I, part. 1, pag. 62.

— Cautele da praticarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' beneficj o degli stabilimenti di culto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 276.

— Nuovo metodo generale ed uniforme pel concorso ai beneficj parrocchiali vacanti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 309.

— Come debbano contenersi i subeconomi nel caso d'impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l'integrità dei fitti maturati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 49.

— I parrochi notificano ai subeconomi le vacanze dei beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

Benefici. Appendice alla norma provvisoria 31 maggio 1816 per l'amministrazione dei beneficj vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 410.

— Quali atti debbansi produrre dai sacerdoti che aspirano ai canonicati vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 493. V. *Canonicati.*

Beni comunali. Nelle perizie dei beni stabili comunali dovrà essere indicata, oltre un'idea del ricavo complessivo, anche la quantità dei prodotti per ogni pertica censuaria: 1817, vol. I, part. 2, pag. 171.

— I beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del comune medesimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 509.

Beni de' pii stabilimenti: non possono dalle rispettive amministrazioni alienarsi senza speciale assenso del governo, neppure per provvedere al mantenimento degl' infermi, dei trovatelli e dei pazzi, dovendo tali spese essere provvisoriamente a carico delle rispettive provincie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Per la vendita di questi beni occorre il previo permesso del governo. Discipline relative: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

Beni nazionali. Si ritengono ferme e legittime le alienazioni eseguite dal cessato governo: 1815, part. 1, pag. 95.

— Sono da rivendicarsi quelli i cui acquisti vennero eseguiti con violazione o frode delle leggi: 1815, part. 1, pag. 96.

— I residui prezzi di vendita de' beni nazionali possono pagarsi con boni di qualunque scadenza emessi dalla cassa d'ammortizzazione: 1816, vol. I, part. 1, pag. 227.

BENI delle parrocchie: devono essere posti nei catasti censuarj in testa alle parrocchie stesse coll'aggiunta del nome e cognome del parroco: 1817, vol. I, part. 2, pag. 89.

BENI ed attività occulte di ragione dello stato. Sarà dato il quarto del valore allo scopritore di qualunque proprietà dello stato che trovisi in mano d'illegittimo detentore: 1816, vol. I, part. 1, pag. 44.

BENI ecclesiastici. V. *Patrimonj ecclesiastici.*

BENI e redditi feudali. V. *Feudi.*

BERKS (cav. De): sua nomina in console generale austriaco a Lisbona: 1818, vol. II, part. 2, pag. 529.

BERLINA. È sospesa questa pena alle donne e pei crimini pei quali viene inflitta la sola pena della reclusione: 1814, pag. 19.

BESTIE. Discipline per impedire la propagazione della malattia carboncolare: 1817, vol. II, part. 2, pag. 299.

BESTIE bovine. V. *Epizoozia.*

BIBLIOTECHE pubbliche. A chi e sotto quali cautele possono darsi a prestito i libri delle biblioteche pubbliche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 225.

BIFFI Felice. V. *Privative.*

BILANCI dei comuni. V. *Conti dei comuni.*

BOLLETTINO delle leggi. I cancellieri censuarj sono incaricati di riconsegnare agli agenti comunali le collezioni del bollettino delle leggi che esistessero nei proprj uffici: 1817, vol. I, part. 2, pag. 77.

BOLLI e marchi portanti arme. V. *Suggelli.*

BOLLO delle merci. Discipline per l'introduzione e circolazione delle merci non soggette alle cautele del bollo: 1816, vol. II, part. 1, pag. 445.

Bollo delle merci. È abolito il bollo a piombo, e ne è sostituito un altro formato di una lamina di rame, onde legittimare le merci professate nelle dogane: 1817, vol. I, part. 1, pag. 103.

— È proibita la vendita dei bolli staccati dalle pezze di merci: saranno però ricevuti dall'imperiale regia zecca al prezzo di cent. 15 per ogni centinajo: 1818, vol. II, part. 1, pag. 206.

Bollo della carta. Non sono esenti dall'obbligo del bollo le cambiali e gli atti provenienti dall'Ungheria, Transilvania, Slavonia, Croazia e Dalmazia. Discipline per gli atti procedenti dalle altre provincie austriache nelle quali è interdetto il bollo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 108.

— I certificati e le carte di residenza non devono rilasciarsi senza il prescritto bollo e pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, pag. 28.

— Similmente in quanto alle patenti d'esercizio ai sensali e mediatori per contratti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 355.

— Le cambiali e gli atti già bollati in altre provincie della monarchia non dovranno assoggettarsi ad altro bollo per potersene far uso avanti i tribunali e dicasteri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 51.

— Sono provvisoriamente conservati l'indicazione dei bolli e gl'impronti alle carte: 1814, pag. 63.

V. *Carta bollata.*

Bollo delle carte da giuoco. V. *Carte da giuoco.*

Bollo (diritti di). V. *Tasse giudiziarie.*

— I diritti di bollo della carta, dei pesi e delle misure sono aggregati all'amministrazione delle privative: 1814, pag. 101.

CAMBIALI. È nel soli attributi de' notaj lo stendere i protesti cambiarj: 1818, vol. I, part. 2, pag. 273. V. *Bollo*.

CAMBIO (cause di). Discipline interinali per la trattazione delle cause di cambio e commerciali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 331 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 84.

CAMPANA a martello. Discipline per reprimerne l'abuso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Ne è permesso il suono per annunziare un incendio, un' aggressione od altro infortunio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 164.

CAMUFFO (giuoco del). È proibito questo giuoco in tutto il territorio del governo di Lombardia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 185.

CANALI navigabili. Sono da tagliarsi gli alberi esistenti sulle scarpe o sul piano degli argini dei medesimi: 1815, part. 1, pag. 21.

CANAPA. V. *Lino*.

CANCELLERIE censuarie. Quali tra le spese occorrenti ad una cancelleria censuaria sono da ritenersi nell' assegnamento fisso, e quali da escludersi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 412.

— Le spese pei locali ad uso delle cancellerie devono sostenersi per metà dallo stato, e per metà dai comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 426.

— Sono autorizzate le delegazioni provinciali a provvedere in via temporaria di un terzo individuo le cancellerie censuarie che ne hanno di bisogno col soldo di fiorini 150 all' anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 270.

— Gli aggiunti e scrittori nelle cancellerie censuarie invocando una promozione dall' attuale loro posto, devono presentare le petizioni al governo col mezzo

della rispettiva delegazione provinciale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 532.

CANCELLIERI censuarj. Istruzioni e norme per essi nell'assumere l'esercizio delle loro funzioni. Attribuzioni degli stessi cancellieri: 1816, vol. I, part. 2, pag. 52.

— Come viene regolato il limite delle spese dei cancellieri in concorso del regio erario: 1817, vol. II, part. 2, pag. 325.

— Sono loro accordati i mezzi di trasporto in occasione che recansi fuori del luogo della loro residenza per assistere alle aste comunali: 1817, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Sono in obbligo di riportare l'approvazione superiore prima di eseguire visite e trasportar mappe per conto dei privati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 348.

— È incompatibile a questi ed ai loro aggiunti l'esercizio d'ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. e di qualunque agenzia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

— Schiarimenti sui mezzi di trasporto accordati loro in natura: 1817, vol. II, part. 2, pag. 382.

— Sono determinate le spese che si abbonano ai cancellieri per viaggi nel proprio distretto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 5.

— I loro atti d'ufficio eretti dopo il 1.° gennajo 1816 sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili all'ufficio delle ipoteche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 172.

— In quali casi competano loro i mezzi di trasporto in natura per le trasferte nei comuni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 194.

CANCELLIERI civili presso i tribunali: tengono registro delle scritture private, onde somministrare alle parti

il mezzo per fissare la data certa delle medesime: 1816, vol. I, part. 1, pag. 40.

CANONICA. Tassa di pedaggio sul nuovo ponte di Vaprio presso Canonica: 1817, vol. II, part. 2, pag. 356.

CANONICATI. È riservata a S. M. I. R. la nomina ai canonicati nei capitoli delle chiese cattedrali: 1815, part. 1, pag. 160 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

— Anche a quelli di padronato delle famiglie sono comuni le condizioni per la nomina portate dalla notificazione governativa del 10 aprile 1817: 1817, vol. I, part. 1, pag. 118.

— Sono esclusi dalla nomina ai canonicati onorarj i sacerdoti che non abbiano requisiti necessarj per aspirare ai canonicati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 219.

— Quali atti debbansi produrre dai sacerdoti che aspirano ai canonicati vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 493.

CAPITALI. Non possono distruggersi quelli di ragione de' luoghi pii senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— In caso d'investimento di capitali di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione, quali cautele siano da praticarsi per le maggiori garanzie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 457.

— Similmente pei capitali fruttiferi di ragione dei comuni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 525.

V. *Tassa sui capitali.*

CAPITOLI nelle chiese cattedrali. La nomina ai canonicati in essi è riservata a S. M.: 1815, part. 1, pag. 160.

CAPPELLANI corali. La loro nomina e quella dei mansionarj è devoluta agli ordinarj: 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

CAPPELLANI di reggimento. Rettificazione delle loro competenze per indennità d'alloggio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Militari. In mancanza di questi gli ecclesiastici del luogo sono tenuti di provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare: 1818, vol. I, part. 2, pag. 304.

CAPPELLANIE vacanti. I subeconomi hanno l'incarico di provvedere alla celebrazione delle messe e alle sacre funzioni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

— La vacanza delle cappellanie e dei beneficj deve essere notificata dai parrochi ai subeconomi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

CAPPELLI di lana. Dazio d'entrata sui medesimi: 1814, pag. 73.

CARABELLI Ignazio: è riconosciuto console generale siciliano residente in Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 452.

CARANTANI. Riduzione dei pezzi da 20 e da 5 carantani: 1816, vol. II, part. 1, pag. 439.

— Indicazione dei pezzi da 20, di cui è proibita l'introduzione e lo spendimento: 1817, vol. II, part. 1, pag. 233.

V. *Monete.*

CARBONCOLARE (malattia) nei bovini: 1817, vol. II, part. 2, pag. 299.

V. *Bestie bovine.*

CARCERI. È proibita la vendita e la compra degli effetti di abbigliamento delle guardie alle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

— La scelta dei custodi alle carceri sarà fatta tra la classe dei militari semi-invalidi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 98.

CARCERI. I tribunali criminali hanno la direzione e la sorveglianza dei custodi ed inservienti alle carceri: 1818, vol. I, part. 2, pag. 167.

— L'amministrazione delle carceri presso le preture è di spettanza dell'autorità giudiziaria: 1818, vol. II, part. 2, pag. 607.

CARICHE supreme del regno. V. *Regno.*

CARICHI pubblici. L'alleviamento già introdottone in Milano è esteso a tutte le provincie di Lombardia: 1814, pag. 9.

CARICHI prediali. I comuni ne sono esenti sui locali ad uso di caserma: 1818, vol. I, part. 2, pag. 360.

CARNI d'animali morti. Ne è vietata agli scorticatori la vendita o la somministrazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 531.

CARRI da trasporto. V. *Ruote dei carri da trasporto.*

CARTA bollata. È abolita la prescrizione del numero delle linee in ogni pagina: 1815, part. 1, pag. 15.

— Per gli atti di giustizia è stabilita una carta apposita col bollo da cent. 13 e 63: 1816, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Sono esenti da bollo gli atti del fisco da presentarsi agli uffici giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 48.

— Indicazione delle diverse qualità di carta occorrenti per le minute delle sentenze e per gli appuntamenti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Gli atti di volontaria giurisdizione si fanno in carta con bollo da cent. 50 e 75: 1816, vol. I, part. 2, pag. 71.

— Attestano l'indigenza dei ricorrenti per l'esenzione dalla carta bollata e dalle tasse giudiziarie i deputati all'estimo sostituiti ai due membri del consiglio comunale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

CARTA bollata. A favore de' luoghi pii di Milano è provvisoriamente sospeso l'obbligo della carta bollata e del pagamento delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 2, pag. 116.

— Disposizioni e cautele nei diversi usi ed applicazione della carta bollata: 1817, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Le procure degli estimati per farsi rappresentare devono essere trascritte in carta bollata: 1817, vol. II, part. 2, pag. 254.

— È abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta con bollo da cent. 13 e 63, e vi è sostituita quella da 50 e 75 cent.: 1817, vol. II, part. 1, pag. 328.

— Nuove disposizioni sull'uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 456.

— Dal 1.° giugno 1818 in avanti è proibito l'uso della carta coi bolli del cessato governo: 1818, vol. I, part. 1, pag. 79.

— Sono esenti i maestri delle scuole normali dall'obbligo della carta bollata per le ricevute delle loro competenze mensuali quando il trattamento loro annuo non oltrepassi le lire 300: 1818, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Le minute delle sentenze ed i registri interni di ufficio sono esenti dall'obbligo della carta con bollo; è pure abolita la prescrizione delle linee per ogni pagina: 1818, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Le congregazioni di carità fanno uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo mediante prenotazione dei relativi diritti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 246.

— Le merci ed i generi accompagnati da lettere di porto stese in carta non bollata o derivanti dall'estero senza il *visto pel bollo* non possono essere

ammessi a professione daziaria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 294.

CARTA bollata. Tutti gli atti giudiziarj, i protocolli originali e l'esame dei testimonj devono essere trascritti in carta bollata secondo le prescrizioni della legge 21 maggio 1811: 1818, vol. II., part. 2, pag. 386.

— Quella da cent. 75 non è d'obbligo per le copie degli atti giudiziarj producibili dai patrocinatori senza firma di ufficiali pubblici: 1818, vol. II, part. 2, pag. 400.

— Si fa uso della carta con bollo da cent. 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 466.

— È rinnovato il divieto di aggiungere agli atti giudiziarj i fogli bianchi con bollo per supplire agli atti presentati in carta non bollata: 1818, vol. II, part. 2, pag. 514.

— Norme generali per l'uso della carta bollata negli atti giudiziarj tanto originali che da intimarsi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 573.

CARTA cerulea. V. *Privative.*

CARTA monetata austriaca: non ha un corso prescritto nelle provincie di Lombardia: 1814, pag. 24.

— Nuovo prestito fruttifero nello stato per diminuire la carta monetata: 1817, vol. I, part. 1, pag. 39.

V. *Monete.*

CARTE di credito pubblico. Cautele da osservarsi sulle carte di credito pubblico equivalenti alla moneta, ritrovate false e formanti perciò soggetto d'inquisizione criminale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 26.

— Doveri di chi trova un'obbligazione pubblica dello stato: 1818, vol. II, part. 1, pag. 145.

V. *Debitori dello stato.*

CARTE da giuoco fabbricate negli antichi stati austriaci: possono introdursi mediante l'apposizione del prescritto bollo. Quelle munite del bollo delle provincie di nuovo acquisto possono introdursi e circolare nelle antiche provincie austriache senza obbligo di nuovo bollo: 1816, vol. II, part. 2, pag. 127.

— Disposizioni sulla fabbricazione, vendita e bollo: 1818, vol. I, part. 1, pag. 98.

CARTE di residenza: non possono rilasciarsi senza il prescritto bollo, nè senza il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, pag. 28.

CARTEGGIO. Norme per regolare il carteggio tra le autorità giudiziarie delle provincie lombarde e quelle degli stati pontificj: 1817, vol. II, part. 2, pag. 317.

— Simili per quello tra le autorità giudiziarie dell'impero austriaco in oggetti del loro uffizio con autorità estere: 1818, vol. II, part. 2, pag. 500.

CARTELLE dello stato. V. *Obbligazioni dello stato.*

CARUGOLE, vacchette, ecc. Regolamento per la raccolta, consegna ed uccisione nelle provincie di Milano e Como di simili insetti che devastano le campagne e le viti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 299.

CASALMAGGIORE (la città di) è innalzata al rango di città regia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 216.

CASE di lavoro. Erezione di una nuova casa di lavoro per sussidio dei poveri: 1815, part. 1, pag. 139.

CASERMAGGIO. V. *Caserme.*

CASERME militari. Col 1.° gennajo 1817 i comuni sono esenti dall'obbligo del servizio e della manutenzione del casermaggio: 1816, vol. II, part. 1, pag. 448. V. *Alloggi militari.*

— Norme per la liquidazione e pagamento tanto delle indennità di pernottazione per la soldatesca acca-

Bombelles (conte): sua nomina in console generale austriaco a Copenhagen: 1818, vol. II, part. 2, pag. 529.

Boni della cassa d'ammortizzazione. Con questi boni, di qualunque scadenza essi siano, possono pagarsi i residui prezzi di vendita de' beni nazionali: 1816, vol. I, part. 1, pag. 227.

— Sono annullati quelli emessi a favore del tesoro francese: 1817, vol. I, part. 1, pag. 126.

Bormio e Chiavenna. Aggregazione di queste due contee alla Lombardia austriaca: 1815, part. 1, pag. 44.

Boschi. Norme per l'applicazione delle pene portate dai regolamenti contro i contravventori alle leggi sui boschi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 236.

Boscone de' Cavalli (l'isola) è aggregata al regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 119.

Broletto (mercato del). V. *Granaglie.*

Bozzoli da seta. V. *Privative.*

Brivio. V. *Pretura di Brivio.*

CACCIA. Sono soppresse le processure per contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia, e dimessi dalle carceri i detenuti per tale titolo: 1814, pag. 31.

— La caccia riservata è circoscritta al real parco di Monza ed ai boschi del Ticino: 1814, pag. 31.

— Regolamento sulla delazione delle armi e sulle licenze da caccia: 1816, vol. II, part. 1, pag. 383.

— Nuova tassa per le licenze da caccia valiture per tutta l'estensione delle provincie lombarde: 1818, vol. II, part. 1, pag. 201.

— Si avrà per presunzione legale che un individuo contravvenga alle leggi sulla caccia quando senza essere munito della necessaria licenza verrà trovato nelle campagne armato di fucile: 1818, vol. II, part. 1, pag. 208.

— Alle contravvenzioni ai regolamenti sulla caccia è applicabile il decreto 25 agosto 1809 sulle contravvenzioni alle leggi di finanza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 477.

CADAVERI (ispezioni ai). I chirurghi condotti ed i medici stipendiati sono in obbligo di provvedersi dei ferri necessarj per le visite e le ispezioni dei cadaveri. Nota di detti ferri: 1817, vol. I, part. 2, pag. 139.

CAGLIARI in Sardegna. Vi è nominato a console austriaco il sig. *Salvatore Rossi:* 1818, vol. I, part. 2, pag. 45.

CAMBIALI. È nel soli attributi de' notaj lo stendere i protesti cambiarj: 1818, vol. I, part. 2, pag. 273. V. *Bollo.*

CAMBIO (cause di). Discipline interinali per la trattazione delle cause di cambio e commerciali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 331 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 84.

CAMPANA a martello. Discipline per reprimerne l'abuso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Ne è permesso il suono per annunziare un incendio, un'aggressione od altro infortunio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 164.

CAMUFFO (giuoco del). È proibito questo giuoco in tutto il territorio del governo di Lombardia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 185.

CANALI navigabili. Sono da tagliarsi gli alberi esistenti sulle scarpe o sul piano degli argini dei medesimi: 1815, part. 1, pag. 21.

CANAPA. V. *Lino.*

CANCELLERIE censuarie. Quali tra le spese occorrenti ad una cancelleria censuaria sono da ritenersi nell'assegnamento fisso, e quali da escludersi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 412.

— Le spese pei locali ad uso delle cancellerie devono sostenersi per metà dallo stato, e per metà dai comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 426.

— Sono autorizzate le delegazioni provinciali a provvedere in via temporaria di un terzo individuo le cancellerie censuarie che ne hanno di bisogno col soldo di fiorini 150 all'anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 270.

— Gli aggiunti e scrittori nelle cancellerie censuarie invocando una promozione dall'attuale loro posto, devono presentare le petizioni al governo col mezzo

della rispettiva delegazione provinciale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 532.

CANCELLIERI censuarj. Istruzioni e norme per essi nell'assumere l'esercizio delle loro funzioni. Attribuzioni degli stessi cancellieri: 1816, vol. I, part. 2, pag. 52.

— Come viene regolato il limite delle spese dei cancellieri in concorso del regio erario: 1817, vol. II, part. 2, pag. 325.

— Sono loro accordati i mezzi di trasporto in occasione che recansi fuori del luogo della loro residenza per assistere alle aste comunali: 1817, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Sono in obbligo di riportare l'approvazione superiore prima di eseguire visite e trasportar mappe per conto dei privati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 348.

— È incompatibile a questi ed ai loro aggiunti l'esercizio d'ingegnere, ragioniere, patrocinatore, ecc. e di qualunque agenzia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

— Schiarimenti sui mezzi di trasporto accordati loro in natura: 1817, vol. II, part. 2, pag. 382.

— Sono determinate le spese che si abbonano ai cancellieri per viaggi nel proprio distretto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 5.

— I loro atti d'ufficio eretti dopo il 1.° gennajo 1816 sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili all'ufficio delle ipoteche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 172.

— In quali casi competano loro i mezzi di trasporto in natura per le trasferte nei comuni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 194.

CANCELLIERI civili presso i tribunali: tengono registro delle scritture private, onde somministrare alle parti

il mezzo per fissare la data certa delle medesime: 1816, vol. I, part. 1, pag. 40.

CANONICA. Tassa di pedaggio sul nuovo ponte di Vaprio presso Canonica: 1817, vol. II, part. 2, pag. 356.

CANONICATI. È riservata a S. M. I. R. la nomina ai canonicati nei capitoli delle chiese cattedrali: 1815, part. 1, pag. 160 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

— Anche a quelli di padronato delle famiglie sono comuni le condizioni per la nomina portate dalla notificazione governativa del 10 aprile 1817: 1817, vol. I, part. 1, pag. 118.

— Sono esclusi dalla nomina ai canonicati onorarj i sacerdoti che non abbiano requisiti necessarj per aspirare ai canonicati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 219.

— Quali atti debbansi produrre dai sacerdoti che aspirano ai canonicati vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 493.

CAPITALI. Non possono distruggersi quelli di ragione de' luoghi pii senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— In caso d'investimento di capitali di ragione degli stabilimenti di pubblica beneficenza e d'istruzione, quali cautele siano da praticarsi per le maggiori garanzie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 457.

— Similmente pei capitali fruttiferi di ragione dei comuni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 525.

V. *Tassa sui capitali.*

CAPITOLI nelle chiese cattedrali. La nomina ai canonicati in essi è riservata a S. M.: 1815, part. 1, pag. 160.

CAPPELLANI corali. La loro nomina e quella dei mansionarj è devoluta agli ordinarj: 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

CAPPELLANI di reggimento. Rettificazione delle loro competenze per indennità d'alloggio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Militari. In mancanza di questi gli ecclesiastici del luogo sono tenuti di provvedere gratuitamente in via suscidiaria alla cura spirituale del militare: 1818, vol. I, part. 2, pag. 304.

CAPPELLANIE vacanti. I subeconomi hanno l'incarico di provvedere alla celebrazione delle messe e alle sacre funzioni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

— La vacanza delle cappellanie e dei beneficj deve essere notificata dai parrochi ai subeconomi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

CAPPELLI di lana. Dazio d'entrata sui medesimi: 1814, pag. 73.

CARABELLI Ignazio: è riconosciuto console generale siciliano residente in Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 452.

CARANTANI. Riduzione dei pezzi da 20 e da 5 carantani: 1816, vol. II, part. 1, pag. 439.

— Indicazione dei pezzi da 20, di cui è proibita l'introduzione e lo spendimento: 1817, vol. II, part. 1, pag. 233.

V. *Monete.*

CARBONCOLARE (malattia) nei bovini: 1817, vol. II, part. 2, pag. 299.

V. *Bestie bovine.*

CARCERI. È proibita la vendita e la compra degli effetti di abbigliamento delle guardie alle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

— La scelta dei custodi alle carceri sarà fatta tra la classe dei militari semi-invalidi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 98.

CARCERI. I tribunali criminali hanno la direzione e la sorveglianza dei custodi ed inservienti alle carceri: 1818, vol. I, part. 2, pag. 167.

— L'amministrazione delle carceri presso le preture è di spettanza dell'autorità giudiziaria: 1818, vol. II, part. 2, pag. 607.

CARICHE supreme del regno. V. *Regno.*

CARICHI pubblici. L'alleviamento già introdottone in Milano è esteso a tutte le provincie di Lombardia: 1814, pag. 9.

CARICHI prediali. I comuni ne sono esenti sui locali ad uso di caserma: 1818, vol. I, part. 2, pag. 360.

CARNI d'animali morti. Ne è vietata agli scorticatori la vendita o la somministrazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 531.

CARRI da trasporto. V. *Ruote dei carri da trasporto.*

CARTA bollata. È abolita la prescrizione del numero delle linee in ogni pagina: 1815, part. 1, pag. 15.

— Per gli atti di giustizia è stabilita una carta apposita col bollo da cent. 13 e 63: 1816, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Sono esenti da bollo gli atti del fisco da presentarsi agli uffici giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 48.

— Indicazione delle diverse qualità di carta occorrenti per le minute delle sentenze e per gli appuntamenti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Gli atti di volontaria giurisdizione si fanno in carta con bollo da cent. 50 e 75: 1816, vol. I, part. 2, pag. 71.

— Attestano l'indigenza dei ricorrenti per l'esenzione dalla carta bollata e dalle tasse giudiziarie i deputati all'estimo sostituiti ai due membri del consiglio comunale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

CARTA bollata. A favore de' luoghi pii di Milano è provvisoriamente sospeso l'obbligo della carta bollata e del pagamento delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 2, pag. 116.

— Disposizioni e cautele nei diversi usi ed applicazione della carta bollata: 1817, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Le procure degli estimati per farsi rappresentare devono essere trascritte in carta bollata: 1817, vol. II, part. 2, pag. 254.

— È abrogato l'uso per gli atti giudiziarj della carta con bollo da cent. 13 e 63, e vi è sostituita quella da 50 e 75 cent.: 1817, vol. II, part. 1, pag. 328.

— Nuove disposizioni sull'uso della carta bollata presso le prime istanze giudiziarie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 456.

— Dal 1.° giugno 1818 in avanti è proibito l'uso della carta coi bolli del cessato governo: 1818, vol. I, part. 1, pag. 79.

— Sono esenti i maestri delle scuole normali dall'obbligo della carta bollata per le ricevute delle loro competenze mensuali quando il trattamento loro annuo non oltrepassi le lire 300: 1818, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Le minute delle sentenze ed i registri interni di ufficio sono esenti dall'obbligo della carta con bollo; è pure abolita la prescrizione delle linee per ogni pagina: 1818, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Le congregazioni di carità fanno uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo mediante prenotazione dei relativi diritti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 246.

— Le merci ed i generi accompagnati da lettere di porto stese in carta non bollata o derivanti dall'estero senza il *visto pel bollo* non possono essere

ammessi a professione daziaria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 294.

CARTA bollata. Tutti gli atti giudiziarj, i protocolli originali e l'esame dei testimonj devono essere trascritti in carta bollata secondo le prescrizioni della legge 21 maggio 1811: 1818, vol. II., part. 2, pag. 386.

— Quella da cent. 75 non è d'obbligo per le copie degli atti giudiziarj producibili dai patrocinatori senza firma di ufficiali pubblici: 1818, vol. II, part. 2, pag. 400.

— Si fa uso della carta con bollo da cent. 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 466.

— È rinnovato il divieto di aggiungere agli atti giudiziarj i fogli bianchi con bollo per supplire agli atti presentati in carta non bollata: 1818, vol. II, part. 2, pag. 514.

— Norme generali per l'uso della carta bollata negli atti giudiziarj tanto originali che da intimarsi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 573.

CARTA cerulea. V. *Privative.*

CARTA monetata austriaca: non ha un corso prescritto nelle provincie di Lombardia: 1814, pag. 24.

— Nuovo prestito fruttifero nello stato per diminuire la carta monetata: 1817, vol. I, part. 1, pag. 39. V. *Monete.*

CARTE di credito pubblico. Cautele da osservarsi sulle carte di credito pubblico equivalenti alla moneta, ritrovate false e formanti perciò soggetto d'inquisizione criminale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 26.

— Doveri di chi trova un'obbligazione pubblica dello stato: 1818, vol. II, part. 1, pag. 145. V. *Debitori dello stato.*

CARTE da giuoco fabbricate negli antichi stati austriaci: possono introdursi mediante l'apposizione del prescritto bollo. Quelle munite del bollo delle provincie di nuovo acquisto possono introdursi e circolare nelle antiche provincie austriache senza obbligo di nuovo bollo: 1816, vol. II, part. 2, pag. 127.

— Disposizioni sulla fabbricazione, vendita e bollo: 1818, vol. I, part. 1, pag. 98.

CARTE di residenza: non possono rilasciarsi senza il prescritto bollo, nè senza il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, pag. 28.

CARTEGGIO. Norme per regolare il carteggio tra le autorità giudiziarie delle provincie lombarde e quelle degli stati pontificj: 1817, vol. II, part. 2, pag. 317.

— Simili per quello tra le autorità giudiziarie dell'impero austriaco in oggetti del loro uffizio con autorità estere: 1818, vol. II, part. 2, pag. 500.

CARTELLE dello stato. V. *Obbligazioni dello stato.*

CARUGOLE, vacchette, ecc. Regolamento per la raccolta, consegna ed uccisione nelle provincie di Milano e Como di simili insetti che devastano le campagne e le viti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 299.

CASALMAGGIORE (la città di) è innalzata al rango di città regia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 216.

CASE di lavoro. Erezione di una nuova casa di lavoro per sussidio dei poveri: 1815, part. 1, pag. 139.

CASERMAGGIO. V. *Caserme.*

CASERME militari. Col 1.° gennajo 1817 i comuni sono esenti dall'obbligo del servizio e della manutenzione del casermaggio: 1816, vol. II, part. 1, pag. 448. V. *Alloggi militari.*

— Norme per la liquidazione e pagamento tanto delle indennità di pernottazione per la soldatesca acca-

CENSO. I comuni ed i privati possono ottenere dall'amministrazione del censo l'edizione delle mappe, copie o tipi del censimento milanese. Tariffa dei prezzi per le medesime: 1817, vol. I, part. 2, pag. 161.

— Sistema uniforme di contribuzione fondiaria in tutte le provincie tedesche ed italiane della monarchia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 27.

— Condizioni per l'ammissione degli aspiranti alla misura censuaria da eseguirsi in tutta la monarchia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 110.

V. *Imposizioni dirette. Cancellieri censuarj.*

CENSURA dei libri. Organizzazione di quest'ufficio; istruzioni relative: 1816, vol. I, part. 1, pag. 353.

— Nuove istruzioni in aggiunta a quelle in data 22 aprile 1816 relative agli obblighi ed agli attributi degl'imperiali regj uffici di censura: 1818, vol. II, part. 1, pag. 153.

— Istruzioni pe' libraj e per gli stampatori: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

CERTIFICATI. Non si concede ai militari il permesso di assenza se non dietro certificato dell'autorità civile del luogo ove vanno a risedere, che attesti, fra le altre cose, aver essi con che vivere: 1816, vol. I, part. 2, pag. 28.

— Soggetti a bollo. V. *Bollo.*

CESSIONE dei beni. V. *Concorsi.*

CHIAVENNA e Bormio. Aggregazione di queste due contee alla Lombardia austriaca: 1815, part. 1, pag. 44.

CHIESE. V. *Fabbricerie.*

— Cattedrali. V. *Canonicati.*

CHIRURGIA. Gli studenti di chirurgia, che hanno terminato il corso teorico nell'università, dovranno rimanervi per fare il corso pratico: 1817, vol. II, part. 1, pag. 165.

CHIRURGHI. Sono tenuti i chirurghi a notificare entro ventiquattr' ore alla superiorità politica le ferite che vengono chiamati a curare: 1816, vol. I, part. 1, pag. 367.

— Incumbe ai medici e chirurghi l'obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte: 1816, vol. I, part. 2, pag. 24.

— I chirurghi condotti ed i medici stipendiati sono in obbligo di provvedersi dei ferri necessarj per le visite ed ispezioni dei cadaveri. Nota dei ferri stessi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 139.

— Requisiti che devono avere i chirurghi non nazionali per essere ammessi al concorso di qualche condotta: 1817, vol. II, part. 2, pag. 298.

— Metodo per la nomina di un chirurgo condotto in promiscuo servigio di più comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 442.

— Le pensioni alle vedove dei chirurghi accordate dalla pia società in Vienna sono esenti da ogni esecuzione giudiziaria: 1817, vol. II, part. 2, pag. 444.

— Possono essere costretti i chirurghi ed i medici non condotti o salariati a prestar l'opera loro a richiesta dei giudici e dei consessi dei tribunali criminali: 1818, vol. I, part. 2, pag. 214.

— Sono in obbligo di spedire all' università di Pavia i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 239.

CHOTEK (conte di). Sua nomina in presidente del governo del Tirolo e del Vorarlberg: 1818, vol. I, part. 2, pag. 359.

CIFRE e stemmi del cessato governo. V. *Stemmi.*

CIMITERI. I comuni sono tenuti ad uniformarsi ai vegliantì regolamenti per la formazione dei cimiteri. In qualche caso un cimitero può servire per più comuni: 1817, vol. I, part. 2, pag. 160.

CITTA' regie. Nomina delle città regie nel regno lombardo-veneto. Diritti e privilegi di esse: 1815, part. 1, pag. 89.

— La città di Crema è innalzata al rango di città regia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 31.

— Egualmente quella di Casalmaggiore: 1816, vol. I, part. 1, pag. 216.

— Egualmente quella di Como: 1816, vol. I, part. 1, pag. 304.

CITTADINANZA. Se un estero, entrando al servizio militare austriaco, acquista il diritto di cittadinanza: 1818, vol. I, part. 1, pag. 95.

— Se ne acquista il diritto da un estero tanto col servizio militare, quanto con impiego civile; restrizioni per alcuni casi, e come si perda tale diritto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 215.

— Per gli esteri che sortono dagli eserciti il decennio di permanenza non interrotta negli stati austriaci per ottenere la cittadinanza non si conta che dal giorno dell' ottenuto congedo: 1818, vol. II, part. 1, pag. 265.

CLERO militare e civile. Giurisdizione e competenze di esso in materia di matrimonj delle persone addette al militare: 1816, vol. II, part. 2, pag. 131.

— Sono nulli i matrimonj contratti dai militari senza il permesso dei loro superiori: 1816, vol. II, part. 2, pag. 139.

COADJUTORIE. Conferma delle disposizioni sulla perennità degli assegni in favore delle coadjutorie: 1817, vol. II, part. 2, pag. 273.

— Istruzioni per regolare il trattamento dei coadjutori in cura vacante: 1818, vol. I, part. 2, pag. 247.

COCCARDA civica. Ne è interdetto l'uso: 1814, pag. 62.

COCHELET (cavaliere di). V. *Privative*.

Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche. Sua pubblicazione: 1815, part. 1, pag. 143.
— Ne è prorogata l'attivazione sino al 1.° novembre: 1815, part. 1, pag. 155.
— È nuovamente protratta l'attivazione di esso: 1815, part. 2, pag. 709.
— Ne ha luogo l'attivazione col 1.° gennajo 1816: 1815, part. 2, pag. 711.
Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche: 1815, part. 2, pag. 361 — Introduzione degli oggetti di esso, *ivi*.

PARTE PRIMA.

Sezione prima.

Cap. I. Dei delitti in generale: 1815, part. 2, pag. 363.
II. Delle pene in generale, pag. 366.
III. Delle circostanze aggravanti, pag. 373.
IV. Delle circostanze mitiganti, pag. 374.
V. Dell'applicazione delle circostanze aggravanti o mitiganti nel determinare la pena, pag. 375.
VI. Delle diverse qualità dei delitti, pag. 377.
VII. Dell'alto tradimento ed altre azioni che mettono in pericolo la tranquillità pubblica, pag. 378.
VIII. Della sollevazione e ribellione, pag. 381.
IX. Della pubblica violenza, pag. 383.
X. Del ritorno di un bandito, pag. 386.
XI. Dell'abuso della podestà d'ufficio, pag. 386.
XII. Della falsificazione della carta di pubblico credito, pag. 388.
XIII. Della falsificazione delle monete, pag. 391.
XIV. Della perturbazione della religione, pag. 392.

Cap. XV. Dello stupro: 1815, part. 2., pag. 393.
XVI. Dell'omicidio e dell'uccisione, pag. 394.
XVII. Del procurato aborto, pag. 397.
XVIII. Dell'esposizione degl'infanti, pag. 398.
XIX. Del ferimento ed altre offese corporali, pag. 399.
XX. Del duello, pag. 400.
XXI. Delitto d'appiccato incendio, pag. 401.
XXII. Del furto ed altri rubamenti, pag. 403.
XXIII. Della rapina, pag. 407.
XXIV. Della truffa o stellionato, pag. 409.
XXV. Della bigamia, pag 412.
XXVI. Della calunnia, pag. 412.
XXVII. Dell'ajuto prestato nel delitto, pag. 413.
XXVIII. Dell'estinzione dei delitti o delle pene, pag. 416.

Sezione II.

Della procedura legale contro i delitti.

Cap. I. Della giurisdizione criminale, pag. 419.
II. Dell'investigazione del delitto e della verificazione del fatto, pag. 424.
III. Dell'investigazione del commesso delitto e dell'imputazione legale, pag. 433.
IV. Dell'arresto e del costituto sommario dell'incolpato, pag. 441.
V. Delle carceri, pag. 449.
VI. Del processo ordinario d'inquisizione, pag. 460.
VII. Del costituto ordinario o sia esame articolato dell'incolpato, pag. 465.
VIII. Dell'esame de' testimonj, pag. 478.
IX. Del confronto dell'incolpato coi testimonj, pag. 483.

CAP. X. Della forza legale delle prove: 1815, part. 2, pag. 486.
XI. Della sentenza, pag. 496.
XII. Della pubblicazione ed esecuzione della sentenza, pag. 506.
XIII. Del ricorso, pag. 514.
XIV. Della riassunzione del processo sopra nuove circostanze, pag. 519.
XV. Della procedura contro i fuggitivi e gli assenti, pag. 524.
XVI. Del giudizio statario, pag. 532.
XVII. Dell' indennizzazione e della soddisfazione, pag. 538.
XVIII. Delle spese del giudizio criminale, pag. 543.
XIX. Della connessione de' giudizj criminali e dei tribunali criminali superiori nelle materie criminali, pag. 547.

APPENDICE

DI PIU' RECENTI PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PRIMA PARTE DEL CODICE DEI DELITTI: 1815, part. 2, pag. 557.

PARTE II.

DELLE GRAVI TRASGRESSIONI POLITICHE E DEL PROCEDERE RELATIVO ALLE MEDESIME.

SEZIONE PRIMA.

Delle gravi trasgressioni politiche e delle pene ad esse dovute.

CAP. I. Delle gravi trasgressioni politiche in generale, pag. 569.
II. Delle pene contro le gravi trasgressioni politiche in genere, pag. 571.

Cap. II. Del diritto di matrimonio: 1815, part. 3, pag. 726.
III. Dei diritti fra i genitori e la prole, pag. 749.
IV. Delle tutele o delle cure, pag. 760.

PARTE II.

DEL DIRITTO SULLE CÒSE.

Delle cose e della giuridica divisione di esse, pag. 783.

SEZIONE PRIMA.

Dei diritti reali.

Cap. I. Del possesso, pag. 788.
II. Del diritto della proprietà, pag. 798.
III. Dell' acquisto della proprietà per occupazione, pag. 803.
IV. Dell'acquisto della proprietà per accessione, pag. 809.
V. Dell' acquisto della proprietà per tradizione, pag. 813.
VI. Del diritto di pegno, pag. 818.
VII. Della servitù, pag. 823.
VIII. Del diritto di eredità, pag. 837.
IX. Della dichiarazione di ultima volontà in genere, e dei testamenti in ispecie, pag. 841.
X. Delle sostituzioni e dei fedecommessi, pag. 851.
XI. Dei legati, pag. 861.
XII. Dei modi di limitare o togliere l'ultima volontà, pag. 872.
XIII. Della successione legittima o sia intestata, pag. 879.
XIV. Della porzione legittima e della collazione nella porzione legittima od ereditaria, pag. 889.

Cap. XV. Dell' acquisto di possesso dell'eredità 1815, part. 3, pag. 896.

XVI. Della comproprietà e della comunione di altri diritti reali, pag. 903.

Sezione II.

Dei diritti personali sulle cose.

XVII. Dei contratti in genere, pag. 911.

XVIII. Delle donazioni, pag. 930.

XIX. Del contratto di deposito, pag. 934.

XX. Del comodato, pag. 937.

XXI. Del contratto di mutuo, pag. 939.

XXII. Del mandato e di altre specie d' amministrazione di affari, pag. 944.

XXIII. Del contratto di permuta, pag. 953.

XXIV. Del contratto di compra e vendita, pag. 955.

XXV. Del contratto di locazione e conduzione, della locazione e conduzione ereditaria, e dell' enfiteusi, pag. 962.

XXVI. Della conduzione e locazione di opere, pag. 977.

XXVII. Del contratto di comunione de' beni, pag. 982.

XXVIII. Dei patti nuziali, pag. 990.

XXIX. Dei contratti di sorte, pag. 1002.

XXX. Del diritto d' indennizzazione e di soddisfacimento, pag. 1007.

Parte III.

Delle disposizioni comuni ai diritti delle persone ed ai diritti sulle cose.

Cap. I. Dell' assicurazione dei diritti e degli obblighi, pag. 1019.

COMO: è innalzato al rango di città regia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 304.

COMPARTIMENTO territoriale delle nove provincie di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 62.

COMUNI: provvedono alle sussistenze militari: 1814, p. 25.

— Le spese pel mantenimento e per le somministrazioni alle truppe sono a carico generale dei comuni: 1814, pag. 81.

— Nuovo metodo d'amministrazione comunale in tutte le provincie del regno: 1816, vol. I, part. 1, pag. 55.

— Attivazione del nuovo metodo d'amministrazione comunale. Attribuzioni delle singole autorità comunitative: 1816, vol. I, part. 1, pag. 236 — Dei convocati, pag. 237 — Dei consigli comunali, pag. 243. — Comuni a cui è accordato un consiglio, pag. 249. — Della deputazione all'amministrazione comunale, pag. 250. — Attributi e doveri dei deputati, pag. 253 — Del deputato per la tassa personale, pag. 257 — Degl'impiegati comunali, pag. 258 — Delle congregazioni municipali, pag. 265 — Del podestà e degli assessori municipali, pag. 267 — Dei cancellieri distrettuali del censo, pag. 270. — Dei trasporti d'estimo, pag. 274 — Dell'esazione delle imposte prediali, pag. 281 — Della tassa personale, pag. 284 — Dell'intervento dei cancellieri ai convocati generali ed ai consigli comunali, pag. 285. — Attribuzioni e doveri dei cancellieri nell'amministrazione dei comuni, pag. 287 — Degli archivj distrettuali, pag. 296.

— Norme per attribuire ai comuni la quota rispettiva di attività nell'atto della separazione dei comuni stessi. Istruzioni per la compilazione dei conti preventivi delle spese comunali dal 1.° maggio al 31 dicembre 1816: 1816, vol. I, part. 2, pag. 60.

COMUNI. Istruzioni relative al conguaglio delle attività e passività: 1816, vol. I, part. 2, pag. 72.

— Dovranno entro il mese d' agosto 1816 aver presentate le quitanze per le somministrazioni militari fatte a tutto maggio: 1816, vol. II, part. 1, pag. 393.

— Col 1.° giorno dell' anno 1817 sono esonerati dall'obbligo di ogni ulteriore servigio e manutenzione del casermaggio. Discipline pel miglior servigio degli alloggiamenti militari: 1816, vol. II, part. 1, pag. 448.

— Gli ecclesiastici non possono essere sostituti dei deputati all' amministrazione comunale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 220.

— In caso di vacanza di parrocchie di patronato comunale debbono eleggersi i parrochi rispettivi nelle forme consuete ed a tempo indefinito: 1816, vol. II, part. 2, pag. 248.

— Metodo per regolare le quitanze delle somministrazioni che vengono fatte ai comuni: 1816, vol. II, part. 2, pag. 318.

— Sono autorizzati a stare in giudizio: 1816, vol. II, part. 2, pag. 382.

— È sostituito all' imperiale regio delegato od al podestà del comune nelle funzioni di presidente delle congregazioni di carità per gli oggetti di beneficenza pubblica il più anziano dei membri delle medesime: 1817, vol. I, part. 2, pag. 1.

— I conti dei comuni ora separati debbono formarsi sulle norme stabilite pei conti preventivi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 181.

— Modificazioni al regolamento 15 maggio 1804 riguardo al modo con cui debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed ai beneficj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 57.

COMUNI. I corpi amministrativi dei comuni portano il titolo di *Deputazioni all'amministrazione comunale*: 1817, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Le rendite perpetue sul monte dello stato possono erigersi soltanto dagli amministratori o legali procuratori dei comuni: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Le deputazioni all'amministrazione comunale e gli agenti dei comuni sono richiamati all'esercizio rispettivo delle proprie incumbenze. Istruzioni in proposito: 1817, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Nelle congregazioni di carità ha sempre parte la rappresentanza comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 197.

— È mantenuta in corso in favore dei comuni l'esazione delle tasse d'ufficio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 202.

— I conti consuntivi debbono dai revisori essere riconosciuti sul luogo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 215.

— Non si compensano alle deputazioni comunali le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

— Disposizioni risolutive per la formazione del conto di conguaglio relativo alla divisione delle attività e passività comunali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 240.

— Le procure degli estimati per farli rappresentare nei consigli e convocati comunali debbono essere stese in carta bollata: 1817, vol. II, part. 2, pag. 254.

— Non possono farsi rappresentare da procuratori senza la superiore approvazione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 256.

— In quali pene incorrono le amministrazioni comunali che trascurano le cautele di sanità negli ammalati petecchiosi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 306.

— Obbligo ai parenti ed ai capi di famiglia di notificare all'amministrazione comunale i loro ammalati

di febbre: 1817, vol. II, part. 2, pag. 319. — Pene ai contravventori: *ivi*, pag. 341.

COMUNI. Le quitanze di vecchia data, relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari, in avvenire non saranno accettate: 1817, vol. II, part. 2, pag. 365.

— Compete ai gendarmi in servizio fuori della propria residenza l' indennizzazione del caraptano al giorno: 1817, vol. II, part. 2, pag. 377.

— Metodo per la nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 384.

— Un comune intestato fra i primi estimati di altro comune può in quest' ultimo essere eletto primo deputato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 385.

— Sono esonerati dall' obbligo dell' alloggio gratuito agl' invalidi militari patentati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 421.

— Le spese pei locali in servizio delle cancellerie sono a carico per metà dei comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 426.

— Discipline per la nomina di un medico o chirurgo condotto in promiscuo servigio di più comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 442.

— È incompatibile l' esercizio di deputato all' amministrazione comunale e di ricevitore in persone fra loro congiunte: 1817, vol. II, part. 2, pag. 449.

— Dal 1.° gennajo 1818 in avanti godono d'un aumento di prezzo nei contratti sui trasporti militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 140.

— In quali casi sono tenuti di somministrare ai cancellieri censuarj i mezzi di trasporto in natura per le loro trasferte: 1818, vol. I, part. 2, pag. 194.

— Gli Ebrei non possono far parte dell' amministrazione comunale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 198.

COMUNI. Schiarimenti sulla compilazione dei conti preventivi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 225.

— Simili in diversi oggetti d'amministrazione comunale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 254.

— È riservata alle delegazioni provinciali la facoltà di accordare o ricusare ai comuni l'autorizzazione di stare in giudizio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 307.

— Sono in obbligo di ammentare un letto, e due i capoluoghi di provincia per comodo di quei gendarmi che dovessero pernottarvi in causa di un servizio straordinario: 1818, vol. I, part. 2, pag. 351.

— Sono esenti dal pagamento dei carichi prediali imposti sui locali ad uso di caserma: 1818, vol. I, part. 2, pag. 360.

— Devono far conoscere agl' invalidi patentati con soldo di ritiro l'obbligo che loro incumbe di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita che ha luogo nei mesi di giugno, luglio ed agosto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 368.

— Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio: 1818, vol. II, part. 2, pag. 467.

— I beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle relative partite anteriormente alla sovrana patente 18 aprile 1816 cedono a vantaggio e pericolo del comune medesimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 509.

— Cautele da seguirsi in caso d' investimento o reimpiego di capitali fruttiferi di ragione dei comuni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 525.

V. *Amministrazioni comunali. Consiglieri e consigli comunali. Convocati. Impieghi comunali. Beni comunali. Debiti dei comuni.*

COMUNITA' e corporazioni civili ed ecclesiastiche: non possono accettar legati, donazioni, ecc. senza l'autorizzazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

— L'articolo 4 della notificazione 3 febbrajo 1818 contempla le sole cause passive delle comunità e corporazioni; sotto tale denominazione non intendonsi nè le fabbricerie, nè le congregazioni di carità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 569.

CONCORSI, cessione di beni, ecc. Compete alle preture la pertrattazione degli affari di concorso, di cessione ai beni e di patti pregiudiziali di persone commercianti aventi domicilio nel rispettivo distretto giurisdizionale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 406.

CONDANNATI e detenuti per delitti politici e per contravvenzioni alle leggi di finanza: sono posti in libertà: 1814, pag. 12.

— Quali spese sono da addebitarsi ai condannati. V. *Spese giudiziarie.*

— In estero stato. La consegna dei delinquenti già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall'autorità politica senza intervento della giudiziaria: 1818, vol. II, part. 2, pag. 567. V. *Giustizia punitiva.*

CONFESSIONE giudiziale. La confessione d'un fatto avanti un giudizio civile quando formi prova legale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 156.

CONFISCA dei beni dei militari: non ha più luogo in caso di diserzione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.

— De' beni di diverse famiglie dei Grigioni. V. *Grigioni.*

— De' beni degli assenti. V. *Assenza.*

CONFRATERNITE. È permessa una sola confraternita del SS. in ogni parrocchia, ed è proibito il ripristi-

namento di quelle soppresse: 1817, vol. II, part. 2, pag. 445.

CONGEDO. Norme da praticarsi dai disertori rientrati per ottenere il congedo: 1814, pag. 27.

— Si accorda anche ai soldati della marina che hanno compiuto il periodo del loro servizio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 222.

— Similmente ai soldati italiani che compirono il periodo della loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816: 1817, vol. II, part. 2, pag. 261.

— I militari aventi diritto a congedo vengono rinviati dai corpi in permesso indefinito fin tanto che sia dall'imperiale regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul domandato congedo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Discipline pel congedo a que' militari italiani che vanno a terminare la loro capitolazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 510.

— Cautele pel trasporto all'estero degl' invalidi congedati non nazionali: 1818, vol. II, part. 2, pag. 519.

— I militari italiani che, compito il periodo della loro capitolazione, ricorrono per ottenere il congedo, dirigeranno d'ora innanzi i loro ricorsi non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 578.

— Sono sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj finchè i reggimenti cui appartengono non siano completati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 579.

V. *Militari.*

CONGREGAZIONI centrali e provinciali del regno. Organizzazione ed attribuzioni di esse: 1815, part. 1, pag. 67.

CONGREGAZIONI di carità. Quella di Milano è provvisoriamente tenuta esente dalle tasse giudiziarie per

gli affari riguardanti i luoghi pii di Milano: 1816, vol. I, part. II, pag. 116.

CONGREGAZIONI di carità. Nell'amministrazione degli stabilimenti pubblici devono uniformarsi al decreto 25 novembre 1808, e perciò non possono nè dispor capitali di ragione dei medesimi, nè accrescere o gratificar impiegati senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Sono autorizzate a stare in giudizio: 1816, vol. II, part. 2, pag. 382.

— Il più anziano dei membri di esse viene sostituito all'imperiale regio delegato od al podestà nelle funzioni di presidente negli oggetti di beneficenza pubblica: 1817, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Ha sempre parte in esse la rappresentanza comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 197.

— Non possono senza speciale assenso del governo alienare beni stabili pel mantenimento degl'infermi, trovatelli, ecc.: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Determinano negli affitti quali riparazioni siano a carico del luogo pio proprietario, e quali a carico dei fittajuoli: 1818, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Hanno il permesso di far uso negli atti giudiziarj di carta senza bollo, mediante prenotazione dei relativi diritti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 246.

— Discipline da osservarsi per renderne valide le sessioni e le deliberazioni in oggetti di pubblica amministrazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 523.

— Ricevono dalle delegazioni provinciali la notificazione della morte o traslocamento degli esposti affidati ad abitanti nelle rispettive provincie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 533.

CONGREGAZIONI municipali. Al comune di Monza, innalzato al rango di città, è accordata una congregazione municipale: 1816, vol. I, part. 1, pag. 234.
— Durata in carica dei podestà capi di esse, e loro rimpiazzo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 613.
CONGREGAZIONI provinciali. V. *Deputati alle congregazioni provinciali.*
CONSERVATORI delle ipoteche: sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni: 1816, vol. I, part. 1, pag. 220.
CONSIGLI comunali. Attribuzioni dei consigli e delle deputazioni comunali: 1816, vol. I, part. 1, pag. 55.
— La maggioranza de' voti in essi e nei convocati comunali per essere legale debb'essere assoluta: 1817, vol. I, part. 2, pag. 74.
V. *Deputati comunali. Convocati comunali.*
CONSIGLIERI comunali: possono esercitarne le funzioni contemporaneamente a quelle di deputato alla congregazione provinciale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 48.
CONSIGLIO comunale di Milano: nomina la reggenza del governo provvisorio: 1814, pag. 3.
CONSIGLIO di stato: è dichiarato sciolto: 1814, pag. 53.
CONSOLI. Nomina del signor *Salvatore Rossi* in console a Cagliari in Sardegna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 45.
— Altra del signor *Ignazio Carabelli* in console generale siciliano residente in Venezia, e del signore *Schnell Griot* in console bavaro a Trieste: 1818, vol. II, part. 2, pag. 452.
— È accordato l'*exequatur regium* alla nomina del signor *Gaillard* in console francese a Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 528.
— Similmente a quella del signor *Zanona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 530.

CONSOLI. Similmente a quella del signor *De Maupertuis* in console generale francese residente in Milano: 1818, vol. II, part. 2, pag. 571.

— Similmente al diploma di *Michele Basili* nominato in *Schah-Bender* o console ottomano in Trieste: 1818, vol. II, part. 2, pag. 616.

— Nomina del signor cav. *De Berks* in console generale a Lisbona, e del signor conte *Bombelles* ad egual carica a Copenhagen: 1818, vol. II, part. 2, pag. 529.

CONSOLI esteri. I consoli delle potenze estere residenti negli stati austriaci sono sottoposti alla giurisdizione ed alle leggi di quel luogo ove è loro concesso di domiciliare: 1818, vol. I, part. 2, pag. 139.

CONSULTA tra due autorità di egual rango. V. *Autorità*.

CONSUMO. V. *Dazj di consumo*.

CONTABILI pubblici. I capi delle direzioni amministrative e degli uffici sono in obbligo di sorvegliare la condotta dei pubblici contabili rispettivamente da essi dipendenti: 1816, vol. II, part. 2, pag. 196.

CONTABILITA' (direzione generale di). Sua istituzione: 1814, pag. 109.

— Nomina del sig. *Luigi Tordorò* in direttor generale: 1814, pag. 112.

— Appartengono ad essa gli affari di contabilità della cessata commissione straordinaria di guerra: 1814, pag. 143.

CONTABILITA'. Come si regolano quelle pel mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili: 1816, vol. II, part. 2, pag. 206.

— Disposizioni per rendere sollecito il disbrigo degli affari di pubblica beneficenza involventi ispezioni di contabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 484.

CONTI dei comuni. Istruzioni intorno la compilazione dei conti preventivi per le spese comunali dal 1.° maggio al 31 dicembre 1816: 1816, vol. I, part. 2, pag. 65.

— Schiarimenti sulla compilazione dei preventivi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 225.

— I consuntivi, che ora si tengono separati, dovranno d'ora innanzi formarsi sulle norme stabilite pei conti preventivi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 181.

— Devono essere esaminati sul luogo dai revisori: 1817, vol. I, part. 2, pag. 215.

CONTI di conguaglio delle attività e passività dei comuni: 1817, vol. I, part. 2, pag. 240.

V. *Comuni.*

CONTRABBANDO. È rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 risguardante le procedure giudiziali in materia di contrabbando o di contravvenzioni alle leggi di finanza: 1816, vol. II, part. 2, pag. 201. — Senza però l'esenzione dalle tasse: *ivi*, pag. 239.

CONTRATTI. Le obbligazioni assunte ed i contratti stipulati dopo la pubblicazione della sovrana patente 1.° giugno 1816 debbono soddisfarsi in monete d'oro o d'argento di legale circolazione: 1817, vol. I, part. 2, pag. 141.

CONTRATTI di affitto e di appalto. Le congregazioni provinciali conoscono e danno il voto consultivo sulle proposizioni di qualunque contratto di affitto o di appalto in oggetti di beneficenza pubblica: 1816, vol II, part. 2, pag. 237.

V. *Appalti. Affitti. Mediatori.*

— Per sussistenze militari. V. *Sussistenze militari.*

CONTRAVVENZIONI alle leggi di finanza. Le autorità giudiziarie si atterranno al capit. XXXVIII del regolamento generale del processo civile nella decisione

delle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza: 1817, vol. I, part. 2, pag. 144.

CONTRAVVENZIONI alle leggi di finanza. Il giudizio per queste contravvenzioni spetta ai tribunali civili: 1818, vol. I, parte 2, pag. 12.

V. *Contrabbando.*

— Alle leggi sulla caccia. Ai contravventori a queste leggi è applicabile il decreto 25 agosto 1809 sulle contravvenzioni di finanza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 477.

— Alle leggi sulle armi proibite. V. *Armi proibite.*

— Ai precetti politici. Ne è devoluta la conoscenza ai giudici di pace: 1816, vol. I, part. 1, pag. 212.

— Ai regolamenti sui boschi. Norme per l'applicazione delle pene relative: 1817, vol. I, part. 2, pag. 236.

— Alle leggi sui trasporti d'estimo. Regolamento su l'applicazione delle multe portate dal decreto 10 febbrajo 1809: 1818, vol. I, part. 2, pag. 329.

— Emenda all'art. 31 di detto regolamento: *ivi*, vol. II, part. 2, pag. 390.

V. *Monitorj di multa.*

CONTRIBUZIONE fondiaria. V. *Imposizioni dirette.*

CONVOCATI comunali. La maggioranza de' voti in essi per esser legale debb'essere assoluta: 1817, vol. I, part. 2, pag. 74.

CONVOGLI del treno: saranno alloggiati per quanto è possibile nell'interno dei comuni di stazione o nei contorni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 597.

COPENHAGEN. V. *Consoli.*

CORONA di ferro. Statuti per l'ordine imperiale austriaco della corona di ferro: 1816, vol. II, part. 1, pag. 461.

V. *Ordine della corona di ferro.*

Corpi amministrativi dei comuni: portano il titolo di deputazioni all'amministrazione comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 95.

Corpi tutelati. V. *Amministrazione pubblica. Beneficenza pubblica.*

Corporazioni. È abrogato il decreto 25 aprile 1810 che sopprime le corporazioni ecclesiastiche ed avoca allo stato i beni dei benefici semplici: 1815, part. 1, pag. 39.

— L'art. 4 della notificazione governativa 3 febbrajo 1818 contempla le sole cause passive delle comunità e corporazioni, sotto la quale denominazione non intendonsi però nè le fabbricerie, nè le congregazioni di carità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 559.

Corporazioni segrete. V. *Logge.*

Corriere milanese. V. *Gazzette.*

Corrispondenza. V. *Carteggio.*

Corte di cassazione. Nomina del signor conte *Luini* in consigliere: 1814, pag. 34.

Corte de' conti: cessa dalle sue funzioni, ed è instituita in sua vece una direzione generale di contabilità: 1814, pag. 109.

Corti d'appello. Cessano col 1.° gennajo 1816 quelle di Milano e di Brescia: 1815, part. 3, pag. 1072.

Corti di giustizia. V. *Corti speciali.*

Corti speciali. Sono abolite le corti speciali sì ordinarie che straordinarie: 1814, pag. 35.

— È eretta in Milano una corte speciale straordinaria per conoscere di tutti i crimini e delitti contro la sicurezza dello stato: 1815, part. 1, pag. 33.

— La corte speciale straordinaria creata col decreto 31 marzo 1815 è soppressa, e sono devolute le sue attribuzioni ai tribunali ordinarj: 1815, part. 3, pag. 1067.

CORTI speciali. Sono costituite in corti speciali diverse corti di giustizia per conoscere dei delitti di omicidio con furto e di aggressione: 1815, part. 3, pag. 1054.

— Il giudizio di queste verrà eseguito nel termine prescritto dal codice di procedura generale tuttora vigente: 1815, part. 3, pag. 1054.

COSCRIZIONE militare. È accordata amnistia a tutti i disertori e coscritti refrattarj: 1814, pag. 12.

— I detenuti e condannati per delitti di coscrizione sono posti in libertà: 1814, pag. 12.

— Sulla coscrizione del 1815 e 1816 saranno levati per l'armata n.° 6178 uomini: 1815, part. 1, pag. 145.

— Modificazioni alla disposizione per la leva di n.° 6178 uomini sulla coscrizione degli anni 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 156.

— Come si procede contro i coscritti refrattarj dell'ultima leva: 1816, vol. I, part. 1, pag. 40.

— Saranno rinviati dai corpi tanti coscritti di quinta lista requisiti nell'ultima leva quanti refrattarj verranno consegnati ai corpi stessi: 1816, vol. I, part. 2, pag. 46.

— È abolita la tassa imposta ai coscritti inabili: 1817, vol. II, part. 1, pag. 151.

— Anche i coscritti della leva militare 1815 e 1816 sono esenti dal pagamento della tassa, di cui furono già esonerati i coscritti inabili: 1818, vol. I, part. 2, pag. 51.

— I coscritti che si fanno supplire all'armata restano esenti da ulteriore garanzia tosto che i loro supplenti sieno stati accettati al corpo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 592.

V. *Coscritti.*

COTONI. Nuovo sistema di traffico dei cotoni, e tariffa del dazio d'importazione ed esportazione: 1817, vol. II, part. I, pag. 226.

— Discipline per l'esecuzione del nuovo sistema di traffico dei cotoni: 1817, vol. II, part. 1, pag. 320.

— Simili e tariffa del dazio d'entrata ed uscita dei filati di cotone: 1818, vol. II, part. 1, pag. 210.

V. *Merci.*

CREDITI arretrati dei militari: debbono verificarsi, onde farne seguire il pagamento: 1814, pag. 15.

— Verso la camera aulica di Vienna per sovvenzioni fatte al governo austriaco prima del 1796 per mezzo del Monte S. Teresa di Milano. Discipline per l'insinuazione di tali crediti: 1816, vol. II, part. 2, pag. 192.

CREDITI verso la Francia. È creata una commissione per ricevere ed esaminare le pretese dei creditori verso il governo francese per somministrazioni ed altri titoli contemplati nell'articolo 19 del trattato di pace di Parigi: 1814, pag. 165.

— È prorogato il termine all'insinuazione: 1815, part. 1, pag. 17.

— Disposizioni per l'insinuazione, la liquidazione ed il pagamento: 1816, vol. I, part. 1, pag. 179.

— Convenzione relativa all'esame dei riclami ed alla liquidazione: 1816, vol. I, part. 1, pag. 181.

— Articoli del trattato principale colla Francia su quest'oggetto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 205.

— I creditori devono fare una nuova notificazione dei loro titoli di credito all'apposita commissione presso l'imperiale regio governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 363.

— È prorogato a tutto settembre 1816 il termine alla notificazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 181.

CREDITI verso la Francia. Istruzioni per l'esecuzione della notificazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 189.
— I creditori non devono rivolgersi alle case di commercio *Gautard* e *Rothschild* di Francoforte se prima non consti della legale liquidazione de' loro crediti: 1817, vol. II, part. 1, pag. 166.
— Norme per conseguire i crediti dopo seguita la liquidazione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 217.
— Le spese occorrenti per la liquidazione dei crediti privati devono sostenersi dallo stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 462.
CREDITI verso il regno de' Paesi Bassi. È prorogato il termine a tutto febbrajo 1817 alla presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi da commutarsi in Amsterdam: 1817, vol. I, part. 2, pag. 52.
CREDITI occulti spettanti allo stato. V. *Beni occulti.*
CREDITO pubblico. V. *Carte di credito pubblico.*
CREMA (città): è innalzata al rango di città regia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 31.
CRISTALLI e vetri. V. *Vetri.*
CROAZIA ed Illiria (monete di). V. *Monete.*
CROCE d'onore metallica dell'armata: si perde in caso di condanna al carcere duro o durissimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 401.
CROCE civile d'onore. V. *Ordine della croce civile d'onore.*
CULTO. Disposizioni sui beneficj: 1814, pag. 86.
— È soppresso il ministero pel culto: 1814, pag. 102.
— Discipline per la santificazione delle feste di precetto: 1814, pag. 160.
— (Stabilimenti di). Cautele da osservarsi nelle aste per contratti sopra beni di ragione de' beneficj e degli stabilimenti di culto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 276.

CULTO. Sono autorizzati i subeconomi nella vacanza dei beneficj a provvedere alla celebrazione delle messe ed alle funzioni sacre; 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

CUSTODI delle carceri: saranno scelti d'ora innanzi fra la classe dei semi-invalidi militari: 1817, vol. I, part. II, pag. 98.

— Sono sotto la direzione e sorveglianza dei tribunali criminali: 1818, vol. I, part. 2, pag. 167.

DA

DANNI in caso di guerra. Norme per le dimande di compenso in caso di danni cagionati dalle operazioni di guerra o da fortificazioni comandate: 1816, vol. I, part. 1, pag. 357.

DANUBIO. V. *Battelli a vapore.*

DATA fissa delle scritture private: La ricevono mediante iscrizione presso i cancellieri delle corti e dei tribunali: 1814, pag. 30.

DATA legale delle scritture. V. *Registro.*

DAZJ. Sono ridotte al terzo le tariffe del dazio sulle derrate coloniali; 1814, pag. 11.

— Tariffa del dazio d'entrata ed uscita del rame: 1814, pag. 69.

— Modificazione del dazio d'entrata sui cappelli di lana: 1814, pag. 73.

— Sono stabilite le linee daziarie al Mincio ed al Ticino: 1814, pag. 54.

— Soppressione della duplice linea tra il Mantovano ed il Veronese: 1814, pag. 138.

— Tariffa del dazio d'importazione ed esportazione delle merci e manifatture d'ottone: 1818, vol. I, part. 1, pag. 43.

— Simile dei filati di cotone: 1818, vol. II, part. 1, pag. 210.

— Simile dei vetri e cristalli: 1818, vol. II, part. 1, pag. 245.

— Simile delle acque minerali: 1818, vol. II, part. 1, pag. 194.

DAZJ. È ridotto ad una sesta parte il dazio delle sete gregge e filate che si spediscono alle antiche provincie austriache, ed è abolito il dazio intermedio alla linea del Mincio tanto sulle sete, quanto sui risi e formaggi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 28.

— La lana di pecora è sottoposta al dazio di lire 37 15 al quintale nell' uscita per l' estero: 1817, vol. I, part. 1, pag. 95.

— È permessa l' esportazione all' estero dello zolfo. Tariffa pel dazio d' uscita: 1817, vol. I, part. 1, pag. 111.

— Prescrizioni sulla libera e proibita esportazione del ferro, dell' acciajo e loro manifatture, del piombo, argento vivo, ecc. Nuova tariffa dei diritti daziarj sui detti generi: 1817, vol. I, part. 1, pag. 111.

— L' introduzione delle granaglie dall' estero è esente da dazio: 1815, part. 3, pag. 1065.

— Similmente dei risi, legumi e pastel: 1817, vol. I, part. 1, pag. 52.

— Tariffa del dazio d'esportazione dei grani concessa su tutti i punti della monarchia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 52.

DAZJ consumo. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj consumo: 1814, pag. 10.

— Tariffe di questi dazj pei comuni murati: 1814, pag. 41.

— Simili pei comuni aperti: 1814, pag. 135.

— Sono aggregati all'amministrazione delle privative: 1814, pag. 101.

— Non si ammettono a professione daziaria merci o generi accompagnati da lettere di porto senza bollo, o derivanti dall'estero senza il *visto pel bollo*: 1818, vol. I, part. 2, pag. 294.

DEBITI dei comuni. Prescrizioni pel pagamento dei debiti di diversi comuni verso l'ospital maggiore di Milano ed il luogo pio della Senavra: 1817, vol. I, part. 2, pag. 167.

— Degl' impiegati. È attivato il regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti di cui si aggravano gl' impiegati pubblici: 1816, vol. II, part. 1, pag. 386.

V. *Impiegati.*

DEBITO pubblico. È fissato il pagamento degl' interessi sulle rendite iscritte sulla cassa di garanzia del monte dello stato: 1816, vol. I, part. 1, pag. 59.

— Similmente ai sudditi austriaci delle rendite del debito consolidato che avanti il 1.° gennajo 1816 erano inscritte sulla cassa di garanzia del monte: 1816, vol. I, part. 1, pag. 359.

DEBITO dello stato. Formazione di un fondo d'ammortizzazione del debito fruttifero dello stato: 1817, vol. I, part. 1, pag. 46.

V. *Obbligazioni dello stato.*

— Verso il governo francese e viceversa. Disposizioni sul pagamento dei debiti compensabili fra i due governi a norma dei vigenti trattati: 1817, vol. I, part. 1, pag. 78.

DEBITORI verso lo stato; non sono più oltre ammessi a pagare i loro debiti con carte di pubblico credito, ma obbligati al pagamento in effettivo danaro entro lo spazio di tre mesi: 1816, vol. II, part. 1, pag. 440.

DEBITORI morosi d'imposte. È prorogato in favore dei ricevitori di alcuni comuni nel dipartimento dell'Adda il privilegio dell'escussione per debiti d'imposte a tutto il 1813: 1814, pag. 77.

— Similmente in favore dei ricevitori dei comuni del distretto di Breno, nel dipartimento del Serio: 1814, pag. 79.

DEBITORI morosi d'imposte. È prolungato in favore dello scaduto ricevitore dipartimentale del Mincio il privilegio dell'escussione: 1814, pag. 213.
— Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei consiti morosi al pagamento: 1818, vol. II, part. 1, pag. 293.
DECORAZIONI. Si perde quella delle medaglie d'onore per ogni azione criminosa: 1816, vol. I, part. 1, pag. 49.
— È dovere dell'autorità competente e degli eredi di un decorato di qualunque ordine imperiale austriaco, resosi defunto, di retrocedere la decorazione identica di cui era fregiato il defunto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 143. — Si eccettua la decorazione dell'ordine della corona di ferro: *ivi*, pag. 205.
— Sono dispensati gli aventi la decorazione della legion d'onore di Francia dal chiedere il permesso di fregiarsene: 1817, vol. II, part. 1, pag. 389.
— La croce d'onore metallica dell'armata si perde in caso di condanna al carcere duro o durissimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 401.
V. *Ordini*.
DELAZIONE d'armi. V. *Armi*.
DELEGAZIONI provinciali. In ciascun capoluogo delle nove provincie di Lombardia è istituita una delegazione provinciale, che darà il nome alla rispettiva provincia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 33.
— Non è dovuto agl'imperiali regj delegati alcun compenso di diete e spese per viaggi nelle rispettive provincie: 1817, vol. II, part. 2, pag. 448.
— Istruzioni per esse nell'esercizio delle loro funzioni; indicazione delle materie cadenti nelle loro attribuzioni; obblighi degl'impiegati dipendenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 61.

DELEGAZIONI provinciali: hanno la facoltà di nominare gli alunni nei proprj uffici d' ordine. Condizioni per gli aspiranti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 453.

DELINQUENTI. Convenzione colla corte di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti: 1818, vol. II, part. 1, pag. 303.

— La consegna dei già condannati in estero stato, e qui detenuti, può essere accordata dall' autorità politica senza intervento della giudiziaria: 1818, vol. II, part. 2, pag. 567.

DELITTI. Il favore accordato dai §§ 2, lettera *d*, e 168, part. I, e § 218, part. 2 del codice dei delitti non deve estendersi ai complici, quando non vi concorrano eguali motivi: 1817, vol. II, part. 1, pag. 324.

— Non è delitto il furto o l' infedeltà risarcita dall'autore stesso prima che sia a cognizione dei magistrati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 53.

V. *Giustizia punitiva.*

DEMANIO. Le cause interessanti il demanio o la finanza sono da trattarsi avanti i tribunali di prima istanza coll' intervento dell'ufficio fiscale o di patrocinatore somitnito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 367.

— È accordato il titolo di consigliere di governo ai direttori *pro tempore* delle dogane e del demanio: 1818, vol. II, part. 2, pag. 465.

DEPOSITI. I proprietarj di fabbriche possono tenere dei depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo spaccio dei prodotti delle medesime: 1818, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Giudiziarj e pupillari. Quelli che eccedono le lire 300 devono farsi presso i rispettivi cassieri di finanza: 1816, vol. I, part. 2, pag. 17.

DEPOSITI. Istruzioni sul ricevimento nelle casse di finanza, sulla custodia e riconsegna di essi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 468.

— Degli effetti mobili oppignorati ai censiti. V. *Debitori morosi d'imposte.*

DEPUTATI alla congregazione provinciale. È compatibile l'esercizio simultaneo di questa incumbenza e di quella di consigliere comunale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 48.

DEPUTATI all'estimo. Sono incompatibili le funzioni di deputato all'estimo e di sostituto con quelle di fabbriciere: 1816, vol. II, part. 2, pag. 203.

— Non possono essere eletti in secondo e terzo deputato le donne, i pupilli, i luoghi pii ed i pubblici stabilimenti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

DEPUTAZIONI all'amministrazione comunale: sono richiamate all'esercizio ristrettivo delle loro incumbenze. Istruzioni in proposito: 1817, vol. I, part. 2, pag. 109.

— È permessa ad un parente l'elezione di un altro in deputato all'amministrazione comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 186.

— Non può esserne membro un estimato sottoposto alla vigilanza della polizia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 203.

— Non sono loro compensabili le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

V. *Comuni.*

DERRATE. Istruzioni per la regolare comunicazione cui sono tenute le delegazioni provinciali tanto dei prezzi delle principali derrate contrattate, quanto del valor medio delle mercedi dei giornalieri e degli oggetti di commercio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 223.

V. *Generi.*

DERRATE coloniali. V. *Dazj*.

DETENUTI. Quelli che si dimettono dalle carceri per mancanza di prove legali, vengono dai tribunali rimessi agli uffici di polizia: 1816, vol. II, part. 2, pag. 129.

— E condannati per delitti di coscrizione, per contravvenzioni alle leggi di finanza e per opinioni sono posti in libertà: 1814, pag. 12.

DETENUTI militari. Prescrizioni sull'obbligo della notificazione dei detenuti militari nelle carceri civili onde ottenere il pagamento dei loro alimenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 313.

V. *Militari*.

DIARIE alle tre classi d'impiegati diurnisti. Misura delle medesime: 1818, vol. II, part. 2, pag. 461.

V. *Diurnisti*.

DICASTERI. V. *Autorità*.

DICHIARAZIONI di morte: incumbono ai medici e chirurghi: 1816, vol. I, part. 2, pag. 24.

DIGNITA' ecclesiastiche. È riservata a S. M. la nomina alle dignità capitolari ed ai canonicati in tutte le chiese cattedrali e collegiate. È devoluta agli ordinarj la nomina dei cappellani corali e dei mansionarj: 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

DIGNITARJ del regno. Loro nomina: 1816, vol. I, part. 1, pag. 39.

— La carica di gran maestro delle cerimonie è aggiunta a quella de' gran dignitarj. Il sig. don *Luigi Settala* è nominato a tale carica: 1816, vol. I, part. 1, pag. 226.

V. *Regno*.

DILIGENZE. V. *Poste*.

DISERTORI. È accordata ammistia a tutti i disertori e coscritti refrattarj: 1814, pag. 12.

DISERTORI. Obblighi dei disertori rientrati e che rientreranno; loro norma nel domandare il congedo: 1814, pag. 27.
— Godono dell' amnistia tutti i disertori italiani che si restituiranno ai corpi organizzati sul piede austriaco: 1814, pag. 103.
— Disposizioni relative all' obbligo dei disertori e dei militari reduci dalle prigioni di guerra di raggiungere i corpi loro assegnati: 1814, pag. 116.
— È accordata una proroga a quelli oltre Mincio per profittare dell' amnistia: 1814, pag. 120.
— Le autorità pubbliche sono incaricate di procurare con tutto il vigore la consegna degli effetti militari dei cavalli asportati dai disertori: 1814, pag. 126.
— Discipline per norma di quelli avanti e dopo il 23 aprile 1814, onde ottenere le loro carte in regola: 1814, pag. 130.
— Le autorità pubbliche debbono agire virilmente, onde siano scoperti, denunciati e consegnati ai loro rispettivi corpi i disertori italiani: 1814, pag. 145.
— È proibita la compra degli effetti, e cavalli appartenenti ai disertori austriaci e bavari: 1815, part. 1, pag. 165.
— Convenzione con S. M. l' imperatore delle Russie per la consegna reciproca dei disertori dei due imperi: 1815, part. 2, pag. 701.
— Simile con S. M. il re di Sassonia: 1817, vol. II, part. 1, pag. 171.
— Simile con S. M. il re di Baviera: 1817, vol. II, part. 1, pag. 190.
— Simile con S. M. il re di Sardegna: 1817, vol. II, part. 1, pag. 205.
— Simile con S. M. la duchessa di Parma: 1818, vol. I, part. 1, pag. 120.

DISERTORI. Convenzione con S. M. il re di Virtemberga: 1818, vol. II, part. 1, pag. 177.
— Pene comminate dal codice dei delitti, ecc. contro i fautori della diserzione: 1816, vol. I, part. 1, p. 365.
— Non ha più luogo la confisca dei beni dei militari disertati: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.
— Sono applicabili anche ai genitori e parenti di un disertore che lo accolgono o gli danno ricetto le pene portate dai §§ 199 e 200 della parte prima del codice dei delitti, ecc.: 1817, vol. I, part. 2, pag. 117.
— I giudici di pace fanno seguire il confronto personale dei disertori imputati di qualche delitto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 222.
— Abolizione di alcune pene già vigenti contro i disertori. Soppressione della commissione militare permanente pel giudizio dei medesimi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 269.
— I fuggitivi prima della promulgazione dell'amnistia sono assoggettati alla semplice capitolazione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 332.
— Quelli della disciolta armata italiana vengono sottoposti al giudizio delle autorità civili; terminata la processura e scontata la pena, debbono rimettersi alle delegazioni di polizia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 376.
— Pene per quelli tanto della prima che della seconda volta: 1817, vol. II, part. 2, pag. 425.
— Sono esclusi dal beneficio dell'amnistia i disertori da un corpo austro-italiano: 1817, vol. II, part. 2, pag. 446.
— Non è più concesso il premio che si corrispondeva in passato per l'arresto dei disertori del disciolto esercito italiano: 1818, vol. I, part. 1, pag. 78.

Disertori. Non debbono più essere arrestati quelli del disciolto esercito italiano che tengono una condotta irreprensibile: 1818, vol. I, part. 2, pag. 46.
— Non è concessa la restituzione dei disertori bavari, rifugiatisi negli stati austriaci avanti l'epoca della convenzione fra i due stati per la consegna reciproca dei disertori: 1818, vol. II, part. 2, pag. 56a.
Dispense matrimoniali. Gli ordinarj non possono deviare dal prevalersi dell'imperiale regio agente in Roma in occasione di ricorsi per dispense, ecc.: 1818, vol. I, part. 2, pag. 242.
Divisa degl'impiegati. V. *Impiegati*.
Divorzio: è proibito tra i cattolici che hanno validamente contratto matrimonio avanti la chiesa: 1814, pag. 65.
Diurnisti. Mercede da corrispondersi alle tre diverse classi di diurnisti che si assumono in servigio degli uffici: 1818, vol. II, part. 2, pag. 39a. — Misura delle diarie: *ivi*, pag. 461.
Dochot Giuseppe. V. *Privative*.
Documenti pubblici. Alla classe di questi appartengono gli atti notarili: 1817, vol. II, part. 1, pag. 236.
Dogane. Modificazioni alle attuali tariffe generali delle dogane: 1814, pag. 46.
— È rimesso in vigore il sistema di deposito delle merci nelle dogane: 1814, pag. 59.
— L'amministrazione di esse dipende d'ora innanzi dall'intendenza generale delle finanze: 1814, pag 101.
— Il diritto di magazzinaggio nelle dogane pel deposito delle merci è ridotto alle basi portate dalle leggi austriache: 1817, vol. I, part. 1, pag. 101.
— Ai direttori *pro tempore* del demanio e delle dogane è accordato il titolo di consigliere di governo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 465.
V. *Bollo delle merci*.

Dominio (traslazione di). Come si supplisce alla mancanza del registro per la notificazione degli atti e contratti importanti traslazione di dominio: 1815, part. 1, pag. 9.

Donazioni e legati: non possono accettarsi dagli spedali e stabilimenti pubblici se non previa l'approvazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

Donne: non possono essere elette in secondo e terzo deputato all'estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

Dote. Dopo l'attivazione del codice civile austriaco debbono osservarsi anche negli atti ed affari concernenti la dote e l'aumento dotale le disposizioni del codice medésimo, senza distinzione di epoca in cui venne costituita la dote od il suo aumento: 1816, vol. I, part. 2, pag. 155.

Droghe. Si eseguiscono ogni biennio le visite ai fondachi dei venditori di droghe al minuto, ed alle farmacie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 247.

EB = EC

EBREI. Non è necessaria la difesa fiscale, nè l'intervento d'un rappresentante politico allorchè trattasi dello scioglimento di un matrimonio fra persone ebree: 1817, vol. I, part. 2, pag. 25.

— È riservato al governo il determinare nei casi in cui i genitori ebrei si oppongano al cristiano battesimo dei loro figli: 1817, vol. II, part. 1, pag. 221.

— Indicazione dei giorni nei quali non possono essere citati in giudizio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 350.

— Disposizioni intorno diverse concessioni a quelli di Mantova in ordine ai loro matrimonj ed attestazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 198.

— In generale non possono essere citati in giudizio nei loro giorni festivi, nè far parte, tuttochè possidenti, dell'amministrazione comunale, nè coprire pubblici impieghi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 199.

ECCLESIASTICI È riservata al sovrano la nomina alle dignità ecclesiastiche, eccettuata quella di cappellani corali e di mansionarj, che è devoluta agli ordinarj: 1817, vol. I, part. 1, pag. 97.

— Le procedure criminali contro individui ecclesiastici vengono partecipate dalle prime istanze all'ordinario diocesano e all'imperiale regio tribunale d'appello generale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 19.

— Sono esclusi dall'ufficio di sostituti ai deputati all'amministrazione comunale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 220.

ECCLESIASTICI: in quali casi possono sostenere le incumbenze amministrative comunali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 243.

— In mancanza di cappellani militari sono obbligati gli ecclesiastici del luogo di provvedere gratuitamente in via sussidiaria alla cura spirituale del militare: 1818, vol. I, part. 2, pag. 304.

— (beni). I subeconomi hanno l'incarico di assistere alle aste e ai contratti di beni ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

V. *Patrimonj ecclesiastici. Corporazioni ecclesiastiche.*

EDITORI di opere. V. *Letterati.*

EDITTI. Norme da osservarsi per l'inserzione nei pubblici fogli d'altra provincia della monarchia o d'altro regno di qualche pubblicazione o citazione edittale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 211.

— I soli editti espressamente contemplati dalle leggi veglianti potranno d'ora innanzi essere pubblicati dalle prime istanze: 1817, vol. I, part. 2, pag. 217.

EDUCAZIONE. È confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri di educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

V. *Istituti. Collegi di educazione.*

EFFETTI erariali. È proibita la compra di quelli che appartengono ai disertori austriaci o bavari: 1815, part. 1, pag. 165.

— È parimente proibita la vendita e la compra di quelli di abbigliamento delle guardie di finanza e delle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

V. *Militari effetti.*

EFFETTI preziosi ritrovati. V. *Tesoro.*

EMBLEMI. V. *Stemmi.*

EMIGRAZIONI. Norme per coloro che a termini del trattato di Parigi volessero trasferire il loro domicilio in altro stato: 1816, vol. I, part. 1, pag. 373.

V. *Sudditi austriaci.*

EPIZOOZIA. Istruzioni sull' esecuzione dei regolamenti intorno alle bestie bovine infette di epizoozia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 75.

ERARIO regio. Norme onde regolare il concorso di esso nelle spese dei cancellieri distrettuali: 1817, vol. II, part. 2, pag. 325.

EREDITA'. Reversali *de observando reciproco* da prodursi dagli esteri cui si devolvesse un' eredità negli stati austriaci: 1817, vol. II, part. 2, pag. 314.

— Prescrizioni per la stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio: 1817, vol. II, part. 2, pag. 318.

V. *Albinaggio.*

ESATTORIE. Avvertenze onde procurare il miglioramento dei contratti per le esattorie comunali: 1818, vol. II, part. 2, pag. 581.

— Le cauzioni degli esattori sono destinate soltanto ad assicurare ai comuni ed all' erario l' incasso delle imposte esclusivamente dall' obbligazione per altri oggetti: 1818, vol. II, part. 1, pag. 241.

— Sono permessi i contratti per le esattorie in semplice scrittura privata: 1817, vol. I, part. 2, pag. 72.

V. *Ricevitorie.*

ESATTORI delle imposte. V. *Imposte.*

ESENZIONE dalle tasse giudiziarie: come si accorda dai tribunali: 1816, vol. I, part. 2, pag. 39.

V. *Tasse giudiziarie.*

ESPORTAZIONI. È provvisoriamente vietata quella dei grani all' estero: 1814, pag. 163; 1816, vol. II, part. 1, pag. 412.

ESPORTAZIONI. È proibita quella degli oggetti preziosi di scienze, lettere ed arti se non mediante permesso del governo: 1815, part. 1, pag. 23.

— È tolto il divieto dell'esportazione di diversi generi fra le antiche e le nuove provincie austriache: 1817, vol. I, part. 1, pag. 67.

— È permessa l'esportazione del lino greggio dalle altre provincie austriache al regno lombardo-veneto. Tassa tanto su di esso che sul lino pettinato: 1817, vol. I, part. 1, pag. 71.

— Similmente quella dello zolfo da tutte le provincie della monarchia. Tariffa del dazio pel commercio di esso coll'estero: 1817, vol. I, part. 1, pag. 111.

— È libera l'esportazione del riso: 1818, vol. I, part. 1, pag. 12.

— Similmente quella delle granaglie. V. *Grani.*

— È proibita quella delle armi. V. *Armi.*

ESTERI stati. V. *Stati esteri.*

ESTIMATI. Non può sostenere la carica di deputato all'amministrazione comunale un estimato sottoposto alla vigilanza della polizia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 203.

— Le procure degli estimati per farsi rappresentare nei convocati generali devono esser trascritte in carta bollata: 1817, vol. II, part. 2, pag. 254.

— A chi compete la prerogativa di primo estimato tra fratelli indivisi ed altri compossessori: 1817, vol. II, part. 2, pag. 401.

ESTIMO. V. *Estimati.*

— (deputati all'). V. *Deputati.*

— (trasporti d'). V. *Trasporti d'estimo.*

ESTRAZIONE. V. *Esportazioni.*

FABBRICERIE. Istruzioni ai subeconomi per l'esame dell'amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spiegazione delle module per lo stato attivo e passivo: 1816, vol. II, part. 2, pag. 260.

FABBRICIERI. Sono incompatibili le funzioni di fabbriciere con quelle di deputato all'estimo e di di lui sostituto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 203.

— Sono risponsabili di qualunque danno o negligenza nella custodia ed amministrazione delle proprietà spettanti a cause pie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 362.

FABBRICHE. È permesso ai proprietarj di fabbriche di erigere e tenere dei depositi nelle antiche provincie della monarchia per lo spaccio dei prodotti delle medesime: 1818, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Le delegazioni provinciali hanno la facoltà di concedere o denegare l'erezione di fabbriche e stabilimenti compresi nella prima classe del decreto 16 gennajo 1811: 1818, vol. II, part. 2, pag. 285.

FARMACIE. Sussiste l'obbligo delle visite biennali delle farmacie e dei fondachi dei venditori di droghe al minuto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 247.

FARMACISTI. Nuove discipline per la loro nomina e promozione agli spedali civili e ad altri stabilimenti di beneficenza pubblica: 1818, vol. I, part. 2, p. 285.

FEDECOMMESSI. Conferma dei fedecommessi e dei maggioraschi conceduti dal cessato governo, ed istituzione dei nuovi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 229.

FEDI di miserabilità. V. *Miserabilità.*

FERIE scolastiche. Come si regolano le ferie nelle pubbliche scuole, nei licei e nelle università: 1818, vol. II, part. 2, pag. 586.

FERITE. V. *Chirurghi.*

FERRO ed acciajo. Tariffa pel dazio d'importazione ed esportazione di diverse manifatture di ferro, acciajo ed altro: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.

FESTE. Norme per la santificazione delle feste: 1814, pag. 160.

— Da ballo venali. Disposizioni di polizia sulle medesime: 1817, vol. I, part. 2, pag. 13.

FEUDI. I possessori attuali di beni o redditi feudali nel regno lombardo-veneto sono tenuti di farne la denunzia entro quattro mesi al rispettivo governo: 1818, vol. II, part. 1, pag. 147. — Il termine suddetto comincerà a decorrere col 15 luglio 1818: *ivi*, pag. 150.

FIERE. Non possono tenersi senza speciale permesso del governo quelle che durano più di un giorno, finchè continua il morbo petecchiale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 223.

— Il passaporto per le antiche provincie ereditarie della monarchia è limitato unicamente per portarsi alle fiere nelle provincie medesime con merci non proibite: 1818, vol. I, part. 2, pag. 284.

FIERE (belve). Premj assegnati agli uccisori dei lupi e degli orsi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 143.

FIGLI illegittimi: non possono essere adottati dai loro genitori: 1816, vol. I, part. 1, pag. 215.

FIGLI abbandonati in Milano: saranno rimandati ai comuni cui appartengono: 1817, vol. I, part. 2, pag. 164.

V. *Pupilli.*

FILANDE di seta. Discipline sanitarie onde prevenire lo sviluppo del morbo petecchiale nelle filande: 1817, vol. I, part. 2, pag. 230.

FILATI di cotone. V. *Cotone.*

FINANZA. Il signor *Barbò* è incaricato del portafoglio del ministero delle finanze: 1814, pag. 6.

— Cessa il registro degli atti e contratti: 1814, pag. 10.

— Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj consumo: 1814, pag. 10.

— Similmente quelle dei prezzi di vendita de' sali e tabacchi: 1814, pag. 10.

— Similmente al solo terzo quelle del dazio sulle derrate coloniali: 1814, pag. 11.

— Nuova tariffa del prezzo di vendita dei sali: 1814, pag. 40.

— Simile dei tabacchi: 1814, pag. 49.

— Simile dei dazj consumo nei comuni murati: 1814, pag. 41.

— Simile nei comuni e territorj aperti: 1814, pag. 135.

— È abolita la tassa su le arti e i mestieri: 1814, pag. 17.

— È ridotta alla metà la tassa sulla posta delle lettere: 1814, pag. 21.

— Sono modificate le tariffe generali delle dogane: 1814, pag. 46.

— Linee daziarie sul Mincio e sul Ticino: 1814, pag. 54.

— È ripristinata l'intendenza di Lodi: 1814, pag. 57.

— La tassa personale del 1814 sarà pagata sul piede di quella del 1813: 1814, pag. 58.

FINANZA. La facoltà del deposito delle merci nelle dogane è rimessa in vigore: 1814, pag. 59.
— Tariffa del dazio d'entrata ed uscita del rame: 1814, pag. 69.
— È abolita la tassa dell'uno per cento sui capitali, e sono indennizzati quelli che l'hanno già pagata: 1814, pag. 71.
— La tariffa del 1803 sul dazio d'entrata delle diverse qualità di cappelli di lana è ripristinata: 1814, pag. 73.
— Le armi da fuoco bresciane di commercio continuano a pagare la retribuzione stabilita dal decreto 12 aprile 1808 per la verificazione delle canne e degli acciarini: 1814, pag. 74.
— Sono abolite le tasse sui libri e sulle stampe: 1814, pag. 89.
— È soppresso il ministero delle finanze, ed è eretta un'intendenza generale in Milano: 1814, pag. 100.
— La duplice linea daziaria tra il Mantovano ed il Veronese è abolita: 1814, pag. 138.
— Disposizioni daziarie sull'importazione dei prodotti e delle manifatture del regno lombardo-veneto negli altri stati austriaci, e viceversa: 1815, part. 1, pag. 133.
— Sono d'obbligo i certificati di nazionalità delle merci che si fanno circolare: 1815, part. 1, pag. 134.
— Indicazione delle merci di cui è permessa l'introduzione: 1815, part. 1, pag. 135.
— Cessa l'intendenza generale delle finanze, ed è concentrata nell'imperiale regio governo, diviso d'ora innanzi in due sezioni, la direzione superiore di tutti i rami camerali e di finanza: 1816, vol. I, part. 1, pag. 231.

FINANZA. Tariffa dei diritti di dazio nel commercio dello zolfo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 111.

— Discipline sul commercio del ferro, dell'acciajo, del piombo, ecc. e delle relative manifatture. Tariffa dei diritti di dazio: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.

— Tariffa per la vendita dei sali in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 120.

— Simile pei tabacchi: 1817, vol. I, part. 1, pag. 122.

— È permessa anche per mare l'importazione delle mercanzie nazionali delle antiche provincie austriache ed illiriche: 1817, vol. II, part. 1, pag. 149.

— È permessa l'esportazione delle armi da fuoco e da taglio: 1817, vol. II, part. 1, pag. 152.

— A quali pene soggiacciono i mugnaj che trasportano farine senza i voluti ricapiti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 321.

— Tariffa del dazio d'importazione ed esportazione del rame: 1817, vol. II, part. 1, pag. 223.

— Simile per le sete, le lane e pei cotoni. Discipline relative: 1817, vol. II, part. 1, pag. 226.

— Disposizioni sul commercio de' suddetti generi di proibita introduzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 320.

— È applicato alle provincie lombarde il disposto dall'art. 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere di proibita importazione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 203.

— Tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita dei filati di cotone. Discipline relative: 1818, vol. II, part. 1, pag. 210.

— Similmente delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili: indicazione di quelle proibite: 1818, vol. II, part. 1, pag. 245.

FINANZA. Tariffa di tutte le specie di sapone e degli articoli componenti il sapone d'olio: 1818, vol. II, part. 1, pag. 248.

— Similmente dei vini e liquori. Discipline sul commercio e sull'interna circolazione di questi generi: indicazione di quelli posti fuori di contrattazione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 216.

— Discipline sulla libera circolazione nel regno lombardo-veneto e nel Tirolo delle merci forestiere di seta, lana e cotone che fossero state legittimamente introdotte in altra delle dette provincie: 1818, vol. II, part. 1, pag. 268.

— Simili sul commercio del lino, della canapà e dei relativi filati e manifatture. Tariffa dei dazj di entrata e d'uscita: 1818, vol. II, part. 1, pag. 296.

— (contravvenzioni di). Sono posti in libertà i detenuti e condannati per contravvenzioni alle leggi di finanza: 1814, pag. 12.

— È rimesso in vigore il decreto 25 agosto 1809 risguardante le processure giudiziali in materia di contrabbando o di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti di finanza: 1816, vol. II, part. 2, pag. 201. — Continua ad essere sospeso nella parte che risguarda l'esenzione dalle tasse: *ivi*, pag. 239.

— Le autorità giudiziarie si atterranno al cap. XXXVIII del regolamento del processo civile nella decisione delle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza: 1817, vol. I, part. 2, pag. 144.

— Discipline sulla procedura in grado d'appello nelle cause di contrabbando: 1817, vol. II, part. 2, pag. 309.

— Sono da trattarsi avanti i tribunali civili le contravvenzioni per parte dei militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 12.

FINANZA. L'arresto di un ispettore o di altro individuo della forz'armata di finanza viene immediatamente notificato dai tribunali all'autorità finanziera: 1818, vol. I, part. 2, pag. 55.

— Le cause interessanti la finanza ed il demanio devono essere trattate avanti i tribunali di prima istanza coll'intervento dell'ufficio fiscale o di patrocinatore sostituito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 367.

— (casse di). Modo di assicurare ai soldati supplenti la percezione delle somme pagate dai loro supplìti a queste casse: 1818, vol. II, part. 2, pag. 318.

— (cassieri di): ricevono i depositi giudiziali e pupillari eccedenti le lire 300: 1816, vol. I, part. 2, pag. 17 - 1818, vol. II, part. 2, pag. 468.

— (guardie di). È proibita la vendita degli effetti di vestiario delle guardie di finanza e delle carceri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 70.

— Godono del privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 10.

V. *Guardie di finanza.*

— (magazzinaggio di). All'attuale tassa è sostituito un nuovo metodo di magazzinaggio delle merci nelle dogane: 1817, vol. II, part. 1, pag. 185.

V. *Magazzinaggio.*

— (bolli di). Proibizione della vendita de' bolli che si staccano dalle pezze di merci: saranno però ricevuti dall'imperiale regia zecca contro pagamento di centesimi 15 per ogni cento: 1818, vol. II, part. 1, pag. 206.

FIRME. Non sono da riconoscersi per validi gli atti che provengono da paesi esteri, ove risiede un ambasciatore od un agente austriaco, se non sono

muniti delle loro firme: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

V. *Legalizzazione delle firme.*

FIRME de' notaj. V. *Notaj.*

FISCO (atti del). Quelli da presentarsi agli uffici giudiziarj sono esenti da bollo: 1816, vol. I, part. 2, pag. 48.

— L'imperiale regio ufficio fiscale è esente dal pagamento delle tasse giudiziarie; 1817, vol. II, part. 1, pag. 330.

— Quali spese gli si devono compensare nelle cause d'amministrazione erariale e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

FITTI. Del riparto dei fitti sui fondi di un beneficio vacante. Metodo da seguirsi dai periti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 17.

FIUME (città). Erezione di un nuovo tribunale di appello in Fiume: 1817, vol. II, part. 2, pag. 368.

FIUMI. V. *Adda. Muzza.*

FOGLI pubblici. Discipline per l'inserzione nei pubblici fogli di altra provincia dello stato o di altro regno di qualche pubblicazione o citazione edittale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 211.

FONDAZIONI pie. V. *Beneficenza pubblica.*

FONDIARIA. V. *Imposizioni dirette.*

FONDO d'ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*

FORESTIERI. È loro interdetto il commercio dei grani: 1816, vol. II, part. 1, pag. 412.

V. *Albinaggio.*

FRANCESCO Giuseppe Carlo, principe, figlio di S. M. la duchessa di Parma, nominato *Duca di Reichstadt:* 1818, vol. II, part. 1, pag. 196.

FRANCHI muratori. Le logge dei così detti franchi muratori e le altre adunanze segrete sono abolite: 1814, pag. 123.

FRANCIA. Proroga del termine all'insinuazione dei crediti di sudditi austriaci verso il governo francese: 1815, part. 1, pag. 17.

— Nuova proroga all'insinuazione di cui sopra. Decade da ogni diritto chiunque manca all'insinuazione nel termine stabilito: 1816, vol. II, part. 2, pag. 181.

— Istruzioni per eseguire l'insinuazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 189.

— Disposizioni prese dal governo francese e dalla commissione austriaca in Parigi pel pagamento dei debiti compensabili a termini dei trattati: 1817, vol. I, part. 1, pag. 78.

— Sono annullati i boni emessi dalla cassa d'ammortizzazione presso il monte del cessato regno d'Italia a favore del tesoro francese: 1817, vol. I, part. 1, pag. 126.

— I creditori verso il governo francese non debbono rivolgersi alle case di commercio *Gautard e Rothschild* di Francoforte pel conseguimento del loro avanzo se prima non consti della seguita liquidazione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 166.

— Norme per conseguire il pagamento de' crediti verso il governo francese dopo seguita la liquidazione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 217.

— Le spese occorrenti per la liquidazione dei crediti de' privati verso la Francia sono a carico dello stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 462.

— Convenzione relativa all'esame dei riclami ed alla liquidazione definitiva dei crediti verso il governo francese. V. *Crediti, ecc.*

FRATNICH (De) presidente del tribunale d'appello in Venezia: è promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 435.

FRIMONT (generale barone di). Sua nomina in comandante generale militare nelle provincie venete: 1818, vol. II, part. 2, pag. 606.

FUNZIONARJ pubblici che viaggiano per affari d'ufficio: come sono indennizzati delle spese che incontrano. Tariffa delle competenze: 1816, vol. II, part. 2, pag. 153.

— È riservato a S. M. il decidere di caso in caso sul reimpiego de' pubblici funzionarj processati criminalmente o dimessi per cattive azioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 274.

FUNZIONI sacre. Sono incaricati i suheconomi di provvedere alle medesime in caso di mancanza del beneficiato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

— Si permettono come in passato, attesa la cessazione del tifo petecchiale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 454.

FUOCHI artificiali. È proibito lo sparo delle armi da fuoco, dei razzi ed altri oggetti di fuoco artificiale nelle città e nei luoghi abitati: 1816, vol. I, part. 2, pag. 78.

FURTO od infedeltà (delitto di). V. *Giustizia punitiva*.

GAILLARD. È accordato l'*exequatur regium* alla sua nomina in console francese a Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 528.

GALIZIA. Per le cause di cambio e commerciali viene attivato il regolamento giudiziario della Galizia: 1817, vol. I, part. 1, pag. 87.

GAZZELLE. V. *Carugole*.

GAZZETTE. Al *Giornale italiano* ed al *Corriere milanese*, che si dichiarano soppressi, è sostituita la *Gazzetta di Milano*: 1815, part. 2, pag. 697.

GENDARMERIA. I comandanti ricevono nei rispettivi circondarj le personali dichiarazioni dei militari muniti di permesso di assenza: 1816, vol. I, part. 2, pag. 51.

— È mantenuto in vigore il regolamento portante l'obbligo ai comuni di fornire l'alloggio ai gendarmi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Compete ai gendarmi in servizio fuori della propria residenza l'indennizzazione di un carantano al giorno per l'alloggio ritenuto a carico degli abitanti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 377.

— È conservato in attività e per servigio dello stato il corpo della gendarmeria: 1817, vol. II, part. 1, p. 238.

— Sua organizzazione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 243.

— Dipende esclusivamente dalla giurisdizione militare: 1817, vol. II, part. 2, pag. 429.

— In nessun caso dev'essere assoggettata alla giurisdizione civile: 1818, vol. I, part. 1, pag. 47.

GENDARMERIA. Disposizioni sullo stabile suo alloggiamento: 1818, vol. I, part. 2, pag. 57.

— Riceve le sue competenze dalla cassa di guerra: vol. I, part. 2, pag. 175.

— È richiamato in vigore il regolamento 1.° dicembre 1813 sul pagamento delle guardie comunali prese dalla gendarmeria in proprio sussidio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 177.

— Gli atti preliminari di esame istituiti contro i gendarmi devono essere dalle autorità civili e giudiziarie trasmessi alle militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 197.

— Le spese pei gendarmi malati sono a carico del reggimento: 1818, vol. I, part. 2, pag. 233.

— I comuni sono in obbligo di aumentare un letto, e due i capoluoghi di provincia per comodo dei gendarmi che dovessero pernottarvi per un servizio straordinario: 1818, vol. I, part. 2, pag. 351.

— Come si regolano i conti relativi all'alloggio delle brigate e dei posti stabili della gendarmeria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 378.

GENERI: è permessa l'esportazione fra le antiche e le nuove provincie austriache di diversi generi e derrate: 1817, vol. I, part. 1, pag. 67.

GERLACH Giuseppe. V. *Privative.*

GIORNALE italiano. V. *Gazzette.*

GIORNALIERI. Le delegazioni provinciali comunicano la nota del valor medio delle mercedi dei giornalieri, del prezzo delle derrate e degli oggetti di commercio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 223.

GIUBILAZIONE. V. *Impiegati.*

GIUDICATURE ed istanze politiche. Norme per esse nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio dei delitti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 404.

GIUDICATURE di pace: sono incaricate come autorità politiche delle funzioni demandate dal codice delle gravi trasgressioni politiche alle autorità locali e provinciali: 1815, part. 3, pag. 1078.

— Conoscono delle contravvenzioni ai precetti politici: 1816, vol. I, part. 1, pag. 212.

— Eseguiscono le visite e gli atti delle procedure criminali nei rispettivi circondarj, salvi i casi d'importanza, in cui vengono commesse con ordine del presidente dei rispettivi tribunali al dipendente consesso processante: 1816, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Gli appuntamenti avanti di esse prima dell'attivazione dell'odierno sistema giudiziario sortono l'effetto di convenzione giudiziale. I giudici di pace continuano ad accordare sequestri assicurativi sovra oggetti deperibili fino alla concorrenza di lire 600 italiane: 1816, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Conoscono provvisoriamente anche dopo il 2 marzo 1818 delle gravi trasgressioni politiche e di altre contravvenzioni alle leggi: 1818, vol. I, part. 1, pag. 41.

GIUDIZIARIA organizzazione. Tabella dei tribunali e delle preture, e del rispettivo distretto giurisdizionale nelle provincie lombarde: 1816, vol. I, part. 1, pag. 19.

— Altra delle concentrazioni che vanno a seguire colla nuova organizzazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 151.

GIUDIZJ delegati militari. Ne è istituito uno presso l'imperiale regio comando generale militare: 1816, vol. I, part. 1, pag. 30.

— Misti. Si pubblicano i decreti aulici 20 agosto 1784 e 17 ottobre 1794 relativi alle cause vertenti innanzi questi giudizj: 1818, vol. I, part. 2, pag. 117.

GIUDIZIO statario: è attivato in diverse provincie della Lombardia contro i rei d'aggressione e d'assassinio: 1816, vol. I, part. 1, pag. 2.

— Procede anche contro le persone appartenenti allo stato militare: 1816, vol. I, part. 2, pag. 22.

GIUOCHI d'azzardo: sono proibiti in qualunque siasi luogo delle provincie di Lombardia: 1815, part. 3, p. 1057.

— Di commercio: sono proibiti nelle pubbliche officine, se non previa autorizzazione della polizia: 1816, vol. II, part. 2, pag. 198.

— È proibito ovunque il giuoco del camuffo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 185.

— Le licenze emesse per giuochi non proibiti, che non siano rivestite del bollo, verranno ritirate, e se ne sostituiranno altre regolarmente bollate: 1817, vol. II, part. 2, pag. 260.

GIUOCO del lotto. Regolamento generale e tariffa: 1817, vol. II, part. 1, pag. 154.

— (carte da). Pubblicazione ed attivazione della patente sovrana 15 marzo 1818 sulla fabbricazione, vendita e bollo delle carte da giuoco: 1818, vol. I, part 1, pag. 98.

GIURISDIZIONE delle preture urbane di Milano: 1818, vol. I, part. 2, pag. 157.

— Civile. In quali casi i militari in permesso sono soggetti alla giurisdizione civile: 1817, vol. I, part. 2, pag. 172.

— Volontaria ed onoraria. Risoluzioni diverse dell'imperiale regio tribunale d'appello in questa materia: 1816, vol. I, part. 2, pag. 7.

V. *Atti di volontaria giurisdizione.*

GIUSTIZIA civile e punitiva. Legge transitoria o siano disposizioni di procedura che precedono l'attivazione del nuovo sistema giudiziario: 1815, part. 3, p. 1121.

GIUSTIZIA civile e punitiva. Norme per le prime istanze nell' amministrazione della giustizia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 13.

V. *Processura. Tribunali. Tasse giudiziarie.*

GIUSTIZIA civile. Si dichiarano soppresse le processure e annullate le sentenze contro individui delle provincie lombarde al servizio o rimasti negli stati austriaci, russi o britannici, e sono rilasciati ai medesimi i loro rispettivi beni: 1814, pag. 75.

— Risoluzioni diverse dell' imperiale regio tribunale d'appello sulla volontaria ed onoraria giurisdizione: 1816, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Incumbenze del giudice pupillare dirette a provvedere al mantenimento dei pupilli e figli derelitti, aventi i genitori in carcere o condannati: 1816, vol. II, part. 2, pag. 225.

— Gli appuntamenti stipulati avanti i giudici di pace prima dell' odierno sistema giudiziario sortono l' effetto di convenzione giudiziale: 1816, vol. I, part. 1, pag. 12.

V. *Giudici di pace. Sequestri.*

— La revisione delle cause che emanano dai tribunali di giustizia in Lombardia dal giorno dell'attivazione del codice civile in avanti spetta al supremo tribunale di giustizia in Vienna: 1816, vol. I, part. 2, pag. 16.

— A quali autorità spetta la confezione degl' inventarj giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 36.

— Discipline da praticarsi nell' edizione ed esecuzione delle sentenze emanate sotto il cessato sistema giudiziario: 1816, vol. II, part. 2, pag. 125.

— Regolamento per gli affari giudiziali in concorso delle autorità e dei sudditi del regno d' Ungheria e di Transilvania: 1818, vol. I, part. 1, pag. 67.

Giustizia punitiva. È sospesa la pena della berlina alle donne e pei crimini pei quali viene inflitta la sola pena della reclusione: 1814, pag. 19.

— Sono sciolti i detenuti e condannati per delitti in materia di coscrizione, di contrabbando e di opinioni politiche: 1814, pag. 12.

— I delitti o le gravi trasgressioni di polizia, che fanno perdere l'impiego, privano il pensionato anche della pensione: 1815, part. 3, pag. 1056. — Tale disposizione si estende anche alle mogli ed ai figli dei pensionati: *ivi*, pag. 1069.

— Per conoscere dei delitti di omicidio con furto e di aggressione armata mano sono costituite in corti speciali le corti di giustizia di diversi dipartimenti: 1815, part. 3, pag. 1054.

— La corte speciale straordinaria creata col decreto 31 marzo 1815 per conoscere degli attentati contro la sicurezza dello stato è soppressa: 1815, part. 3, pag. 1067.

V. *Corti speciali.*

— È abolita la pena delle percosse stabilita nel codice dei delitti: 1815, part. 3, pag. 1076.

È attivato il giudizio statario in diverse provincie della Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 2.

— Il cav. *Carlo Bellani* è nominato alla carica di presidente del giudizio statario: 1817, vol. II, part. 2, pag. 347.

— La procedura ed il giudizio in punto di usura appartengono alle autorità politiche: 1817, vol. II, part. 2, pag. 390.

— È annullata la pena della degradazione civica pei delitti posteriori all' attivazione del codice penale austriaco, ed è sostituita la pena del carcere pei delitti anteriori: 1817, vol. II, part. 2, pag. 402.

GIUSTIZIA punitiva. Sotto la denominazione di delitto di omicidio si comprende anche il delitto d'uccisione: 1816, vol. I, part. 2, pag. 2.

— Le procedure criminali contro ecclesiastici vengono dalle prime istanze e dalle giudicature di pace partecipate all'ordinario diocesano o all'imperiale regio tribunale d'appello generale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 19.

— Le prime istanze criminali trasmettono alla delegazione provinciale rispettiva le sentenze contemplate dal § 454 del codice dei delitti coi personali connotati del sentenziato: 1816, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Quali cautele siano da praticarsi sulle carte di credito pubblico equivalenti alla moneta in caso d'inquisizione per falsificazione: 1816, vol. I, part. 2, pag. 26.

— Disposizioni sull'intervento di due probi uomini alle procedure criminali nella qualità di assessori ai costituti sommarj ed articolati: 1816, vol. I, part. 2, pag. 30. — Requisiti di cui debbono essere muniti i suddetti due assessori: *ivi*, vol. II, part. 2, pag. 210.

— Il loro intervento si estende anche negli esami dei testimonj: 1816, vol. II, part. 2, pag. 370.

— Non è ammissibile la rinuncia dei tre giorni che il codice dei delitti accorda all'inquisito prima dell'ultimo costituto: 1816, vol. I, part. 2, pag. 32.

— I tribunali non possono accordare o promettere l'impunità, analogamente a quanto è disposto dal § 368 del codice dei delitti: 1816, vol. I, part. 2, pag. 77.

— Indicazione dei casi e dei delitti pei quali è comminata la pena di morte: 1816, vol. II, part. 1, p. 402.

GIUSTIZIA punitiva. I tribunali sono d'ora innanzi in obbligo di rimettere all' ufficio di polizia tanto i condannati da spedirsi alle case di castigo, quanto i detenuti da rilasciarsi per mancanza di prove legali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 129.

— I giudici di pace fanno eseguire il confronto personale dei disertori imputati di qualche delitto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 222.

— È di competenza delle autorità politiche la procedura contro i delatori d'armi proibite: 1817, vol. I, part. 1, pag. 44.

— La disposizione del § 442 del codice penale è riferibile anche al delitto di seduzione all' abuso d'ufficio caratterizzato nell' antecedente § 89., ancorchè la seduzione non abbia avuto alcuno dei divisati effetti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 27.

— Discipline per facilitare la spedizione delle cause criminali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Le disposizioni dei §§ 199 e 200, part. 1 del codice dei delitti sono applicabili anche ai genitori e parenti che accolgono un disertore: 1817, vol. I, part. 2, pag. 117.

— Gli atti processuali debbono essere scritti in carattere corretto e leggibile: 1817, vol. II, part. 2, pag. 424.

— Il favore accordato dai §§ 2, lett. *d*, e 168, part. 1, e 213, part. 2 del codice dei delitti non debbe estendersi ai complici quando non vi concorrano gli stessi motivi: 1817, vol. II, part. 1, pag. 324.

— Le giudicature di pace conoscono anche dopo il 2 marzo 1818 delle gravi trasgressioni politiche e delle altre contravvenzioni, il cui giudizio è devoluto alle giudicature: 1818, vol. I, part. 1, pag. 41.

GIUSTIZIA punitiva. Dell'applicazione della pena di venti anni di prigionia a senso dei §§ 430 e 431 del codice penale: 1818, vol. I, part. 1, pag. 49.

— Pene applicabili ai contravventori alle leggi sulle armi proibite: 1818, vol. I, part. 1, pag. 54.

— È accordato alle guardie di finanza il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 10.

— Qualunque furto od infedeltà cessa di essere un delitto quando ne è risarcito per intero il danno prima che sia a cognizione della magistratura, e ciò anche pel complice in quanto riguarda il danno da lui cagionato e risarcito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 53.

— Le preture disimpegnano tutte le ispezioni tracciate dal cap. 2, sez. 2 del codice penale, che hanno per oggetto l'investigazione dei delitti e dei delinquenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 153.

— Quando la confessione avanti un giudizio civile formi la prova legale del fatto confessato: 1818, vol. I, part. 2, pag. 156,

— L'indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio è determinata dai tribunali criminali: 1818, vol. I, part. 2, pag. 188.

— Le autorità giudiziarie di Sassonia corrispondono *ex officio* colle magistrature austriache in oggetti criminali. Quest'ultime sono esenti dai diritti di tassa e porto di posta: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

— I pubblici funzionarj dimessi per cattive azioni o perchè criminalmente processati non possono essere riammessi che per decisione parziale di S. M.: 1818, vol. I, part. 2, pag. 274.

GIUSTIZIA punitiva. La croce d'onore metallica dell'armata si perde nei casi di condanna al carcere duro o durissimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 401.

— Come debbano contenersi le giudicature e le istanze politiche nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio dei delitti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 404.

— Il prodotto delle multe contemplate nel § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d'ora innanzi disposto a beneficio dei poveri del luogo dove fu commesso il delitto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 455.

— Eccitamento alle autorità criminali pel sollecito disbrigo delle numerose inquisizioni pendenti avanti le nuove prime istanze e le preture: 1818, vol. II, part. 2, pag. 502.

V. *Percosse. Disertori.*

GOVERNO. Nomina dei membri della reggenza del governo provvisorio: 1814, pag. 3. — Si dichiara in attività, pag. 5. — È confermata dai collegi elettorali, pag. 8. — È aumentata di altri sette membri, pag. 14. — È confermata in uno con tutti i pubblici funzionarj dal commissario imperiale signor marchese *Annibale Sommariva* nell'atto di prendere possesso del territorio del regno, pag. 18.

— Annuncia l'ingresso delle armate delle alte potenze alleate nel territorio italiano: 1814, pag. 22.

— Nomina di S. E. il feld-maresciallo conte di *Bellegarde* in commissario plenipotenziario nelle provincie del già regno d'Italia. Riconferma esso la reggenza del governo provvisorio, di cui assume la presidenza, e tutti i funzionarj pubblici in via però provvisoria: 1814, pag. 52.

GOVERNO, Indicazione dei dicasteri e delle autorità dipendenti dalla reggenza: 1814, pag. 111.

— È annunciata la pace sottoscritta a Parigi, e l'aggregazione definitiva del territorio lombardo all'impero d'Austria: 1814, pag. 60.

— Similmente la formazione del regno lombardo-veneto e la futura nomina di un vicerè: 1815, part. 1, pag. 45.

— Circoscrizione territoriale, stemmi ed amministrazione del regno lombardo-veneto: 1814, pag. 52.

— Gl' Italiani naturalizzati, domiciliati ed impiegati in paese estero sono tenuti di rientrare, ad eccezione degl'impiegati civili: 1815, part. 1, pag. 62.

— Instituzione ed organizzazione delle congregazioni centrali e provinciali del regno: 1815, part. 1, pag. 67.

— Nomina dell'imperiale regio governo, il quale succede alla reggenza provvisoria. Il signor conte di *Saurau* ne è il presidente, ed il signor conte *Mellerio* il vicepresidente: 1816, vol. I, part. 1, pag. 1.

— Il territorio del governo di Lombardia è diviso in nove provincie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Rango delle singole provincie del governo di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 219.

— È concentrata nel consiglio di governo la direzione superiore di tutti i rami camerali di finanza. Il consiglio di governo è diviso in due sezioni, politica e di finanza: 1816, vol. I, part. 1, pag. 231.

— È vietata la comunicazione alle parti degli atti interni d'ufficio: 1816, vol. II, part. 2, pag. 208.

— Indicazione degli studj necessarj per chi aspira alla carriera degl'impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

GOVERNO. Nomina del signor conte *Giulio* di *Strassoldo* alle funzioni di presidente, e del sig. conte *Giucciardi* a quella di vicepresidente dell' imperiale regio governo di Lombardia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

— Quando un' autorità trovasi nel caso di doverne consultare un' altra d' egual rango, la richiedente deve sempre comunicare all' altra i proprj divisamenti e le proprie proposizioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 56.

GOVERNO francese. Suoi debiti verso i sudditi di S. M. I. R., e pagamento di essi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 178, 181 e 205.

V. *Francia.*

GOVERNO del Tirolo e del Vorarlberg. Nomina di sua eccellenza il signor conte di *Chotek* in vicepresidente di questo governo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 359.

GRAN dignitarj del regno. Loro nomina: 1816, vol. I, part. 1, pag. 39.

GRAN maestro delle cerimonie. Questa carica è aggiunta a quella de' gran dignitarj, e vi è nominato il signor don *Luigi Settala*: 1816, vol. I, part. 1, pag. 226.

GRANAGLIE. Ne è provvisorlamente proibita l' esportazione all' estero: 1814, pag. 163.

— Discipline sul commercio de' grani nel circondario confinante: 1815, part. 1, pag. 148.

— Simili sull' importazione nel porto franco di Venezia del frumento, della segale e dell' avena: 1815, part. 2, pag. 710.

— È permessa l' introduzione dall' estero, senza alcun dazio, del frumento, della segale e dell'avena: 1815, part. 3, pag. 1065.

GRANAGLIE. Sarà corrisposto il premio di due terzi del valore delle granaglie che istradate all'estero saranno sorprese e confiscate: 1816, vol. I, part. 1, pag. 41.

— La vendita nel circondario di Milano si fa nel solo mercato del Broletto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 42.

— È proibito l'incaparramento di quelle dirette al mercato del Broletto in Milano: 1816, vol. I, part. 1, pag. 43.

— Ne è proibita l'estrazione dal regno, ed interdetto il commercio agl'Israeliti ed ai forestieri: 1816, vol. II, part. 1, pag. 41a.

— È dichiarato libero il commercio de' grani agl'Israeliti: 1817, vol. I, part. 1, pag. 68.

— Ne è permessa l'estrazione da tutti i punti della monarchia contro il pagamento dei dazj stabiliti nell'apposita tariffa: 1818, vol. I, part. 1, pag. 52.

— Facilitazioni per l'esportazione all'estero delle granaglie specificate nella notificazione 20 marzo 1818: 1818, vol. I, part. 1, pag. 65.

GRANI e legumi. Sono aboliti i dazj d'importazione dall'estero sulle granaglie, sui risi, legumi e patate sino a tutto ottobre 1817: 1817, vol. I, part. 1, pag. 52.

GRASCE. Sono soppressi i calmieri per la vendita delle grasce: 1817, vol. II, part. 1, pag. 169.

GRATIFICAZIONI agl'impiegati che cessano dal servizio. V. *Impiegati. Pensioni.*

GRIGIONI. Per la verificazione dei danni derivati alle famiglie dei Grigioni dalla confisca fattasi sui loro beni nella Valtellina e nelle contee di Bormio e di Chiavenna col decreto 28 ottobre 1797 dovrà farsi dai danneggiati stessi una nuova notificazione: 1816, vol. II, part. 1, pag. 391.

GUARDIE dei boschi e campestri. Quelle dei privati sono soggette al pagamento della tassa personale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 416.

— Campestri. È riattivato il regolamento 1.° dicembre 1813 sul pagamento delle guardie campestri prese in sussidio della gendarmeria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 177.

— Avanti quali autorità sono tenute prestare il giuramento: 1818, vol. II, part. 2, pag. 459.

GUARDIE di finanza. È loro accordato il privilegio del foro contemplato nel § 284 del codice delle gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 10.

— Tanto le attive che le sedentarie sono esenti dal pagamento della tassa personale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 490.

GUARDIE pel sequestro dei petecchiosi agiati. Le spese sono a carico delle rispettive famiglie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 184.

GUERRA. Il generale *Fontanelli* cessa d'avere il ministero della guerra, e ne è conservato il portafoglio al generale *Bianchi d'Adda*: 1814, pag. 37.

— È soppresso il ministero della guerra, e vi è sostituita una commissione straordinaria: 1814, pag. 118. — Nomina dei membri di essa, *ivi*.

— È sciolta la commissione straordinaria di guerra, e sono rimesse alla direzione generale di contabilità gli affari risguardanti contabilità, e tutti gli altri all'ispezione del comando generale militare: 1814, pag. 143.

— Proclama sulle operazioni ostili del re di Napoli: 1815, part. 1, pag. 35.

— (armi ed attrezzi da). Ne è proibita l'esportazione: 1815, part. 3, pag. 1066.

GUERRA. Danni cagionati da operazioni di guerra. Norme per le dimande di compenso: 1816, vol. I, part. 1, pag. 357.

— (prigionieri di). V. *Prigionieri.*

GUICCIARDI (conte). Sua nomina in vicepresidente dell'imperiale regio governo di Lombardia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

HO

HORNBÖSTEL Cristiano Giorgio di Vienna. V. *Privative.*

ILLIRIA. Erezione di questa provincia in regno. Sua amministrazione: 1816, vol. II, part. 1, pag. 399.

— Pagamento delle rendite arretrate nell' Illiria così dette *trasferte*: 1818, vol. II, part. 1, pag. 214.

IMPIEGATI. Sono annullate le procedure contro gl' impiegati civili e militari rimasti al servizio di potenze estere, e restituiti i loro beni: 1814, pag. 75.

— Sono esclusi dall' obbligo di rientrare gl' impiegati civili che trovansi in paese militarmente occupato da forza nemica: 1815, part. 1, pag. 62.

— Quelli che hanno diritto a pensione o gratificazione presenteranno entro marzo prossimo le loro petizioni legalmente giustificate: 1815, part. 1, pag. 26.

— È proibito il cedere per debiti il libretto d'assegno e le quitanze mensuali: 1815, part. 3, pag. 1074.

— Percepiscono la metà del loro stipendio tutti gl' impiegati che cessano dal servizio dal 1.° gennajo 1816 in avanti finchè ottengano altro collocamento, o sia deciso il loro trattamento di riforma: 1816, vol. I, part. 1, pag. 36.

— Proibizione di portare la divisa degl' impiegati dello stato a chi non ha la qualità d'impiegato attuale: 1816, vol. I, part. 1, pag. 369.

— Normale per l' uniforme loro accordato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 5.

— Competenze di quelli che viaggiano per affari di ufficio. Tariffe relative: 1816, vol. II, part. 2, pag. 153.

IMPIEGATI. Quando cominciano a decorrere gli appuntamenti degl'impiegati che assumono servigio: 1816, vol. II, part. 2, pag. 178.

— In quali casi competa loro il compenso delle spese di trasporto nelle traslocazioni: 1816, vol. II, part. 2, pag. 194.

— Del rango fra gl'impiegati della stessa categoria: 1816, vol. II, part. 2, pag. 196.

— È applicabile soltanto a quelli che ricevono soldo dal regio erario il regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti degl'impiegati: 1816, vol. II, part. 2, pag. 202.

— Attivazione nelle provincie dipendenti dal governo di Milano del regolamento 25 ottobre 1798 sui debiti di cui si aggravano gl'impiegati, e sul sequestro del loro soldo: 1816, vol. II, part. 1, pag. 386.

— Prescrizioni sulle anticipazioni di alcune mesate di soldo da farsi agl'impiegati: 1817, vol. I, part. 2, p. 3.

— Schiarimenti per l'applicazione del suddetto regolamento in quanto risguarda i sequestri sul salario, sulle pensioni e sugli altri assegni. In quali casi possano aver luogo i sequestri, e quali assegni ed individui ne siano assolutamente esenti: 1818, vol. II, part. 1, pag. 137.

— Pagano il diritto di pedaggio e di navigazione tanto gl'impiegati civili che militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 221.

— Senza l'approvazione superiore non possono nè accrescersi, nè gratificarsi gl'impiegati de' luoghi pii: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Metodo uniforme per conoscere le dimande di giubilazione degl'impiegati giudiziarj e degli uffici dipendenti, non che per la liquidazione del trattamento e della pensione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 346.

Impiegati. Debbono essere trattati colle basi dei regolamenti austriaci sulle normali quelli stabilmente presso gl' imperiali regj uffici organizzati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 30.

— La normale austriaca non pregiudica a quegl' impiegati cui appartenesse un trattamento maggiore in forza di quella del cessato governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 121.

— Regole pel pagamento mensuale del soldo agl' impiegati stabili ed alle loro vedove e figli orfani: 1817, vol. I, part. 2, pag. 168.

— Si notificano alle autorità superiori le variazioni tra gl' impiegati d'ufficio: 1817, vol. II, part. 2, pag. 267.

— In quali modi si prestano le volute cauzioni dagli impiegati contabili presso le casse: 1817, vol. II, part. 2, pag. 302.

— Certificati da prodursi dagli ufficiali dimessi che aspirano ad un impiego civile: 1817, vol. II, part. 2, pag. 312.

— Disposizioni sul rango degl' impiegati che vengono traslocati; 1817, vol. II, part. 2, pag. 371.

— Quelli che ottengono il traslocamento conservano il rango loro competente: 1817, vol. II, part. 2, pag. 441.

— Norme da osservarsi nel caso di dimissione o per delitto o per altre mancanze: 1817, vol. II, part. 2, pag. 406.

— Schiarimenti risguardanti la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed agli uffici dipendenti dall' imperiale regio tribunale d' appello: 1817, vol. II, part. 2, pag. 436.

— Si ritengono responsabili le autorità nelle proposizioni di soggetti a cariche ed impieghi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 450.

Impiegati. È applicata alle provincie italiane la legge vigente nelle antiche provincie della monarchia riguardo alla destituzione dei pubblici impiegati tanto per titolo di prevaricazione, quanto per somma negligenza nell' esercizio delle loro funzioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 159.

— È riservato a S. M. I. R. il decidere di caso in caso sul reimpiego dei pubblici impiegati processati criminalmente o dimessi a titolo di cattive azioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 274.

— Le delegazioni provinciali provvedono di un terzo individuo in via temporanea le cancellerie censuarie collo stipendio di 150 fiorini annui: 1818, vol. I, part. 2, pag. 270.

— Sono autorizzate le delegazioni provinciali ad ammettere od escludere le dimande degl' impiegati da esse dipendenti per ottenere dei permessi di assenza: 1818, vol. I, part. 2, pag. 376.

— Le vedove ed i figli d'impiegati civili che si trovano nel caso di domandare il trattamento normale, debbono riportare dai tribunali di prima istanza le prove del loro stato economico: 1818, vol. II, part. 1, pag. 209.

— Non avranno diritto a pensione o provvigione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati che all' epoca del contratto matrimonio avranno avuto un' annualità minore di fiorini 300 nelle città provinciali, e di fiorini 200 nei borghi ed altri luoghi di campagna. Quali casi sono da eccettuarsi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 495.

— Nessun impiegato può assumere le mansioni di deputato in un comune compreso nel circondario del proprio ufficio: 1818, vol. II, part. 2, pag. 467.

IMPIEGATI. Quelli che aspirano ad una promozione dovranno presentare i loro ricorsi per mezzo del dicastero cui appartengono, e rispettivamente del proprio superiore: 1818, vol. II, part. 2, pag. 513.

IMPIEGATI giudiziarj. I tribunali ed i pretori non possono assumere altri impiegati fuori di quelli in pianta stabile, degli ascoltanti ed alunni approvati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 542.

— Ai praticanti stipendiati non si accorda, venendo promossi ad un impiego con soldo, il *dietim* per l'andata alla loro destinazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 508.

IMPIEGATI delle imperiali regie delegazioni. Loro obblighi ed attribuzioni. V. *Delegazioni provinciali.*

IMPIEGHI pubblici. I delitti o le gravi trasgressioni di polizia che fanno perdere l'impiego, privano anche il pensionato della pensione: 1815, part. 3, pag. 1056.

— Tale disposizione è comune anche alle mogli ed ai figli de' pensionati: *ivi*, pag. 1069.

— Quali studj siano necessarj a chi aspira percorrere la carriera degl'impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

— Normale per le sostituzioni ad impieghi vacanti e pei compensi da accordarsi ai sostituti: 1816, vol. II, part. 2, pag. 227.

— Gli Ebrei sono esclusi da ogni impiego pubblico: 1818, vol. I, part. 2, pag. 198.

— Nelle proposizioni per impieghi di servizio inferiore sono da preferirsi i sottufficiali e soldati invalidi; 1818, vol. I, part. 2, pag. 202.

— La diversità dei soldi negl' impiegati della stessa categoria non produce fra i medesimi diversità di rango: 1818, vol. I, part. 2, pag. 203.

IMPIEGHI pubblici: danno diritto ad un estero di acquistare la cittadinanza austriaca, la quale però viene perduta colla perdita dell'impiego. Discipline in proposito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 215.

IMPIEGHI comunali. Le delegazioni provinciali hanno la facoltà di approvare le semplici sostituzioni ad impieghi nell'amministrazione comunale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 204.

— La nomina ad impieghi nell'amministrazione comunale si eseguisce nella seconda adunanza dei consigli o convocati a senso dell'articolo 122 delle istruzioni 12 aprile 1816: 1818, vol. I, part. 2, pag. 288.

V. *Pensioni civili. Contabili pubblici.*

IMPORTAZIONE delle merci. V. *Merci estere. Dogane. Dazj.*

— Dei vini. V. *Vini.*

— Delle granaglie. V. *Granaglie.*

— Dei prodotti e delle merci del regno lombardo-veneto negli altri stati austriaci, e viceversa. V. *Merci. Finanza.*

IMPOSIZIONI dirette. Quota da pagarsi nel mese di maggio 1814: 1814, pag. 26 — *Idem* in quello di giugno, pag. 39 — *Idem* in luglio, pag. 68 — *Idem* in agosto, pag. 85 — *Idem* in settembre, pag. 122 — *Idem* in ottobre, pag. 137 — *Idem* in novembre e dicembre, pag 158 — *Idem* in gennajo e febbrajo: 1815, pag. 173.

— Quote da pagarsi nei mesi di marzo e aprile 1815: 1815, part. 1, pag. 19.

— Simili pei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto: 1815, part. 1, pag. 63.

— Simili pei mesi di settembre ed ottobre: 1815, part. 1, pag. 162.

IMPOSIZIONI dirette. Quote da pagarsi nei mei di novembre e dicembre: 1815, part. 1, pag. 696.
— Si esige un aumento d'imposta pei bisogni dello stato da compensarsi ai contribuenti in diverse rate: 1815, part. 1, pag. 28.
— Altro aumento sopra le rate di luglio ed agosto: 1815, part. 1, pag. 131.
— È prorogato il privilegio ai ricevitori di alcuni comuni nel dipartimento dell' Adda per l' escussione dei debitori morosi d'imposte a tutto il 1813: 1814, pag. 77.
— Similmente in favore dei ricevitori dei comuni del distretto di Breno nel dipartimento del Serio: 1814, pag. 79.
— Similmente in favore dello scaduto ricevitore dipartimentale del Mincio: 1814, pag. 113.
— Sarà pagato un acconto dell' imposta del 1816: 1816, vol. I, part. 1, pag. 27.
— Quella del 1816 è fissata in denari 48, e la rata del secondo bimestre in centesimi 2, millesimi 5, decimi 6: 1816, vol. I, part. 1, pag. 218.
— Regolamento generale per la riscossione delle imposte. Dell' esazione per appalto; dell' esazione per amministrazione: 1816, vol. I, part. 1, pag. 336 — Delle ricevitorie provinciali: *ivi*, pag. 342. — Disposizioni transitorie: *ivi*, pag. 349.
— Quella pel 1817 è stabilita in denari 48 per ogni scudo d' estimo. Indicazione delle epoche di pagamento: 1816, vol. II, part. 1, pag. 438 e 466.
— Di alcune imposte dello stato, le quali si concede che possansi pagare o in cedole di banco, o per le picciole somme in moneta di convenzione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 35.

Introduzione di merci, ecc. V. *Importazione.*

Invalidi militari patentati. I comuni debbono manifestare a quelli tra i medesimi che hanno soldo di ritiro l'obbligo di presentarsi ai rispettivi comandi militari in occasione della visita nei mesi di giugno, luglio ed agosto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 368. V. *Militari.*

Inventarj giudiziali. A quali autorità ne competa la confezione. Disposizioni in proposito: 1816, vol. I, part. 2, pag. 36.

Invenzioni e scoperte. V. *Privative.*

Ipoteche. Sono conservati gli attuali uffici. Metodo d'inscrizione degli atti e contratti: 1816, vol. I, part. 1, pag. 220.

— È sospesa fino ad ulteriore governativa disposizione la decorrenza del termine del decennio stabilito per la rinnovazione delle inscrizioni: 1816, vol. II, part. 1, pag. 437.

— Il conservatore dell'ufficio delle ipoteche per far constare del pignoramento degli stabili è incaricato di trascrivere non solo il decreto di esecuzione, ma anche l'atto stesso del pignoramento: 1817, vol. I, part. 2, pag. 68.

— Gli atti eretti in ufficio dai cancellieri del censo dal 1.° gennajo 1816 in avanti sono da ritenersi come atti pubblici, e perciò inscrivibili negli uffici delle ipoteche: 1818, vol. I, part. 2, pag. 172.

Isola Boscone de' Cavalli: è aggregata al regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 119.

Israeliti. È interdetto a questi ed ai forestieri il commercio dei grani: 1816, vol. II, part. 1, pag. 412.

— È libero agl'Israeliti il commercio suddetto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 68.

ISRAELITI. Sono richiamati all'osservanza i regolamenti vigenti per chi professa la religione ebraica: 1817, vol. I, part. 1, pag. 59.

— Indicazione dei giorni nei quali non possono essere citati in giudizio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 350.

— Disposizioni risguardanti diverse concessioni a quelli di Mantova in ordine ai loro matrimonj ed attestazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 198.

— In generale non possono essere citati in giudizio nei loro giorni festivi, nè far parte, tuttochè possidenti dell' amministrazione comunale, nè coprire pubblici impieghi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 199.

ISTANZE politiche. Norme per la compilazione delle tabelle che le istanze politiche deggiono rassegnare al governo dei processi spediti e pendenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 372.

— Simili per queste e per le giudicature nei casi di dubbia competenza nella procedura e nel giudizio dei delitti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 404.

ISTITUTI militari di educazione. Istruzioni sull' esame medico degli aspiranti ad essere ammessi in tali istituti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 534.

ISTITUTI di pubblica beneficenza. V. *Beneficenza pubblica.*

ISTRUZIONE pubblica. La direzione generale della pubblica istruzione è abolita. Le sue attribuzioni sono concentrate nell' imperiale regio governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 159.

— È confermato il divieto di poter frequentare gli istituti esteri d' educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

— Sono vietate ai maestri le ripetizioni ai proprj scolari. V. *Ripetizioni.*

ISTRUZIONE pubblica. È ristabilito il collegio *Ghisleri* in Pavia con 60 posti gratuiti di nomina governativa. Condizioni per gli aspiranti: 1818, vol. I, part. 1, pag. 37.

— Regolamento generale per gli studj privati: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

— Normale per le scuole elementari: 1818, vol. II, part. 1, pag. 276.

— Delle ferie. V. *Ferie*.

ITALIANI. Sono richiamati in vigore i decreti 8 febbrajo e 8 aprile 1812 risguardanti gl'Italiani naturalizzati, domiciliati ed impiegati in paese estero: 1815, part. 1, pag. 62.

LANA. È dichiarato libero il traffico della lana di pecore negli stati interni della monarchia, e sottoposta al dazio per l'estero: 1817, vol. I, part. 1, pag. 95.

— Nuovo sistema pel commercio della lana. Tariffa dei diritti d'importazione ed esportazione: 1817, vol. II, part. 1, pag 226.

— Istruzioni e schiarimenti per l'esecuzione delle suespresse nuove prescrizioni: 1817, vol. II, part. 1, pag. 320.

— (merci di). V. *Merci estere.*

LATTERMAN (signor generale barone di). Sua nomina in presidente del tribunale d'appello generale dell'armata: 1818, vol. II, part. 2, pag. 606.

LAVORI ai poveri mancanti di sussistenza. V. *Beneficenza pubblica.*

LAVORO (case di). V. *Case di lavoro.*

LEGALIZZAZIONE delle firme: per quelle da mandarsi in estero stato: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

— Non sono validi gli atti provenienti da esteri stati ove risiede un ambasciatore o console austriaco, se non sono muniti della loro firma: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

— De' notaj. V. *Notaj.*

LEGITTIMAZIONE. V. *Figli illegittimi.*

LEGUMI. V. *Grani.*

Lentl Giovanni, consigliere aulico: è incaricato della direzione del nuovo tribunale d' appello in Fiume: 1817, vol. II, part. 2, pag. 368.

Letterati privati. Le loro dimande e quelle degli editori di opere stampate dirette a promovere la pubblicazione e sottoscrizione alle dette opere verranno rifiutate dalle delegazioni provinciali qualora non siano raccomandate dalle autorità superiori: 1818, vol. I, part. 1, pag. 328.

Lettere. V. *Posta-lettere.*

Leva militare. V. *Militari.*

Librai e stampatori. Istruzioni pei medesimi in fatto di revisione e commercio di libri e stampe: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

Libreria. Disposizioni sull' importazione degli oggetti di libreria provenienti dalla Francia: 1815, part. 1, pag. 153.

Libri. Abolizione della tassa sui libri italiani e latini introdotti dall' estero: 1814, pag. 89.

— Regolamento per la vendita dei libri, delle stampe e delle incisioni: 1815, part. 1, pag. 91.

Libri delle pubbliche biblioteche. Discipline pel caso di prestito di libri di ragione delle medesime. A quali persone e sotto quali cautele si possono fare i mentovati prestiti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 225.

— (revisione de'). V. *Censura.*

Licei e ginnasj. Sono vietate ai maestri e professori le ripetizioni agli scolari che frequentano le scuole loro affidate: 1816, vol. II, part. 2, pag. 244.

— Il corso scolastico ne' licei e ginnasj incomincia col 15 ottobre, e termina col 15 agosto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 222.

— (ferie ne'). V. *Ferie.*

LINGUA inglese. Possono essere conformati anche in lingua inglese i registri mercantili dei negozianti nella città e porto di Venezia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 146.

LINO. È permessa l' esportazione del lino greggio dalle provincie austriache diretto al regno lombardo-veneto. Tassa di esportazione tanto del lino greggio, quanto del pettinato: 1817, vol. I, part. 1, pag. 71.

LINO e canapa. Tariffa pel dazio d' entrata ed uscita del lino e della canapa, e dei relativi filati e manifatture. Discipline regolatrici del commercio di detti generi: 1818, vol. II, part. 1, pag. 296.

LIQUORI e vini. Circolazione interna; indicazione di quelli di proibita importazione; tariffa del dazio d' entrata ed uscita: 1818, vol. II, part. 1, pag. 216.

V. *Vini*.

LISBONA. V. *Consoli*.

LITOGRAFIA. Discipline per l' esercizio di quest' arte e della papirografia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 133.

LOCATELLI Eugenio. V. *Privative*.

LOCATELLI Luigi. V. *Privative*.

LOCATORI di case. I locatori e sublocatori nel recinto della città sono obbligati di notificare le variazioni d' inquilini che occorrono nelle case locate e sublocate: 1817, vol. II, part. 2, pag. 379.

LOGGE de' così detti *Franchi Muratori*: sono abolite: 1814, pag. 123.

LOMBARDIA austriaca. Sono aggregate ad essa la Valtellina e le contee di Bormio e Chiavenna: 1815, part. 1, pag. 44.

V. *Regno lombardo-veneto*.

LOTTO. L' amministrazione del lotto dipende dall' intendenza generale delle finanze: 1814, pag. 101.

— È soppressa la giocata di quaterna secca: 1815, part. 1, pag. 25.

Lotto. Regolamento generale e tariffa pel giuoco del lotto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 154.

Luoghi pii. Sono provvisoriamente esenti dal pagamento delle tasse giudiziarie e dalla carta bollata: 1816, vol. I, part. 2, pag. 116 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 330.

— Non poss no essere eletti in secondi e terzi deputati all'estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

— Discipline per le aste in occasione di vendita od affitti di beni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334.

Lupi ed orsi. Sono assegnati dei premj maggiori dell'ordinario agli uccisori di queste fiere: 1817, vol. II, part. 2, pag. 311 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 143.

Lutto di corte. Norma per le persone rivestite dell'uniforme civile: 1818, vol. II, part. 2, pag. 497.

MACCHINE. Non possonsi usare macchine eguali a quelle della zecca senza averne ottenuta previa licenza: 1816, vol. II, part. 1, pag. 410.

V. *Privative.*

MACELLI. Discipline pel riaprimento o traslocazione dei macelli: 1817, vol. I, part. 2, pag. 136.

— Le dimande per aprire nuovi macelli vengono decise in prima istanza dalle delegazioni provinciali, indi sottoposte all' imperiale regio governo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 229.

MAESTRI di scuola. Metodo da tenersi nella nomina di un maestro normale in promiscuo servigio di più comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 384.

— A quelli delle scuole normali è accordata l' esenzione dalla carta bollata per le ricevute delle mensuali loro competenze, sempre che il loro appuntamento annuo non sorpassi le lire 300: 1818, vol. I, part. 2, pag. 11.

MAGAZZINAGGIO. Riduzione del diritto di magazzinaggio esercibile nelle dogane pel deposito delle merci: 1817, vol. I, part. 1, pag. 101.

— Nuova sistemazione dell' attuale tassa di magazzinaggio delle merci: 1817, vol. II, part. 2, pag. 185.

MAGGIORASCHI. V. *Fedecommessi. Nobiltà.*

MAGLIE e pettinet. V. *Privative.*

MAJALI. Ne è permessa l' estrazione da tutte le provincie della monarchia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 130.

MALATTIE contagiose. Pene cui soggiaceranno i medici e le amministrazioni comunali che trascureranno le debite cautele di sanità per prevenire il morbo petecchiale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 306.

— I parenti ed i capi di famiglia sono ritenuti responsabili di far visitare i loro malati di febbre, e di notificarli: 1817, vol. II, part. 2, pag. 319. — A quali pene soggiaceranno i contravventori all'obbligo di tale notificazione: *ivi*, pag. 341.

— Discipline nell'ammettere e custodire entro gli spedali ordinarj le persone attaccate dalla febbre petecchiale o da altro morbo contagioso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 393.

— Simili dirette a prevenire lo sviluppo del morbo petecchiale nelle filande di seta: 1817, vol. I, part. 2, pag. 230.

V. *Sanità.*

MALFATTORI. V. *Delinquenti.*

MANIFATTURE d'armi. V. *Armi da fuoco bresciane.*

— Di ferro. V. *Ferro.*

— E prodotti del suolo austriaco. V. *Dazj.*

MALATI incurabili o cronici. Regolamento per provvederli di sostentamento e di assistenza: 1817, vol I, part. 2, pag. 174.

MAPPE o tipi del censimento milanese. Tariffa dei prezzi a cui possonsi dai comuni o dai privati ottenere le mappe, le copie o tipi del censimento milanese: 1817, vol. I, part. 2, pag. 161.

MARINA. Anche ai soldati della marina che hanno compiuto il periodo del loro servizio verrà accordato il congedo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 222.

MASTRI di posta: incorrono nelle pene comminate dal codice delle gravi trasgressioni politiche rilasciando cavalli ai viaggiatori senza aver prima riconosciuti

i loro passaporti od altre carte: 1817, vol. I, part. 1, pag. 65.

MATRIMONJ. Cessano gli effetti del codice civile del regno d'Italia sul divorzio a riguardo dei cattolici che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa: 1814, pag. 65.

— Prescrizioni sul diritto di matrimonio: 1815, part. 1, pag. 99.

— Disposizioni per la pratica esecuzione delle suddette prescrizioni matrimoniali: 1815, part. 1, pag. 126.

— In quali casi i coadjutori ai parrochi sono ammessi a ricevere il consenso e ad assistere alla celebrazione del contratto matrimoniale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 368.

— In caso di sentenza di nullità di un matrimonio fra i cattolici, oppure quando una delle parti sia cattolica, il costituito difensore del matrimonio dovrà sempre senza ulteriore domanda interporre nel termine legale l'appellazione o la revisione nel caso di due conformi sentenze: 1817, vol. I, part. 2, pag. 199.

— Prescrizioni sulla stipulazione del patto successorio nei contratti di matrimonio: 1817, vol. II, part. 1, pag. 318.

— Un minore dichiarato maggiore può da sè validamente contrarre matrimonio: 1817, vol. II, part. 2, pag. 443.

— Le autorità si attengono ai §§ 86 e 87 del codice riguardo al giuramento da prestarsi per la dispensa delle pubblicazioni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 326.

— Disposizioni tendenti a facilitare alle fanciulle ricoverate negli stabilimenti di pubblica beneficenza il contratto di matrimonio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 8.

MATRIMONJ. Non avranno diritto a pensione le vedove ed i figli minorenni di quegl' impiegati che all'epoca del contratto matrimonio non avevano un dato soldo. Casi di eccezione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 495.

MATRIMONJ dei militari. Discipline pel clero militare e civile in materia di matrimonj delle persone in servigio militare: 1816, vol. II, part. 2, pag. 131.

— I matrimonj contratti dai militari senza il permesso dei loro superiori sono nulli: 1816, vol. II, part. 2, pag. 139.

— Regolamento matrimoniale per le imperiali regie armate: 1816, vol. II, part. 2, pag. 141.

— Simile per le cauzioni volute nei matrimonj dei militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 372.

— Le rendite costituite sul monte Napoleone a favore di sudditi austriaci sono ricevute come cauzioni valide: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.

— Dei militari invalidi. I ricorsi dei medesimi onde ottenere i permessi di matrimonio debbono presentarsi alle autorità militari: 1817, vol. I, part. 2, pag. 12.

MATRIMONJ degli Ebrei. Se sia necessaria la difesa fiscale e l'intervento di un rappresentante politico allorchè trattasi dello scioglimento di un matrimonio fra persone ebree: 1817, vol. I, part. 2, pag. 25. V. *Ebrei.*

MEDAGLIE d' onore: si perdono per condanne a pene criminali: 1816, vol. I, part. 1, pag. 49.

MEDIATORI. Regolamento pei sensali o mediatori di derrate e di altre mercanzie: 1816, vol. II, part. 1, pag. 419.

— Requisiti, mediante i quali i mediatori attuali possono essere rimessi nell'esercizio del loro mestiere: 1817, vol. I, part. 2, pag. 31.

MEDICI. Requisiti necessarj per gli aspiranti non nazionali al concorso di condotta medica: 1817, vol. II, part. 2, pag. 298.

— A quali pene vanno soggetti i medici che trascurano le cautele di sanità intorno al morbo petecchiale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 306.

— Metodo da tenersi nella nomina di un medico in servigio promiscuo di più comuni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 442.

— Le pensioni accordate dalla società in Vienna alle vedove dei medici sono dichiarate esenti da ogni esecuzione: 1817, vol. I, part. 2, pag. 44.

— I medici stipendiati sono in obbligo di provvedersi dei ferri necessarj per le visite ed ispezioni dei cadaveri. Nota dei ferri stessi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 139.

MEDICI e chirurghi. Incumbe loro l'obbligo della visita e relativa dichiarazione di morte: 1816, vol. I, part. 2, pag. 24.

— I non condotti o salariati possono venir obbligati a prestar la loro opera in caso di richiesta per parte dei giudici o consessi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 214.

— Sono in dovere di spedire all'università di Pavia tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 239.

— Nuove discipline per le loro nomine agli spedali civili: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

MEDICINA. Massime per l'esercizio dell'arte medica relativamente ai medici già abilitati nelle provincie unite alla monarchia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 374.

— Prescrizioni sull'esercizio dei diversi rami dell'arte medica: 1816, vol. II, part. 1, pag. 396.

MEDICINA. È abolita la direzione medica di Pavia; le sue attribuzioni sono affidate al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica dell' università: 1816, vol. II, part. 1, pag. 444.

— Gli studenti di medicina che hanno terminato il corso teorico all' università di Pavia nel 1816-1817, dovranno recarsi alla medesima anche nel successivo anno per lo studio pratico: 1817, vol. II, part. 1, pag. 165.

— Nessuno può essere ammesso all' esercizio dell' arte medica se non avrà fatto il corso degli studj teorici e pratici nelle università od appositi stabilimenti della monarchia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 24.

MELLERIO conte Giacomo: è nominato vicepresidente dell' imperiale regio governo di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 1.

MENDICITA'. Sono richiamate all' osservanza le leggi vigenti sulla proibizione della mendicità: 1815, part. 1, pag. 139.

MENSE vescovili. Cerimoniale per l' installazione dei vescovi nelle rispettive sedi, e per l' immissione in possesso delle mense: 1817, vol. I, part. 2, pag. 78.

MENTECATTI. Discipline sul ricovero dei mentecatti militari nei relativi stabilimenti civili: 1818, vol. I, part. 2, pag. 190.

MERCATO del Broletto in Milano. V. *Granaglie.*

MERCI. Disposizioni finanziere sulla libera circolazione, sul transito, sull' estrazione, ecc. delle merci austriache e lombarde: 1814, pag. 138.

— È permessa l' importazione delle merci e dei prodotti del suolo lombardo-veneto nelle antiche provincie austriache, e viceversa. Discipline in proposito: 1815, part. 1, pag. 133.

V. *Finanza.*

MERCI. Disposizioni sull'introduzione e circolazione di quelle non soggette a bollo: 1816, vol. II, part. 1, pag. 445.

— Riduzione del diritto di magazzinaggio per le merci in deposito nelle dogane: 1817, vol. I, part. 1, pag. 101.

— Prescrizioni sul commercio del ferro, acciajo, piombo e simili. Tariffa del dazio di queste ed altre merci inerenti: 1817, vol. I, part. 1, pag. 112.

— È permessa anche per mare l'importazione delle mercanzie nazionali dalle antiche provincie austriache e dall'Illiria: 1817, vol. II, part. 1, pag. 149.

— Nuova sistemazione dei diritti di magazzinaggio: 1817, vol. II, part. 1, pag. 185.

MERCI estere. È applicato alle provincie lombarde il disposto dall'articolo 48 della sovrana patente 2 gennajo 1788 sulle merci estere di proibita importazione. Restrizioni in favore de' privati per le merci di loro proprio uso: 1818, vol. II, part. 1, pag. 203.

— È permessa la libera circolazione nelle provincie lombardo-venete e del Tirolo delle merci di seta, cotone e lana che fossero state legittimamente introdotte in alcuna di dette provincie: 1818, vol. II, part. 1, pag. 268.

MERCI di lino e canapa. V. *Lino*.

— Di ottone. V. *Ottone*.

V. *Bollo*.

MESSE. Sono incaricati i subeconomi nella vacanza dei beneficj di provvedere alla celebrazione delle messe: 1817, vol. II, part. 2, pag. 253.

MILITARE. È abolita la ritenuta del quinto sul soldo dei militari per le spese della guerra, ed ordinata la verificazione dei loro crediti arretrati: 1814, pag. 15.

MILITARE. È sciolta la commissione straordinaria di guerra, e sono divise le sue attribuzioni tra la direzione generale di contabilità e l'imperiale regio comando generale dell'armata: 1814, pag. 143.

— Proclama sulle operazioni ostili del re di Napoli: 1815, part. 1, pag. 35.

— Sono richiamati tutti i sudditi del regno lombardo-veneto che servono nelle truppe del re di Napoli: 1815, part. 1, pag. 93.

— Leva di 6178 uomini sulle coscrizioni degli anni 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 145.

— Modificazioni delle già emanate disposizioni sulla leva degli anni 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 155.

— Istituzioni di un giudizio delegato militare presso l'imperiale regio comando generale militare: 1816, vol. I, part. 1, pag. 30.

— Il giudizio statario può procedere anche contro le persone appartenenti allo stato militare: 1816, vol. I, part. 2, pag. 22.

— Le medaglie d'onore state accordate ad individui militari, passati in seguito sotto la giurisdizione civile, si perdono per ogni azione criminosa: 1816, vol. I, part. 1, pag. 49.

— Non si ottiene da un militare il permesso di assenza se non mediante la produzione di un certificato dell'autorità civile provante avere il medesimo di che vivere: 1816, vol. I, part. 2, pag. 28.

— I militari muniti di permesso di assenza sono tenuti d'annunziarsi personalmente al comandante di gendarmeria nel proprio circondario: 1816, vol. I, part. 2, pag. 51.

— Paganò i diritti di pedaggio e di navigazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 221.

MILITARE. In quali casi sono soggetti alla giurisdizione civile: 1817, vol. I, part. 2, pag. 172.
— Discipline risguardanti la dimissione dei militari dagli spedali civili: 1817, vol. II, part. 2, pag. 271.
— Non godono dell' indennità di via, nè dei mezzi di trasporto i militari stati al servizio estero reduci nella monarchia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 349.
— Modo onde far pervenire ai soldati supplenti le somme da pagarsi dai loro suppliti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 369.
— Estratti delle leggi militari risguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico; dei privilegi dei testamenti militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 340 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 91.
— Le contravvenzioni alle leggi di finanza per parte dei militari vengono trattate dal giudizio civile: 1818, vol. I, part. 1, pag. 12.
— Quali tra i militari siano da ritenersi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 160.
— Discipline sul ricovero dei mentecatti nei relativi stabilimenti civili: 1818, vol. I, part. 2, pag. 190.
— La morte di qualunque militare austriaco seguita nelle case de' privati o negli alberghi dev' essere notificata: 1816, vol. II, part. 2, pag. 200.
— La dichiarazione di ritenere per morti i militari che sono rimasti prigionieri in Russia non è applicabile ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo la cessazione o la continuazione dei pagamenti dalle particolari convenzioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 289.
— Trattamento assegnato agli esteri che sortono dagli imperiali regj eserciti, ed alle loro mogli e figli: 1818, vol. II, part. 2, pag. 569.

MILITARE. Tariffa dei pagamenti spettanti ai militari destinati alle operazioni di triangolazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 575.

— Nomina del signor generale barone di *Frimont* in comandante generale militare nelle provincie venete, e del signor generale barone di *Latterman* in presidente del tribunale d'appello generale dell'armata: 1818, vol. II, part. 2, pag. 606.

MILITARI (alloggi). V. *Alloggi militari.*

MILITARI in ritiro. Decorre in loro favore la pensione soltanto dal giorno in cui ricevono le cartelle provvisorie di ritiro: 1818, vol. II, part. 2, pag. 541.

— Da qual foro dipendono i militari in ritiro o pensionati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 431.

MILITARI (detenuti). Massime direttrici in ordine alla contabilità pel mantenimento dei detenuti militari nelle carceri civili: 1816, vol. II, part. 2, pag. 206.

MILITARI (invalidi). I loro ricorsi per ottenere i permessi di matrimonio debbono essere presentati alle autorità militari: 1817, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Fra i semi-invalidi saranno scelti i custodi delle carceri: 1817, vol. I, part. 2, pag. 98.

— I sottufficiali e soldati invalidi sono da preferirsi nelle proposizioni per impieghi pubblici di servizio inferiore: 1818, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Sono esonerati i comuni dall'obbligo dell'alloggio gratuito agl'invalidi patentati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 421.

— I municipj non possono accordar loro permessi di assenza: sono in vece incaricati di rimettere le dimande di simile natura ai rispettivi comandi di piazza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 398.

— Cautele pel trasporto all'estero degl'invalidi congedati non nazionali: 1818, vol. II, part. 2, pag. 519.

MILITARI. (Gendarmeria.) V. *Gendarmeria.*

MILITARI (congedi). Rinvio dai corpi dei figli unici e di quelli che sono riputati il sostegno delle famiglie: 1814, pag. 16.

— Sono pure rinviati dai corpi, oltre i figli unici, gli ammogliati con prole ed i capi di famiglia che lo domandano: 1814, pag. 129.

— Sotto quali discipline si accorda la dimissione dal militare servigio a quelli che si trovano in circostanze meritevoli di considerazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 150.

— I militari italiani che hanno compita la loro capitolazione anche dopo il 31 dicembre 1816 possono ottenere il congedo: 1817, vol. II, part. 2, pag. 261.

— Istruzione relativa ai permessi che si accordano ai soldati italiani: 1817, vol. II, part. 2, pag. 275.

— Si accorda il congedo ai militari sudditi bavaresi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 346.

— Il congedo assoluto non si accorda che nella rivista autunnale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 377.

— Si accorda il congedo a tutti i militari che compiono la loro capitolazione entro tutto il 1817: 1817, vol. II, part. 2, pag. 387.

— I militari aventi diritto al congedo vengono rinviati in permesso idefinito fino a tanto che sia dall'imp. regio comando riconosciuta la regolarità dei titoli sul dimandato congedo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Gl'Italiani che hanno compito il tempo della loro capitolazione ricorreranno d'ora innanzi per ottenere il congedo non più al governo, ma direttamente ai rispettivi corpi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 578.

— Sono sospesi ai soldati i soliti congedi temporarj fino a tanto che i reggimenti cui appartengono non sieno completati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 579.

MILITARI (disertori). È loro accordata l'amnistia. V. *Amnistia.*

— I disertori amnistiati vengono diretti ai corpi italiani organizzati sul piede austriaco: 1814, pag. 103 e seguenti.

— Schiarimento alle disposizioni dell'ordine del giorno 28 luglio 1814 sull'obbligo dei militari amnistiati di raggiungere i loro corpi: 1814, pag. 115.

— Ai disertori delle provincie oltre il Mincio è accordata una dilazione di tempo a poter profittare del perdono concesso coll'ordine del giorno 28 luglio 1814: 1814, pag. 120.

— Ordine alle autorità di agire con tutto il vigore, onde siano scoperti, denunziati e consegnati ai corpi rispettivi i disertori italiani: 1814, pag. 145.

— Dei mezzi onde ottenere l'amnistia in favore dei militari non ancora rientrati: 1816, vol. I, part. 2, pag. 33.

— Come ed a chi debbasi ricorrere per l'applicazione dell'amnistia o pel rinvio dei militari della disciolta armata italiana o dell'ultima leva: 1816, vol. I, part. 2, pag. 122 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 190.

— Sono abolite le pene cui andavano in addietro soggetti i disertori, ed è soppressa la commissione permanente militare: 1817, vol. II, part. 2, pag. 269.

— Non ha più luogo la confisca dei beni de' militari in caso di diserzione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.

— I disertori fuggiti prima dell'amnistia sono assoggettati alla semplice capitolazione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 332.

— I disertori della disciolta armata italiana dopo il giudizio delle autorità civili debbono consegnarsi alla delegazione di polizia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 376.

MILITARI (disertori). Pene cui soggiacciono i disertori della prima e della seconda volta: 1817, vol. II, part. 2, pag. 425.

— I disertori da un corpo austro-italiano sono esclusi dal beneficio dell' amnistia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 446.

V. *Disertori.*

MILITARI (effetti). Ordine a tutte le autorità pubbliche di procurare la consegna ai magazzini militari degli oggetti di vestiario, armi, cavalli, ecc. asportati dai disertori: 1814, pag. 125.

— Sono proibiti gli acquisti di effetti erariali appartenenti ai disertori austriaci e bavari: 1815, part. 1, pag. 165.

— È proibita l'esportazione delle armi e degli attrezzi di guerra: 1815, part. 3, pag. 1066.

— Similmente la vendita e compra degli oggetti di vestiario appartenenti all'erario militare: 1816, vol. II, part. 1, pag. 442.

MILITARI (somministrazioni). Entro il mese di agosto 1816 dovranno i comuni aver presentate le quitanze per somministrazioni fatte ai militari a tutto l'antecedente mese di maggio: 1816, vol. II, part. 1, pag. 393.

— Metodo da seguirsi per regolare con uniformità le quitanze risguardanti le somministrazioni che si fanno dai comuni ai militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 318.

— Le quitanze di vecchia data relative a somministrazioni fatte dai comuni ai militari non saranno in avvenire accettate: 1817, vol. II, part. 2, pag. 365.

— Su gli oggetti ed attrezzi da fornirsi per servizio militare, o su le anticipazioni ed i pagamenti dovuti agli appaltatori non hanno luogo nè sequestri legali,

nè opposizioni se non dopo compiute le somministrazioni e liquidati definitivamente i conti: 1815, part. 1, pag. 31.

MILITARI (sussistenze). I comuni sono incaricati di provvedere alle sussistenze militari: 1814, pag. 25.

— Sono a carico dello stato e rimborsabili coll'estimo le spese sostenute dai comuni o dai privati per le sussistenze e per altre somministrazioni alle truppe di stazione o di passaggio: 1814, pag. 81.

— I combustibili sono somministrati dai comuni o dai privati presso i quali hanno alloggio i militari: 1814, pag. 150.

— Al mantenimento delle truppe dev'essere provveduto col mezzo degli appalti: 1817, vol. II, part. 1, pag. 187.

— È proibito l'acquistare dai militari degli oggetti di proviande od assegni sui magazzini: 1817, vol. II, part. 1, pag. 215.

— Norme per regolare i prezzi negli appalti delle sussistenze militari: 1817, vol. II, part. 2, pag. 374.

MILITARI (matrimonj dei). Giurisdizione e competenze del clero militare e civile in materia di matrimonj delle persone addette al militare: 1816, vol. II, part. 2, pag. 131.

— Sono nulli i matrimonj contratti dai militari senza il permesso dei loro superiori: 1816, vol. II, part. 2, pag. 139.

— Regolamento matrimoniale per le imperiali regie armate: 1816, vol. II, part. 2, pag. 141.

— Simile per le cauzioni volute nei matrimonj dei militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 372.

— Le rendite costituite sul monte dello stato a favore di sudditi austriaci sono ritenute valide per cauzioni: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.

MILITARI aventi crediti verso il governo francese. V. *Crediti verso la Francia.*

MILITARI (trasporti). V. *Trasporti militari.*

MILITARI (pensioni). V. *Pensioni militari.*

MINCIO (dipartimento del). Proroga allo scaduto ricevitore di questo dipartimento per l'esercizio del privilegio dell'escussione fiscale contro i debitori morosi d'imposte: 1814, pag. 113.

— Abolizione della linea daziaria intermedia sul Mincio: 1816, vol. I, part. 1, pag. 28.

V. *Prefetture, ecc.*

MINISTERI: sono provvisoriamente confermati: 1814, p. 53.

— Il portafoglio del ministero delle finanze è affidato al signor *Barbò*: 1814, pag. 6.

— Quello dell'interno al signor *De Capitani*: 1814, pag. 14. — In questo ministero è concentrata la direzione generale della polizia: *ivi*, pag. 33.

— Il generale *Bianchi d'Adda* ha il portafoglio del ministero della guerra in luogo del generale *Fontanelli*: 1814, pag. 37.

— Il ministero della giustizia è soppresso, e le sue attribuzioni sono ripartite alle autorità giudiziarie secondo i regolamenti: 1814, pag. 92.

— È soppresso il ministero dell'interno: 1814, pag. 98.

— Al ministero delle finanze è sostituita un'intendenza generale: 1814, pag. 100.

— È soppresso quello del culto: 1814, pag. 102.

— Egualmente quello del tesoro: 1814, pag. 110.

— Egualmente quello della guerra e marina, a cui è sostituita una commissione straordinaria di guerra: 1814, pag. 118.

MINISTRI. Nomina del signor conte di *Ottingen Vallerstein* in ministro di stato e delle conferenze: 1818, vol. I, part. 2, pag. 142.

MINUTE delle sentenze: in quale carta vadano trascritte. V. *Carta bollata.*

MISERABILITA'. Disposizioni di massima relative all' esenzione dal pagamento delle tasse giudiziarie: 1817, vol. II, part. 1, pag. 330.

— In luogo delle fedi di miserabilità basteranno quelle di abituale infermità per ottenere l' esenzione dalla tassa personale: 1818, vol. II, part. 2, pag. 481.

MISSAGLIA. In questo comune risiede provvisoriamente la pretura di Brivio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 166.

MISSIONI sacre. Discipline per l' uso delle sacre missioni: 1817, vol. I, part. 2, pag. 220.

MONASTERI. Quello delle Salesiane in Como è ristabilito, e può accettare qualunque donazione od eredità: 1815, part. 1, pag. 97.

MONETE. La carta monetata austriaca non ha un corso prescritto: 1814, pag. 24.

— Ragguaglio del corso dei carantani a moneta italiana: 1814, pag. 24.

— Indicazione di varie specie di carantani poste fuori di corso: 1814, pag. 56 – 1817, vol. II, part. 1, pag. 233.

— Hanno corso il mezzo crocione ed il quarto, i mezzi talleri ed i pezzi da dieci carantani: 1814, pag. 91.

— Sono poste in corso alcune monete austriache, e n' è stabilito il valore: 1815, part. 1, pag. 98.

— Tariffa delle monete aventi corso provvisoriamente in Lombardia: 1815, part. 3, pag. 1060.

— Norme pei tribunali delle frontiere militari dell' Illiria e Croazia nelle contestazioni derivanti dal cambio del numerario e della carta monetata: 1816, vol. I, part. 1, pag. 377.

MONETE. È permessa l'estrazione dalle antiche provincie della monarchia, e l'introduzione in quelle di nuovo acquisto delle monete metalliche: 1816, vol. I, part. 1, pag. 371 – 1818, vol. I, part. 1, pag. 132.

— Riduzione del valore dei pezzi da 20 e da 5 carantani: 1816, vol. II, part. 1, pag. 439.

— I contratti e le obbligazioni fatte dopo la pubblicazione della sovrana patente 1.° giugno 1816 debbono soddisfarsi in monete d'oro e d'argento di legale circolazione: 1817, vol. I, part. 2, pag. 141.

MONETE di rame. Rapporti delle monete di rame con quella di convenzione nei pagamenti da farsi: 1817, vol. I, part. 1, pag. 31.

MONETE calanti. Connotati dei pezzi da lire 20 e da lire 40 che trovansi in circolazione calanti di peso, onde siano riconosciuti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 271.

MONETE di convenzione. Disposizioni per ristabilire l'ordine nelle relazioni delle valute, e per ripristinare la circolazione del danaro giusta il sistema di convenzione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 1.

— Indicazione di alcune imposte dello stato, le quali potranno essere pagate o in cedole di banco, o trattandosi di picciole somme in moneta di convenzione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 35.

— I contratti fatti in moneta di convenzione dopo la pubblicazione della patente 1.° giugno 1816 debbono soddisfarsi in monete d'oro e d'argento di legale circolazione: 1817, vol. I, part. 2, pag. 141.

MONETE (ritrovamento di). V. *Tesoro*.

MONITORJ di multe. L'amministrazione generale del censo è incaricata di fare stampare, bollare e diramare i monitorj di multe che i cancellieri censuarj

devono far intimare ai contravventori ai regolamenti sui trasporti censuarj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 206.

MONTE dello stato. La prefettura di esso dipende d'ora innanzi dalla reggenza di governo: 1814, pag. 101.

— È posto in corso il pagamento degl' interessi sulle rendite inscritte alla cassa di garanzia a carico del monte dello stato: 1816, vol. I, part. 1, pag. 59.

— Le rendite costituite su questo monte a favore di sudditi austriaci sono ammesse per cauzioni valide nei matrimonj dei militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 378.

— Il pagamento delle rendite perpetue per le cartelle del monte è limitato ai soli amministratori o legali procuratori dei comuni e corpi tutelati dal governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

MONTE S. Teresa in Milano. Insinuazione de' crediti verso la camera aulica di Vienna per sovvenzioni fatte al governo austriaco prima dell' anno 1796 per mezzo di questo monte: 1816, vol. II, part. 2, pag. 192.

V. *Cassa di garanzia.*

MONZA. Il comune di Monza è innalzato al rango di città: 1816, vol. I, part. 1, pag. 234.

MOROSI (cavaliere). V. *Privative.*

MORTE dei militari austriaci: dev' essere notificata alle autorità competenti quando avvenga nelle case dei privati o negli alberghi: 1816, vol. II, part. 2, pag. 200.

— (pena di). In quali casi e per quai delitti è comminata la pena di morte: 1816, vol. II, part. 1, pag. 402. — Viene eseguita fuori del recinto della città: 1817, vol. II, part. 2, pag. 411.

MORTE civile. V. *Assenza.*

MORTI e nascite (registri di). V. *Registri. Matrimonj.*

MOUPERTUIS (De). È accordato l'*exequatur regium* alla di lui nomina in console generale francese residente in Milano: 1818, vol. II, part. 2, pag. 571.

MUGNAI. Pene applicabili ai mugnai che trasportano farine senza i voluti ricapiti : 1817, vol. II, part. 2, pag. 321.

MULTE giudiziarie. Istruzioni per l' esenzione e rendiconto delle multe e tasse nelle inquisizioni criminali e politiche: 1816, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Il prodotto di quelle di cui tratta il § 9 del codice delle gravi trasgressioni politiche verrà d'ora innanzi disposto a favore dei poveri del luogo ove sarà stato commesso il delitto : 1818, vol. II, part. 2, pag. 455.

MUZZA (fiume). Sono convocati gli utenti del fiume Muzza per la nomina de' deputati autorizzati ad ultimare le pendenze tanto su il regolamento e la modellazione delle bocche di estrazione, quanto sul godimento delle acque colatizie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 149.

NA

NANKIN (tela di). V. *Privative.*

NAPOLI. Proclama ai popoli d'Italia sulle operazioni ostili del re di Napoli: 1815, part. 1, pag. 35.

— Sono richiamati tutti i sudditi del regno lombardo-veneto che servono nelle truppe del re di Napoli: 1815, part. 1, pag. 93.

NASCITE e morti. I registri per gli atti relativi sono tenuti dai parrochi: 1815, part. 3, pag. 1081.

— Discipline per la regolare tenuta dei registri sugli atti di nascita e morte: 1815, part. 3, pag. 1091.

— Istruzioni ai parrochi sul modo di tenere i registri per gli atti di nascita e morte: 1815, part. 3, pag. 1112.

V. *Registri di nascita, ecc. Matrimonj.*

NASSAU (sudditi della corte di). V. *Albinaggio.*

NAVIGAZIONE. Pagano i diritti di pedaggio e di navigazione anche i trasporti degli effetti erariali, gl'individui militari e gl'impiegati civili: 1816, vol. II, part. 2, pag. 221.

— Tariffe per la navigazione sui navigli della Martesana, Grande e di Pavia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 209.

— È proibito di ammettere nelle barche e nei barchetti alcun individuo attaccato da malattia contagiosa: 1817, vol. II, part. 2, pag. 351.

— Prescrizioni onde ottenere il privilegio esclusivo per la navigazione coi battelli a vapore: 1817, vol. II, part. 1, pag. 341.

NAVIGAZIONE sul Danubio con battelli a vapore. V. *Battelli a vapore.*

— A quali autorità spetti il giudicare delle trasgressioni ai regolamenti sulla polizia della navigazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 43.

— Patente di privativa al signor *Luigi Locatelli* per la nave da esso inventata, il di cui movimento deve eseguirsi mediante meccanismo mosso da uomini o da bestie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 615.

NAVIGLI, canali, ecc. V. *Navigazione.*

NEGOZIANTI di Venezia. I loro registri mercantili possono essere conformati anche in lingua inglese: 1817, vol. I, part. 2, pag. 146.

NITRI e polveri. Regolamento sulla fabbricazione, importazione ed estrazione, e sul prezzo di vendita de' detti generi: 1815, part. 1, pag. 1,

— È diminuito il prezzo di vendita: tariffa relativa: 1817, vol. I, part. 1, pag. 53.

— Tariffa dei prezzi di vendita a moneta italiana: 1818, vol. II, part. 1, pag. 200.

NOBILTA'. Norme per regolare l'esistenza dell' antica e nuova nobiltà: 1814, pag. 168.

— È prorogato il termine a produrre i titoli comprovanti il legittimo possesso dell' antica e nuova nobiltà: 1815, part. 1, pag. 4.

— È conservata la vecchia nobiltà concessa dal governo veneto, e la nuova accordata dal cessato governo italiano. Commissioni in Venezia ed in Milano per esaminarne e riconoscerne i titoli e le pretese: 1816, vol. I, part. 1, pag. 25.

— Proroga a tutto settembre 1816 del termine a produrre i documenti comprovanti i titoli di nobiltà: 1816, vol. II, part. 1, pag. 390.

NOBILTA' veneta. Disposizioni relative alla produzione ed all'esame dei titoli e delle pretese dell'antica nobiltà veneta: 1816, vol. I, part. 1, pag. 223.

— Il 31 dicembre 1816 è l'ultimo termine per gli abitanti delle provincie *ex*-venete a produrre i titoli per la ricognizione e conferma dell'antica nobiltà veneta: 1816, vol. II, part. 1, pag. 433.

NORMALE per l'uniforme accordato agl'impiegati: 1817, vol. I, part. 2, pag. 5.

— Per le pensioni. V. *Pensioni.*

NOTAI. È riconosciuta in essi soli la facoltà di stendere i protesti cambiarj: 1818, vol. I, part. 2, pag. 273.

— La legalizzazione delle loro firme è di competenza dei tribunali provinciali e dei pretori nelle rispettive giurisdizioni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 389.

— Le matrici dei testamenti che esistessero in tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notai devono continuare a rimanere presso di essi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 486.

NUMERARIO. V. *Monete.*

OBBLIGAZIONI della banca privilegiata austriaca. Pene contro i falsificatori di queste carte: 1818, vol. I, part. 1, pag. 3.

— Pubbliche dello stato. Dei doveri di chi trova un' obbligazione pubblica dello stato: 1818, vol. II, part. 1, pag. 145.

— È prorogato a tutto dicembre 1819 il termine alla presentazione delle cartelle d'obbligo appartenenti all'imprestito degli stati dell'Austria inferiore onde essere cambiate con obbligazioni dell' imperiale regia camera aulica: 1818, vol. II, part. 1, pag. 274.

— Disposizioni relative all' ammortizzazione delle obbligazioni di stato intestate al latore, e non contenenti un termine di rispettiva restituzione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 220.

— Antiche dei Paesi Bassi. V. *Crediti.*

OCCUPAZIONI di terreni, ecc. V. *Proprietà private.*

OGGETTI preziosi di scienze, lettere ed arti. Ne è proibita l' estrazione dallo stato senza speciale licenza del governo: 1815, part. 1, pag. 23.

OLONA. V. *Prefetture.*

OMAGGIO a S. M. I. R. da prestarsi dai sudditi del regno lombardo-veneto. È destinato a riceverlo S. A. I. l'arciduca *Giovanni*, fratello di S. M. l'imperatore: 1815, part. 1, pag. 52.

OMICIDIO con furto (delitti di). V. *Giustizia punitiva.*

Opere pubbliche. Vengono intorno ad esse occupati tutti coloro che mancano di mezzi di sussistenza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 354.

— Cessano le disposizioni sovra espresse, e riprendono vigore i regolamenti in proposito d' amministrazione pubblica: 1817, vol. II, part. 2, pag. 328.

Oppignorazioni. Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi: 1818, vol. II, part. 1, pag. 293.

— I beni oppignorati e ceduti al comune col retrodato delle partite relative cedono a vantaggio e pericolo del medesimo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 509.

Ordinarj: devono valersi esclusivamente dell' imperiale regio agente austriaco in Roma in occasione di ricorsi per dispense: 1818, vol. I, part. 1, pag. 242.

Ordine imperiale austriaco della croce civile d' onore. Ne è proibita ai privati la fabbricazione e la vendita: 1815, part. 3, pag. 1079.

— Della corona di ferro. Sono esenti gli eredi di un decorato dall' obbligo di rassegnare alla cancelleria dell' ordine la decorazione del defunto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 205.

V. *Corona di ferro.*

Ordini imperiali austriaci. Le autorità competenti e gli eredi di un decorato di un ordine qualunque sono tenuti, in caso di morte dell' individuo decorato, di retrocedere la decorazione identica stata consegnata al defunto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 143.

Ordini cavallereschi. È proibita la vendita e la fabbricazione delle insegne e decorazioni degli ordini nazionali e stranieri: 1817, vol. I, part. 1, pag. 55.

— In caso di smarrimento di un' insegna o decorazione qualunque se ne chiede un' altra alla cancelleria dell' ordine: 1817, vol. I, part. 1, pag. 56.

Ordini cavallereschi. Seguita la morte di un decorato, se ne trasmette l'insegna o la decorazione alla cancelleria dell'ordine: 1817, vol. I, part. 1, pag. 57.

— Sono dispensati i decorati della legion d'onore di Francia dal chiedere la sovrana permissione per fregiarsene: 1817, vol. II, part. 2, pag. 389.

Ordini secreti, adunanze, ecc.: sono aboliti: 1814, pag. 123.

Orefici e trafficanti in oro, argento, ecc.: sono tenuti di dichiarare in iscritto la qualità e quantità delle decorazioni e degli ordini nazionali e stranieri da essi posseduti: 1816, vol. I, part. 1, pag. 58.

Orfani: sono esenti dal pagamento della tassa personale finchè sono a carico de' pubblici stabilimenti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 492.

— D' impiegati stabili presso gli uffici organizzati. V. *Pensioni. Impiegati.*

— Di militari. V. *Militari.*

Orsi e lupi. Premj agli uccisori di queste fiere: 1817, vol. II, part. 2, pag. 311 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 143.

Ospitale maggiore di Milano. Prescrizioni pel pagamento dei debiti di diversi comuni verso il suddetto ospitale e verso il luogo pio della Senavra: 1817, vol. I, part. 2, pag. 167.

Ospitali. Discipline riguardo alla dimissione dei militari dagli ospitali civili: 1817, vol. II, part. 2, pag. 271.

— Simili riguardo ai malati di morbo contagioso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 391.

Ostetricia (scuola d'). Per l'ammissione delle allieve a questa scuola non è più necessaria la speciale autorizzazione del governo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 241.

OTTINGEN Vallerstein (conte di). V. *Ministri.*

OTTOMANI. Le mogli dei sudditi ottomani non sono abilitate al possesso di beni stabili negli stati imperiali austriaci : 1816, vol. I, part. 2, pag. 21.

OTTONE (merci di). Tariffa del dazio d'introduzione ed esportazione delle merci di ottone : 1818, vol. I, part. 1, pag. 43.

PACE. È annunciata la pace sottoscritta a Parigi, e l' aggregazione delle provincie di Lombardia all' impero d' Austria: 1814, pag. 60.

PAESI Bassi. Entro febbrajo 1817 dovrà eseguirsi la presentazione delle antiche obbligazioni dei Paesi Bassi da commutarsi in Amsterdam: 1817, vol. I, part. 2, pag. 52.

— Nel regno dei Paesi Bassi risederanno tre consoli imperiali austriaci: 1818, vol. I, part. 2, pag. 14.

PANE. Misure di rigore contro chi sotto pretesto della mancanza di pane nelle botteghe osasse attentare in qualunque modo alla pubblica tranquillità: 1815, part. 1, pag. 130.

PANNI. Macchine per cimare i panni. V. *Privative.*

PAPIROGRAFIA. Discipline per l' esercizio di quest' arte e della litografia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 133.

PARMA. Convenzione tra S. M. I. R. e la corte di Parma per la consegna reciproca dei malfattori: 1818, vol. II, part. 1, pag. 303.

PARROCCHIE. In caso di vacanza di parrocchie di patronato comunale, i parrochi rispettivi debbono eleggersi nelle forme consuete ed a tempo indefinito. 1816, vol. II, part. 2, pag. 248.

— Modificazioni al regolamento 15 maggio 1804 riguardo al modo col quale debbono i comuni patroni nominare alle parrocchie ed ai beneficj vacanti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 57.

PARROCCHIE. Sono confermate le disposizioni emanate dalla cessata reggenza provvisoria di governo nel maggio 1814 relative alle prebende parrocchiali ed alla perennità degli assegni a favore delle coadjutorie: 1817, vol. II, part. 2, pag. 273.

— È permessa una sola confraternita del *Santissimo* in ogni parrocchia, ed è proibito il ripristinamento delle confraternite soppresse: 1817, vol. II, part. 2, pag. 446.

— Come si regola il trattamento dei coadjutori in cura vacante: 1818, vol. I, part. 2, pag. 247.

— Nuovo metodo generale ed uniforme per l'apertura dei concorsi ai beneficj parrocchiali vacanti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 309.

V. *Comuni.*

PARROCHI. È posto in corso un sussidio a favore dei parrochi più bisognosi: 1815, part. 3, pag. 1080.

— Tengono i registri degli atti di nascita e di morte: 1815, part. 3, pag. 1081.

— Discipline per la tenuta de' mentovati registri: 1815, part. 3, pag. 1091.

— Istruzioni ai curati sullo stesso oggetto: 1815, part. 3, pag. 1112.

— Sono tenuti di far porre in testa della parrocchia i fondi che la risguardano, coll'aggiunta del rispettivo loro nome e cognome: 1817, vol. I, part. 2, pag. 89.

— Spetta loro la notificazione ai subeconomi della vacanza de' beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Non possono essere più oltre obbligati a rilasciare attestati giurati di miserabilità per l'esenzione dalla tassa personale, bastando le fedi di abituale infermità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 482.

PARROCHI. In favore di que' predicatori che vengono destinati a predicare straordinariamente nelle parrocchie o nella quaresima occorre l'assenso dei parrochi o di quelle rappresentanze da cui i predicatori ricevono sussidio: 1818, vol. II, part. 2, pag. 498.

PARTI mostruosi. V. *Patologia.*

PASSAPORTI. Sono obbligati di munirsene anche gli artisti e lavoratori per andare in estero stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 399.

— Non si rilasciano ai trafficanti per le antiche provincie ereditarie se non unicamente per portarsi alle fiere che si tengono nelle provincie stesse con merci non proibite: 1818, vol. I, part. 2, pag. 284.

PATATE. V. *Grani.*

PATOLOGIA. Tutti i parti mostruosi e tutti i pezzi patologici meritevoli di osservazione devono essere dai medici e chirurghi spediti all'università di Pavia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 239.

PATRIMONJ ecclesiastici. Gli amministratori di essi non aprono asta se non previa perizia della vendita dei fondi, del valore degli oggetti e della spesa delle opere: 1817, vol. I, part. 2, pag. 108.

PATROCINATORI: devono firmare i reclami di parte in affari contenziosi da presentarsi al supremo senato di giustizia: 1816, vol. II, part. 2, pag. 345.

— Non possono assentarsi dalla propria residenza se non previo permesso del tribunale superiore da cui dipendono. Norme per ottenere tal permesso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 344.

— È incompatibile ai cancellieri ed aggiunti censuarj l'esercizio di patrocinatore: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

— Come si procede contro quelli che debitori di tasse risiedono in giurisdizione diversa da quella ove

trovansi gli uffici verso dei quali hanno il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

V. *Avvocati.*

PATTI pregiudiziali. V. *Concorsi.*

PATTO successorio nella successione di eredità fra i conjugi. Prescrizioni per la stipulazione del patto stesso: 1817, vol. II, part. 1, pag. 318.

PAZZI. V. *Mentecatti.*

PECORE V. *Lana di pecore.*

PEDAGGI. Pagano i diritti di pedaggio e di navigazione anche i trasporti degli effetti erariali, i militari e gl' impiegati sì civili che militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 221.

— Regolamento e tariffa dei diritti di pedaggio sul nuovo ponte a Vaprio, e di quelli di traghetto sul fiume Adda: 1818, vol. I, part. 1, pag. 81.

PEGNO legale. In quali casi il giudice per assicurarne il diritto al locatore può accordare il sequestro sugli effetti del conduttore: 1818, vol. II, part. 1, pag. 243.

PENA di morte. Indicazione dei casi e dei delitti pei quali dal vigente codice penale è comminata la pena di morte: 1816, vol. II, part. 1, pag. 402.

PENE. Dell' applicazione di quella di vent' anni di prigionia. V. *Giustizia punitiva.*

— Corporali di percossa. V. *Percosse.*

PENSIONI. Regolamento provvisionale sulle pensioni e sugli altri assegni ai sudditi italiani austriaci: 1815, part. 1, pag. 11.

— Gli aventi diritto a pensione o gratificazione dovranno presentare entro marzo 1815 le proprie petizioni legalmente giustificate: 1815, part. 1, pag. 26.

— I delitti o le gravi trasgressioni di polizia, che fanno perdere l' impiego, privano anche il pensionato della pensione: 1815, part. 3, pag. 1056.

PENSIONI. Perdono la pensione anche le mogli ed i figli dei pensionati ed impiegati resisi rei di delitti e di gravi trasgressioni di polizia: 1815, part. 3, pag. 1069.

— Agl' impiegati che cessano dal servizio è assegnata metà dello stipendio fino a che sia deciso il loro trattamento di riforma: 1816, vol. I, part. 1, pag. 36.

— Gl' impiegati stabili presso gli uffici organizzati debbono essere trattati colle norme dei regolamenti austriaci risguardanti le pensioni; così pure le vedove e gli orfani dei medesimi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 30.

— Nell' assegnare la pensione o la gratificazione agl' impiegati vengono computati in loro favore gli anni di servizio prestati tanto allo stato che ai municipj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 117.

— Norme pel pagamento mensuale delle pensioni alle vedove ed agli orfani degl' impiegati stabili: 1817, vol. I, part. 2, pag. 169.

— La normale austriaca non pregiudica a quegl' impiegati cui spettasse un trattamento maggiore colla normale del cessato governo italiano: 1817, vol. I, part. 2, pag. 121.

— Le vedove ed i figli d' impiegati che si trovano nel caso di domandare il trattamento normale, devono prima riportare dai tribunali civili di prima istanza le prove del loro stato: 1818, vol. II, part. 1, pag. 209.

— Non avranno diritto a pensione o provvigione le vedove ed i figli d' impiegati i quali all' epoca del contratto matrimonio non percepivano un dato soldo. Casi di eccezione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 495.

Pensioni. Le massime e le discipline vigenti nelle antiche provincie austriache in materia di pensioni vengono applicate anche alle provincie della Lombardia: 1816, vol. II, part. 2, pag. 241 – 1818, vol. II, part. 2, pag. 588.

— Metodo uniforme per conoscere le dimande di giubilazione degl' impiegati giudiziarj e di quelli degli uffici dipendenti, e per la liquidazione del trattamento e della pensione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 346.

— Sono esenti da esecuzione giudiziaria le pensioni accordate alle vedove dei medici e chirurghi della società istituita in Vienna: 1817, vol. II, part. 2, pag. 444.

Pensioni ecclesiastiche. È confermato il divieto d'ogni sequestro, assegno o cessione sulle pensioni che gli *ex*-religiosi percepiscono dalla cassa del monte: 1818, vol. II, part. 2, pag. 460.

Pensioni militari. Sono comuni anche alle provincie di Lombardia i regolamenti austriaci in materia di pensioni alle vedove ed agli orfani di militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 241.

— Alle vedove ed agli orfani di militari italiani non ritornati dalla campagna di Russia si paga un acconto della pensione che loro spetterebbe: 1817, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Quali attestati debbansi unire alle domande di pensione di quelle vedove di ufficiali che si pretendono morti in conseguenza di ferite: 1818, vol. I, part. 2, pag. 267.

— La pensione ai militari in ritiro decorre soltanto dal giorno in cui ricevono la cartella provvisoria di ritiro: 1818, vol. II, part. 2, pag. 541.

— Disposizioni sul trattamento degli esteri che sortono

dagli eserciti austriaci, come pure delle loro mogli e figli: 1818, vol. II, part. 2, pag. 569.

PERCOSSE. Abolizione delle pene corporali di percossa per le gravi trasgressioni di polizia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 352.

PERITI. Metodo che devono seguire nel riparto dei fitti sui fondi d'un beneficio vacante: 1817, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Istruzioni per le amministrazioni pubbliche e pei periti nelle stime. V. *Stime*.

PERIZIE degli stabili comunali. Dovrà in esse indicarsi, oltre un'idea del ricavo complessivo, anche la quantità de' prodotti per ogni pertica censuaria: 1817, vol. I, part. 2, pag. 171.

PERIZIE giudiziarie. La somma da depositarsi per le perizie e gli atti importanti spese forzose dovrà essere determinata con decreto dei tribunali: 1818, vol. II, part. 2, pag. 489.

PETECCHIALE. Le spese delle guardie sul sequestro nelle proprie case dei petecchiosi agiati sono a loro proprio carico: 1817, vol. I, part. 2, pag. 184.

V. *Sanità. Malattie contagiose*.

PETIZIONI. Indicazione dei titoli e delle circostanze che devonsi aggiungere alle petizioni da presentarsi ai protocolli: 1817, vol. II, part. 2, pag. 266.

PIANTE. V. *Alberi*.

PIGNORAMENTO di stabili. Il conservatore dell' ufficio delle ipoteche per far constare del pignoramento degli stabili trascrive non solo il decreto di esecuzione, ma anche l'atto stesso del pignoramento: 1817, vol. I, part. 2, pag. 68.

PLENCIZ (nobile De). Sua nomina in primo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 269.

PODESTA' dei comuni. Della durata in carica dei podestà capi delle congregazioni municipali, e del loro rimpiazzamento: 1818, vol. II, part. 2, pag. 613.

POLITICHE (autorità). Norme per regolare i conti delle istanze giudiziarie relative alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 123.

— È dichiarata di loro competenza la processura contro i delatori d'armi insidiose e di genere proibito: 1817, vol. I, part. 1, pag. 44.

— (istanze). V. *Istanze politiche.*

— (inquisizioni). V. *Giustizia punitiva.*

— (trasgressioni). V. *Giustizia punitiva.*

POLIZIA. È soppressa la direzione generale della polizia. Le sue attribuzioni sono concentrate nel ministero dell'interno, presso il quale il sig. giudice *Sormani* ha l'incarico della polizia generale: 1814, pag. 33.

— Saranno abbassati dagli agenti della polizia gli stemmi del cessato regno: 1814, pag. 9.

— Sono proibite le società secrete: 1814, pag. 123.

— I condannati e detenuti per delitti politici sono posti in libertà: 1814, pag. 12.

— Disposizioni per togliere gli abusi contro la santificazione delle feste: 1814, pag. 160.

— Si erige una corte speciale straordinaria residente in Milano per conoscere di tutti i crimini e delitti contro la sicurezza dello stato: 1815, part. 1, pag. 33.

— Alla prefettura di polizia del dipartimento d'Olona, che si dichiara abolita, viene sostituita la direzione generale della polizia, che estende la sua giurisdizione anche sui distretti di Pavia, Monza e Gallarate: 1815, part. 1, pag. 60.

— Regolamento e discipline per la vendita de' libri, delle stampe e delle incisioni: 1815, part. 1, pag. 91.

Polizia. Misure di rigore contro chi sotto qualsisia pretesto attentasse alla pubblica tranquillità: 1815, part. 1, pag. 130.

— Codice delle gravi trasgressioni di polizia: 1815, part. 2, pag. 569.

— Le gravi trasgressioni di polizia che fanno perdere l'impiego, privano anche della pensione: 1815, part. 3, pag. 1056.

— Anche le mogli ed i figli de' pensionati che per delitti o gravi trasgressioni di polizia perdono la pensione, subiscono la stessa sorte: 1815, part. 3, pag. 1069.

— Sono proibiti i giuochi d'azzardo in qualsisia luogo: 1815, part. 3, pag. 1057.

— I giuochi di commercio non sono permessi nelle pubbliche officine se non previa licenza della polizia: 1816, vol. II, part. 2, pag. 198.

— È soppressa la corte straordinaria speciale creata col decreto 31 marzo 1815 per conoscere degli attentati contro la sicurezza dello stato: 1815, part. 3, pag. 1067.

— La pena delle percosse è abolita, dovendo le autorità attenersi in vece alle disposizioni del § 23 del codice delle gravi trasgressioni politiche: 1815, part. 3, pag. 1076 – 1816, vol. I, part. 1, pag. 352.

— I giudici di pace, come autorità politiche, esercitano interinalmente le funzioni attribuite alle autorità locali dal codice delle gravi trasgressioni: 1815, part. 3, pag. 1078.

— Ai giudici di pace è attribuita la facoltà di conoscere sulle contravvenzioni ai precetti politici: 1816, vol. I, part. 1, pag. 212.

— Agli uffizi di polizia vengono dai tribunali rimessi i condannati che si spediscono alle case di castigo,

come pure i detenuti da rilasciarsi per mancanza di prove legali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 129.

Polizia. Nomina del cavaliere *Antonio De Raab* alla carica di consigliere aulico e direttore generale della polizia in Milano: 1816, vol. II, part. 2, pag. 212.

— Discipline per le feste da ballo venali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 13.

— Sono richiamati all' osservanza i regolamenti del cessato governo contro i sudditi muniti di passaporto per estero stato a tempo determinato non rientrati nel termine prefisso: 1817, vol. I, part. 2, pag. 71.

— È proibito l' ingresso negli stati di Lombardia ai vagabondi esteri. Discipline per la sorveglianza dei nazionali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 188.

— La comunicazione dei precetti politici è riservata alle sole autorità che hanno la direzione in capo negli oggetti di polizia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 100.

— Un estimato sottoposto alla vigilanza della polizia non può essere mantenuto nella carica di deputato all' amministrazione comunale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 203.

— Discipline per reprimere l' abuso del suono della campana a martello: 1817, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Debbonsi rimettere alle delegazioni di polizia i disertori della disciolta armata italiana dopo terminata la processura ed espiata la pena: 1817, vol. II, part. 2, pag. 376.

— È d' obbligo dei locatori e sublocatori di case di notificare le variazioni d' inquilini occorse nelle case di loro ragione o sublocate loro per non incorrere in gravi trasgressioni di polizia: 1817, vol. II, part. 2, pag. 379.

Polizia. Scioglimento di diversi dubbj in oggetti di amministrazione comunale e di polizia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 254.

— È estesa anche alle provincie lombarde e venete la disposizione risguardante le sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 539.

— Hanno la procedura ed il giudizio in punto di usura: 1817, vol. II, part. 2, pag. 390.

— Similmente quella contro i delatori d'armi proibite: 1817, vol. I, part. 1, pag. 44.

Polizia della navigazione. V. *Navigazione.*

Polveri e nitri. N'è ribassato il prezzo di vendita. Nuova tariffa: 1817, vol. I, part. 1, pag. 53.

Porro conte Luigi. V. *Privative.*

Porto franco di Venezia. V. *Granaglie.*

Posta-cavalli. Regolamento e discipline sul servizio della posta dei cavalli: 1815, part. 1, pag. 41.

— Proibizione ai maestri di posta di somministrare cavalli ai viaggiatori non muniti delle opportune carte: 1815, part. 2, pag. 590 e 692.

— Degli obblighi dei maestri di posta relativamente alla somministrazione dei cavalli ai viaggiatori ed ai sudditi delle provincie lombarde, ed alla ricognizione dei passaporti e delle altre carte di cui devono essere muniti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 63.

— Modo di assicurare il celere e regolare corso delle staffette: 1817, vol. II, part. 2, pag. 304.

— Sono richiamate a rigorosa osservanza le veglianti tariffe sulla mancia dei postiglioni onde reprimere l'abuso delle maggiori loro pretese: 1818, vol. II, part. 2, pag. 478.

Posta-lettere. La tassa sulle lettere è ridotta alla metà dell'attuale tariffa: 1814, pag. 21.

Posta-lettere. L'amministrazione delle poste dipende dalla reggenza di governo: 1814, pag. 101.

— Disposizioni per guarentire il pagamento delle tasse postali: 1817, vol. II, part. 2, pag. 454.

— Nuova determinazione sugli arrivi e sulle partenze delle lettere pel Piemonte: 1818, vol. II, part. 2, pag. 617.

Posti gratuiti nel collegio nobile teresiano in Vienna. V. *Collegi.*

Postiglioni. V. *Posta-cavalli.*

Potenze estere. V. *Stati esteri.*

Poveri. Metodo per dar lavoro ai poveri e a tutti quelli che mancano di sussistenza: 1816, vol. II, part. 2, pag. 354.

Praticanti. A quelli stipendiati non si accorda, venendo promossi ad un impiego con soldo, il *dietim* per l'andata alla loro destinazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 508.

Prebende ecclesiastiche vacanti. Le rendite di esse sono applicabili ai beneficj medesimi: 1817, vol. I, part. 2, pag. 132.

Precetti politici (contravvenzioni ai). Ne è devoluta la conoscenza ai giudici di pace: 1816, vol. I, part. 1, pag. 212.

— Vengono comminati dalle sole autorità che hanno la direzione in capo negli oggetti di polizia: 1817, vol. I, part. 2, pag. 100.

Prede militari. Disposizioni delle leggi militari risguardanti il diritto sulle prede e sulle cose ricuperate in guerra dal nemico, ed i privilegi dei testamenti militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 340 — 1817, vol. I, part. 1, pag. 91.

Predicatori. Per quelli che vengono destinati a predicare straordinariamente nelle parrocchie o nella

quaresima occorre l'assenso dei parrochi e di quelle rappresentanze da cui ricevono l'onorario: 1818, vol. II, part. 2, pag. 498.

PREFETTI. Il signor *Minoja* è incaricato delle funzioni di prefetto del dipartimento d'Olona: 1814, pag. 38.

— Il signor marchese *Carlo Del Majno* è nominato prefetto del dipartimento del Mincio: 1814, pag. 90.

PREFETTURA del monte: dipende dalla reggenza di governo: 1814, pag. 101.

PREMJ straordinarj agli uccisori degli orsi e dei lupi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 311 - 1818, vol. I, part. 2, pag. 143.

— Per la liberazione dei sommersi. Cautele da osservarsi dalle autorità nell'accordare tali premj: 1818, vol. II, part. 2, pag. 403.

PRESTITI. È imposto al commercio un prestito fruttifero per sovvenire ai bisogni dello stato: 1815, part. 1, pag. 28.

— Disposizioni pel rimborso del prestito levato sul commercio col decreto 23 marzo 1815: 1815, part. 3, pag. 1071.

— Si effettua il residuo rimborso del prestito suddetto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 51.

— Si apre un nuovo prestito fruttifero per diminuire la massa della carta monetata in circolazione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 39.

— È prorogato il termine alla presentazione delle cartelle d'obbligo appartenenti al prestito degli stati dell'Austria inferiore ond'essere cambiate con cartelle d'obbligo dell'imperiale regia camera aulica: 1818, vol. II, part. 1, pag. 274.

PRETURE e tribunali. Tabelle indicanti la loro residenza ed il rispettivo distretto giurisdizionale nelle provincie lombarde: 1818, vol. I, part. 1, pag. 19.

PRETURE e tribunali. Concentrazioni che dovranno seguire colla nuova organizzazione giudiziaria: 1818, vol. I, part. 2, pag. 151.

— Disimpegnano tutte le ispezioni tracciate dal capitolo secondo della sezione seconda del codice penale che hanno per oggetto l' investigazione dei delitti e dei delinquenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 153.

— Quella di Brivio risiede provvisoriamente nel comune di Missaglia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 166.

— È di loro competenza la pertrattazione degli affari di concorso, patti pregiudiziali e cessione ai beni di persone commercianti domiciliate nei rispettivi distretti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 406.

PRETURE urbane di Milano. Divisione della loro giurisdizione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 157.

PREZZI delle derrate. V. *Derrate.*

PRIGIONIERI di guerra. Taglia di sei fiorini a chi arresta un prigioniero di guerra fuggitivo: 1815, part. 1, pag. 159.

— Che rientrano e si restituiscono ai corpi. V. *Militari. Disertori.*

— Le dichiarazioni di morte di quelli che non sono tornati dalla Russia non sono applicabili ai diversi casi tra supplenti e suppliti, dipendendo le loro obbligazioni dai rispettivi contratti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 289.

PRIVATIVE. L'amministrazione di questo ramo di finanza dipende dall'intendenza generale: 1814, pag. 101.

— Indicazione degli altri uffici dipendenti dalla stessa: 1814, pag. 101.

— Ai signori conte *Luigi Porro* ed *Antonio Robaglia* è accordata la privativa per 5 anni per far uso della

macchina inventata dal sig. *Gensoul* per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore: 1816, vol. II, part. 2, pag. 203.

PRIVATIVE. A *Luigi Locatelli* e *Gio. Catlinetti* per la fabbricazione e vendita, il primo delle macchine per elevar l'acqua e per trebbiare i grani; il secondo per le bilance di carichi di grossa e piccola mole: 1817, vol. II, part. 2, pag. 452.

— A *Giuseppe Gerlach* per far uso in tutta la monarchia di un suo ritrovato per produrre dell'acciajo malleabile e ad un tempo fondibile: 1818, vol. I, part. 2, pag. 219.

— A *Cristiano Giorgio Hornböstel* fabbricatore di seterie in Vienna per costruire e vendere in tutto il regno lombardo-veneto un telajo di sua invenzione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 282.

— A *Giovanni* ed *Agostino Bruni* successi, per cessione loro fatta, al conte *Luigi Porro* e ad *Antonio Robaglia* per la fabbricazione e vendita delle macchine per la filatura dei bozzoli da seta col mezzo del vapore: 1818, vol. I, part. 2, pag. 306.

— Al meccanico cavaliere *Morosi* per fabbricare e vendere la serie completa delle macchine per trebbiare il riso, il frumento ed altri grani: 1818, vol. I, part. 2, pag. 316.

— Ad *Adriano Lodovico* cavaliere di *Cochelet* per una macchina da cimare i panni, i casimiri ed altre stoffe di lana: 1818, vol. II, part. 2, pag. 464.

— A *Giovanni Uffenheimer* per un nuovo metodo di tingere la carta cerulea: 1818, vol. II, part. 2, pag. 572.

— A *Giuseppe Tackl* pel suo ritrovato di fabbricare i vetri senza uso di potassa o di altro surrogato: 1818, vol. II, part. 2, pag. 577.

PRIVATIVE. A *Giuseppe Doschot* per far uso in tutto il regno lombardo-veneto de' suoi ritrovati, uno cioè di costruire i focolari delle cucine in una maniera affatto nuova; l'altro di riscaldare un intiero fabbricato; il terzo per segare le tavole: 1818, vol. II, part. 2, pag. 599.

— Ad *Eugenio Locatelli* per la fabbricazione e vendita di un nuovo genere di scarpe e di stivali: 1818, vol. II, part. 2, pag. 609.

— A *Felice Biffi* per la tintura del *nankin* resistibile al bucato: 1818, vol. II, part. 2, pag. 612.

— A *Luigi Locatelli* per la barca da esso lui inventata movibile mediante meccanismo: 1818, vol. II, part. 2, pag. 615.

— A *Teofilo Federico Schuster* di Pollendorf per fabbricare e vendere due macchine, una per tessere il *pettinet*, e l'altra le maglie: 1818, vol. II, part. 2, p. 462.

PRIVILEGIO fiscale. Saranno ricevute ed assecondate le istanze dei ricevitori per la proroga all'esercizio del privilegio fiscale nel solo caso della quasi totale inondazione di un comune, o di altro infortunio che porti la devastazione di tutti i frutti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 118.

PROCEDURA civile. Le aste per le vendite giudiziali si tengono nei giorni feriali: 1815, part. 1, pag. 6.

— Risoluzioni diverse dell'imperiale regio tribunale d'appello sulla volontaria ed onoraria giurisdizione: 1816, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Gli appuntamenti avanti i giudici di pace prima dell'odierno sistema giudiziario sortono l'effetto di convenzione giudiziale. I Giudici di pace continuano ad accordare sequestri assicurativi sopra oggetti deperibili fino alla concorrenza di lire 600 italiane: 1816, vol. I, part. 2, pag. 12.

PROCEDURA civile. Il supremo tribunale di giustizia in Vienna ha la revisione delle cause che emanano dai tribunali in Lombardia dal giorno dell'attivazione del codice civile universale austriaco in avanti: 1816, vol. I, part. 2, pag. 16.

— A quali autorità competa la confezione degl'inventarj giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 36.

— Prefinizione del termine per la risposta al libello dell'attore quando il reo convenuto domiciliato fuori del luogo del giudizio dimori nel regno: 1816, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Discipline da osservarsi nell'edizione ed esecuzione delle sentenze emanate sotto il cessato sistema giudiziario: 1816, vol. II, part. 2, pag. 125.

— Dell'inserzione nei pubblici fogli esteri di qualche citazione o pubblicazione edittale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 211.

— L'inrotulazione di una causa in grado di revisione deve seguire una sola volta: 1816, vol. II, part. 2, pag. 223.

— Istruzioni alle prime istanze per le cause pendenti in grado d'appello e di revisione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 379.

— Non si ammettono dal supremo senato di giustizia i riclami di parte in affari contenziosi se non sono firmati da patrocinatori approvati: 1816, vol. II, part. 2, pag. 345.

— Istruzioni alle prime istanze per le cause pendenti in grado d'appello e revisione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 379.

— Metodo di procedura nelle cause da promoversi in appellazione ed in revisione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 72.

PROCEDURA civile. Le prime istanze appongono sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami il decreto prescrivente il termine di giorni 14 a presentare la risposta: 1817, vol. I, part. 2, pag. 158.

— Ai tribunali civili è devoluta la procedura contro i militari per contravvenzioni alle leggi di finanza: 1818, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Norme generali per le prime istanze: 1818, vol. I, part. 1, pag. 13.

— A quali autorità spetti il giudizio contro i trasgressori ai regolamenti sulla polizia della navigazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 43.

— Al rotolo delle cause revisionali devonsi dalle prime istanze unire le copie ufficiali delle sentenze e dei motivi: 1818, vol. I, part. 2, pag. 377.

— Dichiarazioni sul deposito degli effetti mobili oppignorati in pregiudizio dei censiti morosi al pagamento: 1818, vol. II, part. 1, pag. 293.

— Dovrà pagarsi l'onorario della sentenza nel caso che il ricorso di sospensione venga presentato dopo proferita la sentenza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 488.

— La somma da depositarsi per le perizie e gli atti importanti spese forzose dovrà essere determinata da decreto giudiziario: 1818, vol. II, part. 2, pag. 489.

— Discipline per l'esecuzione delle sentenze proferite in estero stato: 1818, vol. II, part. 2, pag. 504.

— È comune alle provincie lombardo-venete la disposizione relativa alle sentenze proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 539.

PROCEDURA civile nelle cause di cambio e commerciali. Discipline interinali per l'attivazione della medesima: 1816, vol. II, part. 2, pag. 331 – 1817, vol. I, part. 1, pag. 84.

— Regolamento giudiziario della Galizia per le cause di cambio e commerciali, che si attiva anche nelle provincie lombarde: 1817, vol. I, part. 1, pag. 87.

— Norme parziali per la trattazione degli affari risguardanti i sudditi del regno d'Ungheria e del gran principato della Transilvania: 1818, vol. I, part. 1, pag. 67.

— Similmente per le cause vertenti avanti i giudici delegati militari misti: 1818, vol. I, part. 1, pag. 117.

V. *Regolamento del processo civile. Atti giudiziarj.*

PROCEDURA criminale. Il giudizio delle corti speciali verrà eseguito nel termine prescritto dal codice di procedura penale tuttora vigente: 1815, part. 3, pag. 1055.

— Le prime istanze criminali trasmettono alla delegazione provinciale rispettiva le sentenze contemplate nel § 454 del codice dei delitti coi personali connotati del sentenziato: 1816, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Disposizioni sull'intervento degli assessori nelle procedure criminali: 1816, vol. I, part. 2, pag. 30.

— Requisiti necessarj negli assessori alle procedure criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 210.

— Non è ammissibile la rinuncia dei tre giorni che il codice dei delitti accorda all'inquisito prima dell'ultimo costituto: 1816, vol. I, part. 2, pag. 32.

— Le visite e gli atti di qualunque genere nelle procedure criminali si fanno in via ordinaria dal giudice di pace del circondario; in caso d'importanza dal consesso processante: 1816, vol. I, part. 2, pag. 75.

PROCEDURA criminale. Norme per facilitare la spedizione delle cause criminali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Come debbano contenersi le giudicature e le istanze politiche nel giudizio dei delitti nei casi di dubbia competenza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 404.

— Le spese di viaggio e delle diete degl' impiegati incumbono all'ufficio inquirente, e non all'inquisito: 1818, vol. II, part. 2, pag. 561.

— Le procedure criminali contro ecclesiastici vengono dalle prime istanze partecipate all' ordinario diocesano e all'imperiale regio tribunale d'appello generale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 19.

PROPRIETA' di beni stabili (trasporti di). V. *Trasporti.*

— Private. Norme da seguirsi nei giudizj nell' attribuire il valore ai terreni dei particolari da occuparsi per causa pubblica: 1818, vol. II, part. 2, pag. 610.

PROTESTI cambiarj: vengono stesi da' soli notai: 1818, vol. I, part. 2, pag. 273.

PROVINCIE. Quelle della Lombardia, del Mantovano, Bresciano, Bergamasco e Cremasco sono aggregate definitivamente all'impero d'Austria: 1814, pag. 191.

— Divisione del territorio di Lombardia in nove provincie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 33.

V. *Compartimento territoriale.*

— Rango delle singole provincie del governo di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 219.

PROVVIGIONE: fino a qual grado è ammissibile nei contratti d'appalto per le sussistenze militari: 1818, vol. II, part. 2, pag. 594.

PROVVIGIONI ed assegni ai sudditi italiani austriaci. V. *Pensioni.*

PUBBLICAZIONE edittale: sotto quali norme debbasi fare nei pubblici fogli: 1816, vol. II, part. 2, pag. 211.

PUBBLICAZIONI. Non potranno le prime istanze pubblicare in avvenire che i soli editti espressamente contemplati dalle leggi veglianti: 1817, vol. II, part. 2, pag. 217.

PUPILLI. Come si provvede al mantenimento de' pupilli e figli derelitti durante la carcerazione dei loro genitori: 1816, vol. II, part. 2, pag. 225.

— Non possono essere eletti in secondi e terzi deputati all' estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

RAAB (cav. Antonio De). Sua nomina in consigliere aulico e direttore generale della polizia in Milano: 1816, vol. II, part. 2, pag. 212.

RAGIONIERE. Età prescritta per gli aspiranti all'esercizio di questa professione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 333.

— Sono ammessi agli esami quei giovani ch'erano già maggiori avanti l'attivazione del codice austriaco: 1817, vol. II, part. 2, pag. 353.

— È incompatibile ai cancellieri ed aggiunti l'esercizio della professione di ragioniere: 1817, vol. II, part. 2, pag. 366.

RAME. Tariffa provvisionale del dazio d'entrata ed uscita del rame: 1814, pag. 69 - 1817, vol. II, part. 1, pag. 223.

RANGO delle singole provincie del governo di Lombardia: 1816, vol. I, part. 1, pag. 219.

REGGENZA del governo provvisorio. V. *Governo.*

REGIE città del regno. V. *Città regie.*

REGISTRI mercantili dei negozianti in Venezia: possono essere conformati anche in lingua inglese: 1817, vol. I, part. 2, pag. 146.

— Delle nascite e morti. Sono riuniti nelle cancellerie censuarie i registri delle nascite e morti formati finora dai funzionarj civili: 1817, vol. I, part. 2, pag. 91.

V. *Atti di nascita e morte.*

REGISTRO. È abolita la legge del registro degli atti e contratti: 1814, pag. 5 e 10.
— I cancellieri presso le corti ed i tribunali inscrivono sopra un libro apposito le scritture private che vengono insinuate per l' effetto della data fissa: 1814, pag. 30.
— Sono conservati in ciascun dipartimento i libri portanti l' inscrizione degli atti insinuati al registro dall' epoca della sua istituzione fino alla sua cessazione: 1814, pag. 30.
— Come si supplisce alla mancanza del registro per la notificazione degli atti e contratti importanti traslazione di dominio di beni stabili: 1815, part. 1, pag. 9.
— Delle scritture private: è tenuto dai cancellieri civili dei tribunali giudiziarj onde dare alle medesime una data certa legale: 1816, vol. I, part. 1, pag. 40.
— Delle ipoteche. V. *Ipoteche.*
REGNO lombardo-veneto. Sua formazione: 1815, part. 1, pag. 45.
— Omaggio da prestarsi dai sudditi di esso a S. M. I. R.: 1815, part. 1, pag. 52.
— Nomina de' gran dignitarj: 1816, vol. I, part. 1, pag. 39.
— Nomina alle supreme cariche: 1816, vol. I, part. 1, pag. 21.
— Circoscrizione, stemma e forma di amministrazione di esso: 1816, vol. I, part. 1, pag. 52.
— S. A. I. l'arciduca *Antonio* è nominato vicerè: 1816, vol. I, part. 1, pag. 214.
— È aggregata ad esso l'Isola Boscone de' Cavalli: 1817, vol. I, part. 2, pag. 119.

REGNO lombardo-veneto. Nomina di S. A. I. l'arciduca *Raineri* in vicerè: 1818, vol. I, part. 1, pag. 1.

REGOLAMENTO del processo civile. Ne è ordinata l'attivazione: 1815, part. 1, pag. 141.

— È prorogata l'attivazione di esso fino al 1.° novembre 1815: 1815, part. 1, pag. 155.

— È nuovamente prorogata ad epoca non prescritta: 1815, part. 2, pag. 709.

— L'attivazione di esso avrà luogo col 1.° gennajo 1816: 1815, part. 2, pag. 711.

— Legge transitoria. V. *Giustizia civile.*

REGOLAMENTO generale del processo civile: 1815, part. 1, pag. 166. — Del processo giudiziario in genere, *ivi.* — Del processo verbale, pag. 171. — Del processo in iscritto, pag. 177. — Della denunzia della lite, pag. 182. — Della riconvenzione, pag. 183. — Della facoltà e dell'obbligo di agire e difendersi in giudizio, pag. 184. — Del processo provocatorio per diffamazione, pag. 185. — Della provocazione in causa di una fabbrica da intraprendersi, pag. 187. — Del processo edittale o sia del concorso de' creditori, pag. 189. — Del processo in causa di rendimento di conti, pag. 225. — Della prova, pag. 226. — Della prova per confessione, pag. 227. — Della prova per mezzo di documenti scritti, pag. 228. — Della prova ordinaria per testimonj, pag. 239. — Della prova a perpetua memoria, pag. 252. — Della prova sommaria per testimonj, pag. 254. — Della prova col mezzo de' periti, pag. 256. — Del giuramento decisorio della lite, pag. 261. — Del giuramento suppletorio o purgatorio, pag. 265. — Del giuramento estimatorio della lite, pag. 266. — Del giuramento di denunzia •

manifestazione, pag. 267. — Dei giuramenti in genere, pag. 268. — Dell' inrotulazione o sia coordinazione degli atti a sentenza, pag. 273. — Della sentenza, pag. 276. — Dell' appellazione, revisione e querela di nullità, pag. 278. — Degli arbitramenti, pag. 288. — Dell' arresto o sequestro personale, pag. 290. — Del sequestro de' mobili esistenti nelle mani di un terzo, pag. 292. — Dei sequestri ed altre cautele provvisionali, pag. 296. — Dell' esecuzione, pag. 299. — Del moratorio e del patto pregiudiziale, pag. 322. — Della cessione de' beni, pag. 325. — Della restituzione in intiero, pag. 328. — Delle ferie, pag. 331. — Dell' intimazione dei decreti ed ordini giudiziali, pag. 333. — Dei termini, pag. 338. — Delle spese giudiziali, pag. 341. — Degli avvocati, pag. 345. — Del giudice, pag. 355.

REGOLAMENTO giudiziario della Galizia per le cause di cambio e di commercio. Sua attivazione nelle provincie di Lombardia: 1817, vol. I, part. 1, pag. 87.

REICHSTADT (duca di). È conferito questo titolo a S. A. il principe *Francesco Giuseppe Carlo*, figlio di S. M. l' arciduchessa *Maria Luigia*, duchessa di Parma: 1818, vol. II, part. 1, pag. 196.

RELIGIONE. Sono richiamati in osservanza i regolamenti vigenti per chi professa la religione israelitica: 1817, vol. I, part. 1, pag. 59.

RENDITE perpetue sul monte. È limitato ai soli amministratori o legali procuratori dei comuni e corpi tutelati dal governo il pagamento delle rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

RENDITE arretrate dell' Illiria. V. *Trasferte*.

Requisizione militare. V. *Coscrizione. Militare.*

Reversali. Modula delle reversali *de observando reciproco* da prodursi dagli esteri, ai quali si devolvesse un'eredità negli stati austriaci: 1817, vol. II, part. 2, pag. 314.

Revisione. V. *Procedura civile.*

Revisione dei libri. V. *Censura.*

Ricevitori. È prorogato il privilegio a quelli di alcuni comuni nel dipartimento dell'Adda per escutere i debitori morosi d'imposte a tutto il 1813: 1814, pag. 77.

— Similmente in favore dei ricevitori dei comuni del distretto di Breno nel dipartimento del Serio: 1814, pag. 79.

— Similmente in favore dello scaduto ricevitore dipartimentale del Mincio: 1814, pag. 113.

— Sono ammesse le loro istanze per la proroga all'esercizio del privilegio fiscale nel solo caso d'inondazione o di altro grave infortunio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 118.

— È incompatibile l'esercizio di ricevitore e di deputato all'amministrazione comunale in persone fra loro congiunte: 1817, vol. II, part. 2, pag. 449.

V. *Imposte.*

Ricevitorie (appalti delle). Se possono o no escludersi dall'asta negli appalti delle ricevitorie quegli aspiranti nei quali le deputazioni all'amministrazione comunale non abbiano una sufficiente fiducia. Discipline per l'asta: 1816, vol. II, part. 2, pag. 314.

— Schiarimenti per l'esecuzione del regolamento generale 18 aprile 1816 sulle ricevitorie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 322.

Ricevitorie comunali. V. *Esattorie.*

RIPARAZIONI. Negli affitti che si fanno dalle pie amministrazioni determinano esse medesime quali sieno a carico del luogo pio proprietario, e quali dei fittajuoli: 1818, vol. I, part. 2, pag. 1.

RIPETIZIONI nelle scuole. Sono vietate ai professori e maestri de' licei e ginnasj le private ripetizioni agli scolari che frequentano le scuole loro affidate: 1816, vol. II, part. 2, pag. 244.

RISAJE. Discipline onde poter ottenere la licenza di formare nuove risaje: 1817, vol. I, part. 2, pag. 246.

RISO. Cautele per prevenire, durante la messe del riso, la diffusione della febbre petecchiale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 323.

— Ne è dichiarata libera l'estrazione da tutto il territorio lombardo: 1818, vol. I, part. 1, pag. 12.

V. *Grani. Dazj.*

RIVENDICAZIONE di beni e diritti spettanti allo stato e detenuti illegittimamente da terzi. Premio agli scopritori e denunziatori: 1816, vol. I, part. 1, pag. 44.

ROMA. In occasione di ricorsi a Roma per dispense, gli ordinarj si valgono esclusivamente di quell' imperiale regio agente: 1818, vol. I, part. 2, pag. 242.

ROSSI Salvatore. Sua nomina in console a Cagliari in Sardegna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 45.

RUOTE de' carri da trasporto. È richiamato a rigorosa osservanza il decreto 23 agosto 1810 relativo alle dimensioni delle ruote de' carri da trasporto: 1817, vol. I, part. 2, pag. 229.

RUSSIA. V. *Disertori.*

SALESIANE in Como. V. *Monasteri.*

SALI e tabacchi. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei prezzi di vendita de' detti generi di privativa: 1814, pag. 10.

— Nuova tariffa dei prezzi di vendita: 1814, pag. 40.

— Altra per tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 120.

SANITA'. Discipline da porsi in pratica in caso di sviluppo della febbre petecchiale: 1816, vol. II, part. 2, pag. 365.

— Le spese per le guardie destinate al sequestro nelle proprie case dei petecchiosi agiati sono a carico delle famiglie dei medesimi: 1817, vol. I, part. 1, pag. 185.

— Regolamento sanitario per impedire la diffusione e procurare l'estinzione delle malattie epidemiche e contagiose nella specie umana: 1817, vol. I, part. 2, pag. 33.

— Istruzioni e module per la compilazione delle note dei malati di tifo o di febbre contagiosa: 1817, vol. I, part. 2, pag. 58.

— Finchè dura il morbo petecchiale, sono proibite le fiere che durano più d'un giorno, se non dietro speciale licenza del governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 223.

— Discipline onde prevenire nelle filande di seta lo sviluppo del morbo petecchiale: 1817, vol. I, part. 2, pag. 230.

SANITA'. Cautele da usarsi intorno ai malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi e non affetti da tale morbo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 238.

— Penale ai medici ed alle amministrazioni comunali che trascurano la pratica delle comandate cautele sanitarie onde impedire od estinguere il morbo petecchiale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 306.

— Si ritengono risponsabili i parenti o capi di famiglia di far visitare i loro malati di febbre, e di notificarli alle rispettive amministrazioni comunali: 1817, vol. II, part. 2, pag. 519.

— Cautele per prevenire la diffusione della febbre petecchiale durante la messe del riso: 1817, vol. II, part. 2, pag. 323.

— A qual pena soggiacciono i parenti chè non fanno visitare i proprj ammalati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 341.

— Proibizione di ammettere su le barche e i barchetti persone affette da malattia contagiosa: 1817, vol. II, part. 2, pag. 351.

— Discipline sanitarie da osservarsi all'aprimento delle stalle d'inverno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 145.

— Per la seguita cessazione del tifo petecchiale sono permesse come in passato le sacre funzioni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 454.

— Modo d'impedire la propagazione nelle bestie bovine, e di sanarle dalla malattia carboncolare: 1817, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Sono approvati dalla cancelleria suprema di Vienna i regolamenti di sanità 21 ottobre e 2 novembre 1817: 1818, vol. I, part. 2, pag. 144.

SANTIFICAZIONE delle feste. Disposizioni dirette a togliere gli abusi introdottisi contro il precetto della santificazione delle feste: 1814, pag. 160.

SAPONE. Tariffa del dazio d'entrata ed uscita di tutte le specie di sapone e degli articoli componenti il sapone d'olio. Norme regolatrici di questo ramo di traffico: 1818, vol. II, part. 1, pag. 248.

SARDAGNA (De) Giuseppe, consigliere aulico: è nominato vicepresidente dell'imperiale regio tribunale d'appello generale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 340.

SARDEGNA. Convenzione tra S. M. I. R. e la corte di Sardegna per la consegna reciproca dei disertori: 1817, vol. II, part. 1, pag. 205.

V. *Consoli.*

SASSONIA. Convenzione con questa corte per lo stesso oggetto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 171.

— Le autorità giudiziarie di questo regno corrispondono in affari criminali colle magistrature austriache *ex officio.* Queste ultime sono esenti dai diritti di tassa e porto di posta: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

SAURAU (conte di). Sua nomina in presidente dell'imperiale regio governo di Lombardia: 1816, vol. 1; part. 1, pag. 1.

SCARPE e stivali. Nuovo metodo di fabbricazione. V. *Privative.*

SCHNELL Griot: è riconosciuto console bavarese in Trieste: 1818, vol. II, part. 2, pag. 452.

SCHUSTER Teofilo Federico. V. *Privative.*

SCIENZE, lettere, ecc. È proibita l'estrazione degli oggetti preziosi di scienze, lettere e belle arti, se non previa licenza del governo: 1815, part. 1, pag. 23.

SCORTICATORI di animali morti. È loro vietato di venderne o distribuirne le carni: 1818, vol. II, part. 2, pag. 531.

SCRITTURE private: ricevono la data fissa mediante inscrizione sovra libro apposito presso i cancellieri delle corti e dei tribunali: 1814, pag. 30.

V. *Registro.*

SCUOLE. Sono vietate ai professori e maestri nei licei e ginnasj le ripetizioni private agli scolari che frequentano le scuole loro affidate: 1816, vol. II, part. 2, pag. 244.

SCUOLE normali. Ai maestri aventi uno stipendio al disotto di lire 300 annue è accordata l'esenzione dalla carta bollata per le ricevute delle mensuali loro competenze: 1818, vol. I, part. 2, pag. 11.

SCUOLE private. Regolamento normale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

SCUOLE elementari. Regolamento normale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 276.

SCUOLE pubbliche, licei, ecc. Come si regolano le ferie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 586.

SEDUZIONE all'abuso d'ufficio. V. *Giustizia punitiva.*

SENATO italiano del supremo tribunale di giustizia: ha la sua residenza in Verona: 1816, vol. I, part. 1, p. 217.

— Sua attivazione col 1.° agosto 1816: 1816, vol. I, part. 1, pag. 382.

SENAVRA (luogo pio della). Prescrizioni pel pagamento dei debiti di diversi comuni verso l'ospital maggiore di Milano e verso il luogo pio della Senavra: 1817, vol. I, part. 2, pag. 167.

SENSALI. È richiamato in osservanza l'ordine di non rilasciare senza bollo le patenti d'esercizio: 1817, vol. II, part. 2, pag. 355.

V. *Mediatori.*

SENTENZE. Discipline da osservarsi nell'edizione ed esecuzione delle sentenze emanate sotto il cessato governo: 1816, vol. II, part. 2, pag. 125.

SENTENZE. Le tasse delle sentenze debbono essere pagate per intiero da ciascuna parte: 1817, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Le minute si trascrivono in carta senza bollo, e non ha più vigore la prescrizione delle linee: 1818, vol. I, part. 1, pag. 174.

— Si fa uso della carta con bollo da centesimi 75 per le sentenze e i decreti che vengono intimati d'ufficio alle parti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 466.

— Nel caso che il ricorso di sospensione venga presentato dopo proferita la sentenza, dovrà pargarsene l'onorario: 1818, vol. II, part. 2, pag. 488.

— Discipline per l'esecuzione delle sentenze proferite in estero stato: 1818, vol. II, part. 2, part. 504.

— Non si fa luogo alla restituzione delle tasse già percette dall'imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in appresso annullati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 518.

— È comune alle provincie lombarde la disposizione relativa alle sentenze che venissero proferite da un giudice di prima istanza contro le leggi politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 539.

SENTENZE criminali: debbono trasmettersi alle delegazioni provinciali. V. *Giustizia punitiva.*

SEQUESTRI. Non hanno luogo nè sequestri, nè opposizioni sugli oggetti da fornirsi mediante appalto per servizio militare, nè sui pagamenti dovuti all'appaltatore, se non dopo compiute le somministrazioni e liquidati i conti: 1815, part. 1, pag. 31.

— Quando il locatore di fondi rustici abbia diritto ad ottenere il sequestro o l'assicurazione giudiziale sopra gli effetti del conduttore: 1818, vol. II, part. 1, pag. 243.

SEQUESTRI. È confermato il divieto d'ogni sequestro, cessione od assegno sulle pensioni degli *ex*-religiosi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 460.

SEQUESTRI sul soldo degl'impiegati. V. *Impiegati.*

— Da accordarsi dai giudici di pace. V. *Giudici di pace. Giustizia civile.*

SERIO (dipartimento del). È prorogato il privilegio ai ricevitori dei comuni del distretto di Breno in questo dipartimento per l'escussione dei debitori morosi d'imposte a tutto il 1813: 1814, pag. 79.

SETE. Riduzione del dazio sulle sete che si spediscono nelle provincie austriache: 1816, vol. I, part. 1, pag. 28.

— Hanno la privativa della macchina del signor *Gensoul* per la filatura dei bozzoli da seta a vapore i signori conte *Porro* ed *Antonio Robaglia*: 1816, vol. II, part. 2, pag. 205.

— Nuovo sistema e tariffa dei dazj d'entrata ed uscita: 1817, vol. II, part. 1, pag. 226.

— Dilucidazioni per l'esecuzione delle suddette prescrizioni: 1817, vol. II, part. 1, pag. 320.

— Merci estere di seta. V. *Merci estere.*

SETTALA (signor don Luigi): è nominato alla carica di gran maestro delle cerimonie del regno: 1816, vol. I, part. 1, pag. 226.

SICUREZZA pubblica. V. *Polizia.*

SOLDO degl'impiegati. Metodo di pagamento del soldo mensuale agl'impiegati stabili ed alle loro vedove e figli orfani: 1817, vol. I, part. 2, pag. 168.

SOMMERSI. Sotto quali cautele debbasi procedere all'assegno dei premj stabiliti dalle leggi per la liberazione dei sommersi: 1818, vol. II, part. 2, pag. 403.

SOMMINISTRAZIONI fatte al governo francese da pagarsi da lui medesimo. V. *Crediti verso la Francia.*

— Militari. V. *Militari somministrazioni.*

— Fatte dai comuni. V. *Comuni.*

SOTTUFFICIALI e soldati invalidi. V. *Militari invalidi.*

SPARO d'armi da fuoco. V. *Armi da fuoco.*

SPEDALI civili. Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici: 1817, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Cautele per preservare i malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi non affetti da tale morbo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 238.

— Nuove discipline per la nomina e promozione dei medici, chirurghi e farmacisti negli spedali civili e negli altri stabilimenti di beneficenza pubblica: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

— Non possono nè gli spedali, nè gli altri stabilimenti di beneficenza pubblica accettar legati, donazioni, ecc. senza l'approvazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

SPESE pei viaggi di S. M. I. R.: come vengono regolate: 1818, vol. I, part. 2, pag. 244.

SPESE comunali. Non sono compensabili alle deputazioni comunali le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

V. *Comuni.*

SPESE giudiziarie. Le spese di viaggio e di vitto per accessi o visite d'ufficio in oggetti criminali si continuano a pagare colle norme della tariffa 16 aprile 1804: 1816, vol. I, part. 2, pag. 18.

— Gl'inquisiti contemplati dal § 449, parte 2 del codice penale sono tenuti rimborsare le spese di mantenimento in carcere: 1816, vol. II, part. 2, pag. 213.

SPESE giudiziarie. Norme per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Similmente pei conti delle istanze giudiziarie relativi alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Quali siano da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Quelle di viaggio e diete degl' impiegati incombono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito: 1818, vol. II, part. 2, pag. 561.

— Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 564.

V. *Tasse giudiziarie. Giustizia punitiva.*

SPETTACOLI pubblici. Indicazione dei giorni nei quali dovranno nel decorso dell' anno essere proibiti gli spettacoli pubblici: 1815, part. 1, pag. 161.

— Il giorno 15 novembre è eccettuato dal numero dei giorni in cui sono interdetti i pubblici spettacoli: 1816, vol. I, part. 1, pag. 35.

SPEZIALI. V. *Farmacisti.*

STABILI (beni). V. *Subastazione degli stabili.*

STABILIMENTI pubblici. Le congregazioni di carità sono tenute nelle deliberazioni sui contratti d' affitto di beni stabili di praticare il confronto della nuova coll' antecedente locazione e colla stima del perito approvato: 1816, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Non possono le amministrazioni consumar capitali di ragione dei medesimi, nè accrescere o gratificare impiegati senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Non possono essere eletti in secondi e terzi deputati all' estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

STABILIMENTI pubblici. Gli amministratori o legali procuratori di essi soltanto sono autorizzati ad esigere le rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Non possono alienare beni stabili neppure per provvedere al sussidio degl' infermi, trovatelli e pazzi senza speciale assenso del governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Discipline per le aste di vendita e di affitti di beni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Norme per gli amministratori onde ottenere il permesso di vendere beni cadenti sotto la loro amministrazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

V. *Fabbriche.*

STABILIMENTI pii. V. *Beneficenza pubblica.*

STABILIMENTI di culto. I subeconomi assistono alle aste ed ai contratti sopra beni ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

V. *Culto.*

STALLE. V. *Sanità.*

STAMPA. Abolizione della tassa del centesimo sovra ogni foglio di stampa nella reimpressione dei libri: 1814, pag. 89.

STAMPATORI e librai. Istruzioni per essi in fatto di censura, revisione e vendita di libri e stampe: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

STAMPE e libri. Regolamento per la vendita: 1815, par. 1, pag. 91.

STATARIO (giudizio). V. *Giudizio statario. Giustizia punitiva.*

STATI esteri. Metodo per la legalizzazione delle firme degli atti da mandarsi in esteri stati: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

STATI esteri. Gli atti provenienti da stati esteri non sono validi se non firmati dall' ambasciatore o dal console austriaco ivi residente: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

STATO (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni, ecc.*

STATO civile. Gli atti dello stato civile formati in addietro dai funzionarj civili sono riuniti nelle cancellerie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 91.

STAZIONI militari. Fissazione e tavola di esse in tutto il territorio lombardo. Indicazione del pagamento di ciascuna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 208.

STEMMI e cifre del cessato governo; sono aboliti e sostituiti ad essi quelli dell' impero d' Austria: 1814, pag. 62.

— Saranno demoliti dagli agenti della polizia. V. *Polizia.*

— Del regno lombardo-veneto. Pubblicazione e descrizione di essi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 52.

STIME. Metodo per le amministrazioni pubbliche e pei periti nella compilazione e trasmissione delle stime preventive sia per nuove fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni ad edifici esistenti, come pure per gli acquisti, le vendite di stabili e permute, compre di effetti mobili e simili in servigio e per conto pubblico: 1818, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Giudiziali. Negli editti di subastazione degli stabili verrà indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

STRADE. Sono aboliti i decreti sulla classificazione delle strade: 1814, pag. 133.

STRASSOLDO (conte Giulio di). Sua nomina alle funzioni di presidente dell'imperiale regio governo della Lombardia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

STUDENTI: in quali casi e sino a quando sono esenti dalla tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.

STUDJ necessarj a chi aspira alla carriera degl' impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

— È confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri d' educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

— Il corso scolastico nelle università e ne' licei incomincia col 15 ottobre, e termina col 15 agosto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 222.

STUDJ privati. Regolamento generale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

SUBASTAZIONE degli stabili. Negli editti a ciò relativi viene indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

SUBECONOMI. Norme provvisorie da seguirsi dai subeconomi dei beneficj vacanti nell' esercizio delle loro funzioni. Tariffa delle spese e competenze: 1816, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Istruzioni per l' esame dell' amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spiegazione delle module per lo stato attivo e passivo delle fabbricerie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Come debbano contenersi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l' integrità dei fitti maturati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Ricevono dai parrochi la notificazione della vacanza dei beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Nuove disposizioni in aggiunta a quelle del 31 maggio 1816 per loro norma nell' amministrazione de' beneficj vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 410.

SUCCESSIONE. V. *Albinaggio.*

SUDDITI austriaci usciti dallo stato con passaporto a tempo determinato e non rientrati nel termine prefisso. Sono richiamati all' osservanza i regolamenti in proposito del cessato regno: 1817, vol. I, part. 2, pag. 71.

SUGGELLI ed arme. È proibita la fabbricazione a' privati, essendo riservata alla sola zecca di Milano, dei suggelli, arme ed iscrizioni portanti stemmi, ecc.: 1816, vol. I, part. 1, pag. 47.

SUPPLENTI a' coscritti e volontarj: sono ammessi nella leva 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 146.

— Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alla cassa di finanza dai loro suppliti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 388.

V. *Militari. Coscritti.*

SUPREMO tribunale di giustizia. V. *Tribunali.*

SUSSIDJ ai parrochi. V. *Parrochi.*

SUSSISTENZE militari. Discipline sugli appalti che abbracciano più distretti e stazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 179.

— Altre sull' accettazione delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto, come pure pel caso che l' appaltatore attuale di un distretto ricerchi anche quello di un altro: 1818, vol. I, part. 2, pag. 235.

— Altre intorno al modo di trattare gli affari risguardanti questa materia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 545.

— Provvisione del tanto per cento ammissibile nei contratti d' appalto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 594.

V. *Militari sussistenze.*

SVIZZERA. V. *Albinaggio.*

TABACCHI. Il prezzo di vendita è ridotto alla metà: 1814, pag. 10.

— Nuova tariffa per la vendita delle diverse specie di tabacchi: 1814, pag. 49.

— Altra per la vendita all'ingrosso ed al minuto in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 122.

— Riduzione del dazio d'esportazione del tabacco dall'Ungheria e dalla Galizia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 11.

— Similmente della foglia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 131.

TACKL Giuseppe. V. *Privative.*

TALLERI. V. *Monete.*

TARIFFE delle monete aventi provvisoriamente corso in Lombardia: 1815, part. 3, pag. 1060.

— Dei dazj di consumo. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj di consumo, e dei prezzi di vendita dei sali e tabacchi: 1814, pag. 10.

— Sono ridotte ad un terzo quelle dei dazj di consumo nei comuni murati: 1814, pag. 41.

— Similmente quelle pei comuni e territorj aperti: 1814, pag. 136.

— Sono pure ridotte alla metà le tariffe pei generi coloniali: 1814, pag. 11 — Dei prezzi dei sali, pag. 40 — Dei prezzi de' tabacchi, pag. 50 — Del dazio d'entrata e d'uscita del rame, pag. 69.

V. *Dazj.*

Tassa personale. Quella del 1814 si paga sul piede di quella del 1813: 1814, pag. 58.
— Quella del 1815 sarà di lire 3. 20 per ogni testa, e sarà pagata nel mese di agosto: 1815, part. 1, pag. 8.
— Quella del 1816 pure di lire 3. 20 è da pagarsi in agosto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 372.
— Quella del 1817 pagabile in settembre è fissata in lire 3. 20: 1817, vol. I, part. 1, pag. 77.
— Quella del 1818, ritenuta in lire 3. 20, è pagabile in agosto: 1818, vol. I, part. 1, pag. 109.
— Quali tra i militari trovantisi nei comuni sono da considerarsi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 160.
— Le liste degli esentati dal pagamento di questa tassa, che vengono rimesse all'amministrazione del censo, devono contenere riguardo a ciascuno i veri motivi dell'accordata esenzione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 232.
— La data fissa per la collettabilità dei contribuenti questa tassa è determinata pel giorno 30 aprile di ogni anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 281.
— Sono tolti diversi dubbj sull'esenzione da questa tassa, in ispecie per gli studenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.
— Per l'esenzione bastano le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno in luogo degli attestati giurati di miserabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 481.
— Ne sono esenti le guardie di finanza sì attive che sedentarie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 490.
— Egualmente gli orfani finchè sono a carico de' pii stabilimenti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 492.

Tasse. È abolita la tassa su le arti e i mestieri: 1814, pag. 17.

— È ridotta alla metà quella sulla posta delle lettere: 1814, pag. 21.

— Abolizione della tassa sui capitali, ed indennizzazione a quelli che l'hanno già pagata: 1814, pag. 71.

— Simile di quella sui libri italiani e latini provenienti dall'estero, e su quelli che si ristampano: 1814, pag. 89.

— Le carte od i certificati di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo e contro il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, p. 28.

— Tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano all'estero, e nelle opere e nei lavori straordinarj diretti a togliere la mendicità: 1817, vol. I, part. 1, pag. 106.

V. *Imposizioni dirette.*

— Sono mantenute in corso in favore dei comuni le tasse d'ufficio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Di registro. V. *Registro.*

Tasse giudiziarie. Disposizioni sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj: 1814, pag. 28.

— Si dichiarano cessati tutti i decreti e regolamenti del passato governo in materia di tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 9. — Per le sentenze: *ivi*, pag. 10.

— Nuovo regolamento per le tasse in tutti gli atti contenziosi: 1816, vol. 1, part. 1, pag. 1.

— Ai due membri del consiglio comunale vengono sostituiti i deputati all'estimo per emettere la giurata attestazione dell'indigenza per ottenere l'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata negli atti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

Tasse giudiziarie. Sospensione provvisoria in favore de' luoghi pii di Milano delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 116.

— I tribunali ne accordano l'esenzione a termini dell'articolo 10 del decreto 11 settembre 1807: 1816, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Istruzioni ai tassatori per l'esazione e rendiconto delle multe e dei rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Norme per regolare le tasse e le spese nelle inquisizioni criminali e politiche: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— È tolta l'esenzione dalle tasse nelle procedure in causa di contrabbando: 1816, vol. II, part. 2, pag. 239.

— La tassa delle sentenze debb' essere pagata per intiero da ciascuna delle parti litiganti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Similmente quella per l'inrotulazione degli atti: 1817, vol. 2, part, 2, pag. 350.

— Tariffa delle tasse negli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Come si procede contro gli avvocati ed i patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove esistono gli uffici verso dei quali hanno il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

— Ne sono esenti i magistrati dello stato allorchè corrispondono in oggetti criminali con autorità giudiziarie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

— Norme per la vidimazione delle copie degli atti, e per l'esigenza e conteggio delle tasse relative: 1818, vol. I, part. 2, pag. 296.

SOMMINISTRAZIONI fatte al governo francese da pagarsi da lui medesimo. V. *Crediti verso la Francia.*

— Militari. V. *Militari somministrazioni.*

— Fatte dai comuni. V. *Comuni.*

SOTTUFFICIALI e soldati invalidi. V. *Militari invalidi.*

SPARO d'armi da fuoco. V. *Armi da fuoco.*

SPEDALI civili. Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici: 1817, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Cautele per preservare i malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi non affetti da tale morbo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 238.

— Nuove discipline per la nomina e promozione dei medici, chirurghi e farmacisti negli spedali civili e negli altri stabilimenti di beneficenza pubblica: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

— Non possono nè gli spedali, nè gli altri stabilimenti di beneficenza pubblica accettar legati, donazioni, ecc. senza l'approvazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

SPESE pei viaggi di S. M. I. R.: come vengono regolate: 1818, vol. I, part. 2, pag. 244.

SPESE comunali. Non sono compensabili alle deputazioni comunali le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

V. *Comuni.*

SPESE giudiziarie. Le spese di viaggio e di vitto per accessi o visite d'ufficio in oggetti criminali si continuano a pagare colle norme della tariffa 16 aprile 1804: 1816, vol. I, part. 2, pag. 18.

— Gl'inquisiti contemplati dal § 449, parte 2 del codice penale sono tenuti rimborsare le spese di mantenimento in carcere: 1816, vol. II, part. 2, pag. 213.

SPESE giudiziarie. Norme per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Similmente pei conti delle istanze giudiziarie relativi alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Quali siano da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Quelle di viaggio e diete degl' impiegati incombono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito: 1818, vol. II, part. 2, pag. 561.

— Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 564.

V. *Tasse giudiziarie. Giustizia punitiva.*

SPETTACOLI pubblici. Indicazione dei giorni nei quali dovranno nel decorso dell' anno essere proibiti gli spettacoli pubblici: 1815, part. 1, pag. 161.

— Il giorno 15 novembre è eccettuato dal numero dei giorni in cui sono interdetti i pubblici spettacoli: 1816, vol. I, part. 1, pag. 35.

SPEZIALI. V. *Farmacisti.*

STABILI (beni). V. *Subastazione degli stabili.*

STABILIMENTI pubblici. Le congregazioni di carità sono tenute nelle deliberazioni sui contratti d' affitto di beni stabili di praticare il confronto della nuova coll' antecedente locazione e colla stima del perito approvato: 1816, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Non possono le amministrazioni consumar capitali di ragione dei medesimi, nè accrescere o gratificare impiegati senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Non possono essere eletti in secondi e terzi deputati all' estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

STABILIMENTI pubblici. Gli amministratori o legali procuratori di essi soltanto sono autorizzati ad esigere le rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Non possono alienare beni stabili neppure per provvedere al sussidio degl' infermi, trovatelli e pazzi senza speciale assenso del governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Discipline per le aste di vendita e di affitti di beni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Norme per gli amministratori onde ottenere il permesso di vendere beni cadenti sotto la loro amministrazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

V. *Fabbriche.*

STABILIMENTI pii. V. *Beneficenza pubblica.*

STABILIMENTI di culto. I subeconomi assistono alle aste ed ai contratti sopra beni ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

V. *Culto.*

STALLE. V. *Sanità.*

STAMPA. Abolizione della tassa del centesimo sovra ogni foglio di stampa nella reimpressione dei libri: 1814, pag. 89.

STAMPATORI e librai. Istruzioni per essi in fatto di censura, revisione e vendita di libri e stampe: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

STAMPE e libri. Regolamento per la vendita: 1815, par. 1, pag. 91.

STATARIO (giudizio). V. *Giudizio statario. Giustizia punitiva.*

STATI esteri. Metodo per la legalizzazione delle firme degli atti da mandarsi in esteri stati: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

STATI esteri. Gli atti provenienti da stati esteri non sono validi se non firmati dall' ambasciatore o dal console austriaco ivi residente: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

STATO (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni, ecc.*

STATO civile. Gli atti dello stato civile formati in addietro dai funzionarj civili sono riuniti nelle cancellerie : 1817, vol. I, part. 2, pag. 91.

STAZIONI militari. Fissazione e tavola di esse in tutto il territorio lombardo. Indicazione del pagamento di ciascuna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 208.

STEMMI e cifre del cessato governo; sono aboliti e sostituiti ad essi quelli dell' impero d' Austria: 1814, pag. 62.

— Saranno demoliti dagli agenti della polizia. V. *Polizia.*

— Del regno lombardo-veneto. Pubblicazione e descrizione di essi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 52.

STIME. Metodo per le amministrazioni pubbliche e pei periti nella compilazione e trasmissione delle stime preventive sia per nuove fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni ad edifcj esistenti, come pure per gli acquisti, le vendite di stabili e permute, compre di effetti mobili e simili in servigio e per conto pubblico : 1818, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Giudiziali. Negli editti di subastazione degli stabili verrà indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

STRADE. Sono aboliti i decreti sulla classificazione delle strade: 1814, pag. 133.

STRASSOLDO (conte Giulio di). Sua nomina alle funzioni di presidente dell'imperiale regio governo della Lombardia : 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

STUDENTI: in quali casi e sino a quando sono esenti dalla tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.

STUDJ necessarj a chi aspira alla carriera degl' impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

— È confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri d' educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

— Il corso scolastico nelle università e ne' licei incomincia col 15 ottobre, e termina col 15 agosto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 222.

STUDJ privati. Regolamento generale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

SUBASTAZIONE degli stabili. Negli editti a ciò relativi viene indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

SUBECONOMI. Norme provvisorie da seguirsi dai subeconomi dei beneficj vacanti nell' esercizio delle loro funzioni. Tariffa delle spese e competenze: 1816, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Istruzioni per l' esame dell' amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spiegazione delle module per lo stato attivo e passivo delle fabbricerie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Come debbano contenersi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l' integrità dei fitti maturati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Ricevono dai parrochi la notificazione della vacanza dei beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Nuove disposizioni in aggiunta a quelle del 31 maggio 1816 per loro norma nell' amministrazione de' beneficj vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 410.

SUCCESSIONE. V. *Albinaggio.*

SUDDITI austriaci usciti dallo stato con passaporto a tempo determinato e non rientrati nel termine prefisso. Sono richiamati all' osservanza i regolamenti in proposito del cessato regno: 1817, vol. I, part. 2, pag. 71.

SUGGELLI ed arme. È proibita la fabbricazione a' privati, essendo riservata alla sola zecca di Milano, dei suggelli, arme ed iscrizioni portanti stemmi, ecc.: 1816, vol. I, part. 1, pag. 47.

SUPPLENTI a' coscritti e volontarj: sono ammessi nella leva 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 146.

— Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alla cassa di finanza dai loro suppliti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 388.

V. *Militari. Coscritti.*

SUPREMO tribunale di giustizia. V. *Tribunali.*

SUSSIDJ ai parrochi. V. *Parrochi.*

SUSSISTENZE militari. Discipline sugli appalti che abbracciano più distretti e stazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 179.

— Altre sull' accettazione delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto, come pure pel caso che l' appaltatore attuale di un distretto ricerchi anche quello di un altro: 1818, vol. I, part. 2, pag. 235.

— Altre intorno al modo di trattare gli affari risguardanti questa materia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 545.

— Provvisione del tanto per cento ammissibile nei contratti d' appalto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 594.

V. *Militari sussistenze.*

SVIZZERA. V. *Albinaggio.*

TABACCHI. Il prezzo di vendita è ridotto alla metà: 1814, pag. 10.
— Nuova tariffa per la vendita delle diverse specie di tabacchi: 1814, pag. 49.
— Altra per la vendita all'ingrosso ed al minuto in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 122.
— Riduzione del dazio d'esportazione del tabacco dall'Ungheria e dalla Galizia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 11.
— Similmente della foglia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 131.
TACKL Giuseppe. V. *Privative.*
TALLERI. V. *Monete.*
TARIFFE delle monete aventi provvisoriamente corso in Lombardia: 1815, part. 3, pag. 1060.
— Dei dazj di consumo. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj di consumo, e dei prezzi di vendita dei sali e tabacchi: 1814, pag. 10.
— Sono ridotte ad un terzo quelle dei dazj di consumo nei comuni murati: 1814, pag. 41.
— Similmente quelle pei comuni e territorj aperti: 1814, pag. 136.
— Sono pure ridotte alla metà le tariffe pei generi coloniali: 1814, pag. 11 — Dei prezzi dei sali, pag. 40 — Dei prezzi de' tabacchi, pag. 50 — Del dazio d'entrata e d'uscita del rame, pag. 69.
V. *Dazj.*

Tassa personale. Quella del 1814 si paga sul piede di quella del 1813: 1814, pag. 58.
— Quella del 1815 sarà di lire 3. 20 per ogni testa, e sarà pagata nel mese di agosto: 1815, part. 1, pag. 8.
— Quella del 1816 pure di lire 3. 20 è da pagarsi in agosto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 372.
— Quella del 1817 pagabile in settembre è fissata in lire 3. 20: 1817, vol. I, part. 1, pag. 77.
— Quella del 1818, ritenuta in lire 3. 20, è pagabile in agosto: 1818, vol. I, part. 1, pag. 109.
— Quali tra i militari trovantisi nei comuni sono da considerarsi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 160.
— Le liste degli esentati dal pagamento di questa tassa, che vengono rimesse all'amministrazione del censo, devono contenere riguardo a ciascuno i veri motivi dell'accordata esenzione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 232.
— La data fissa per la collettabilità dei contribuenti questa tassa è determinata pel giorno 30 aprile di ogni anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 281.
— Sono tolti diversi dubbj sull'esenzione da questa tassa, in ispecie per gli studenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.
— Per l'esenzione bastano le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno in luogo degli attestati giurati di miserabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 481.
— Ne sono esenti le guardie di finanza sì attive che sedentarie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 490.
— Egualmente gli orfani finchè sono a carico de' pii stabilimenti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 492.

Tasse. È abolita la tassa su le arti e i mestieri: 1814, pag. 17.

— È ridotta alla metà quella sulla posta delle lettere: 1814, pag. 21.

— Abolizione della tassa sui capitali, ed indennizzazione a quelli che l'hanno già pagata: 1814, pag. 71.

— Simile di quella sui libri italiani e latini provenienti dall'estero, e su quelli che si ristampano: 1814, pag. 89.

— Le carte od i certificati di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo e contro il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, p. 28.

— Tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano all'estero, e nelle opere e nei lavori straordinarj diretti a togliere la mendicità: 1817, vol. I, part. 1, pag. 106.

V. *Imposizioni dirette.*

— Sono mantenute in corso in favore dei comuni le tasse d'ufficio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Di registro. V. *Registro.*

Tasse giudiziarie. Disposizioni sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj: 1814, pag. 28.

— Si dichiarano cessati tutti i decreti e regolamenti del passato governo in materia di tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 9. — Per le sentenze: *ivi*, pag. 10.

— Nuovo regolamento per le tasse in tutti gli atti contenziosi: 1816, vol. 1, part. 1, pag. 1.

— Ai due membri del consiglio comunale vengono sostituiti i deputati all'estimo per emettere la giurata attestazione dell'indigenza per ottenere l'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata negli atti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

Tasse giudiziarie. Sospensione provvisoria in favore de' luoghi pii di Milano delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 116.

— I tribunali ne accordano l'esenzione a termini dell'articolo 10 del decreto 11 settembre 1807: 1816, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Istruzioni ai tassatori per l'esazione e rendiconto delle multe e dei rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Norme per regolare le tasse e le spese nelle inquisizioni criminali e politiche: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— È tolta l'esenzione dalle tasse nelle procedure in causa di contrabbando: 1816, vol. II, part. 2, pag. 239.

— La tassa delle sentenze debb' essere pagata per intiero da ciascuna delle parti litiganti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Similmente quella per l'inrotulazione degli atti: 1817, vol. 2, part, 2, pag. 350.

— Tariffa delle tasse negli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Come si procede contro gli avvocati ed i patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove esistono gli uffici verso dei quali hanno il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

— Ne sono esenti i magistrati dello stato allorchè corrispondono in oggetti criminali con autorità giudiziarie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

— Norme per la vidimazione delle copie degli atti, e per l'esigenza e conteggio delle tasse relative: 1818, vol. I, part. 2, pag. 296.

SOMMINISTRAZIONI fatte al governo francese da pagarsi da lui medesimo. V. *Crediti verso la Francia.*

— Militari. V. *Militari somministrazioni.*

— Fatte dai comuni. V. *Comuni.*

SOTTUFFICIALI e soldati invalidi. V. *Militari invalidi.*

SPARO d'armi da fuoco. V. *Armi da fuoco.*

SPEDALI civili. Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici: 1817, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Cautele per preservare i malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi non affetti da tale morbo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 238.

— Nuove discipline per la nomina e promozione dei medici, chirurghi e farmaciati negli spedali civili e negli altri stabilimenti di beneficenza pubblica: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

— Non possono nè gli spedali, nè gli altri stabilimenti di beneficenza pubblica accettar legati, donazioni, ecc. senza l'approvazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

SPESE pei viaggi di S. M. I. R.: come vengono regolate: 1818, vol. I, part. 2, pag. 244.

SPESE comunali. Non sono compensabili alle deputazioni comunali le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

V. *Comuni.*

SPESE giudiziarie. Le spese di viaggio e di vitto per accessi o visite d'ufficio in oggetti criminali si continuano a pagare colle norme della tariffa 16 aprile 1804: 1816, vol. I, part. 2, pag. 18.

— Gl'inquisiti contemplati dal § 449, parte 2 del codice penale sono tenuti rimborsare le spese di mantenimento in carcere: 1816, vol. II, part. 2, pag. 213.

SPESE giudiziarie. Norme per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Similmente pei conti delle istanze giudiziarie relativi alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Quali siano da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Quelle di viaggio e diete degl' impiegati incombono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito: 1818, vol. II, part. 2, pag. 561.

— Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 564.

V. *Tasse giudiziarie. Giustizia punitiva.*

SPETTACOLI pubblici. Indicazione dei giorni nei quali dovranno nel decorso dell' anno essere proibiti gli spettacoli pubblici: 1815, part. 1, pag. 161.

— Il giorno 15 novembre è eccettuato dal numero dei giorni in cui sono interdetti i pubblici spettacoli: 1816, vol. I, part. 1, pag. 35.

SPEZIALI. V. *Farmacisti.*

STABILI (beni). V. *Subastazione degli stabili.*

STABILIMENTI pubblici. Le congregazioni di carità sono tenute nelle deliberazioni sui contratti d' affitto di beni stabili di praticare il confronto della nuova coll' antecedente locazione e colla stima del perito approvato: 1816, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Non possono le amministrazioni consumar capitali di ragione dei medesimi, nè accrescere o gratificare impiegati senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Non possono essere eletti in secondi e terzi deputati all' estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

STABILIMENTI pubblici. Gli amministratori o legali procuratori di essi soltanto sono autorizzati ad esigere le rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Non possono alienare beni stabili neppure per provvedere al sussidio degl' infermi, trovatelli e pazzi senza speciale assenso del governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Discipline per le aste di vendita e di affitti di beni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Norme per gli amministratori onde ottenere il permesso di vendere beni cadenti sotto la loro amministrazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

V. *Fabbriche.*

STABILIMENTI pii. V. *Beneficenza pubblica.*

STABILIMENTI di culto. I subeconomi assistono alle aste ed ai contratti sopra beni ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

V. *Culto.*

STALLE. V. *Sanità.*

STAMPA. Abolizione della tassa del centesimo sovra ogni foglio di stampa nella reimpressione dei libri: 1814, pag. 89.

STAMPATORI e librai. Istruzioni per essi in fatto di censura, revisione e vendita di libri e stampe: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

STAMPE e libri. Regolamento per la vendita: 1815, par. 1, pag. 91.

STATARIO (giudizio). V. *Giudizio statario. Giustizia punitiva.*

STATI esteri. Metodo per la legalizzazione delle firme degli atti da mandarsi in esteri stati: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

STATI esteri. Gli atti provenienti da stati esteri non sono validi se non firmati dall' ambasciatore o dal console austriaco ivi residente: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

STATO (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni, ecc.*

STATO civile. Gli atti dello stato civile formati in addietro dai funzionarj civili sono riuniti nelle cancellerie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 91.

STAZIONI militari. Fissazione e tavola di esse in tutto il territorio lombardo. Indicazione del pagamento di ciascuna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 208.

STEMMI e cifre del cessato governo; sono aboliti e sostituiti ad essi quelli dell' impero d' Austria: 1814, pag. 62.

— Saranno demoliti dagli agenti della polizia. V. *Polizia.*

— Del regno lombardo-veneto. Pubblicazione e descrizione di essi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 52.

STIME. Metodo per le amministrazioni pubbliche e pei periti nella compilazione e trasmissione delle stime preventive sia per nuove fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni ad edifici esistenti, come pure per gli acquisti, le vendite di stabili e permute, compre di effetti mobili e simili in servigio e per conto pubblico: 1818, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Giudiziali. Negli editti di subastazione degli stabili verrà indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

STRADE. Sono aboliti i decreti sulla classificazione delle strade: 1814, pag. 133.

STRASSOLDO (conte Giulio di). Sua nomina alle funzioni di presidente dell'imperiale regio governo della Lombardia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

STUDENTI: in quali casi e sino a quando sono esenti dalla tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.

STUDJ necessarj a chi aspira alla carriera degl' impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

— È confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri d' educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

— Il corso scolastico nelle università e ne' licei incomincia col 15 ottobre, e termina col 15 agosto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 222.

STUDJ privati. Regolamento generale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

SUBASTAZIONE degli stabili. Negli editti a ciò relativi viene indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

SUBECONOMI. Norme provvisorie da seguirsi dai subeconomi dei beneficj vacanti nell' esercizio delle loro funzioni. Tariffa delle spese e competenze: 1816, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Istruzioni per l' esame dell' amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251 – 1818, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spiegazione delle module per lo stato attivo e passivo delle fabbricerie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Come debbano contenersi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l' integrità dei fitti maturati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Ricevono dai parrochi la notificazione della vacanza dei beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Nuove disposizioni in aggiunta a quelle del 31 maggio 1816 per loro norma nell' amministrazione de' beneficj vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 410.

SUCCESSIONE. V. *Albinaggio.*

SUDDITI austriaci usciti dallo stato con passaporto a tempo determinato e non rientrati nel termine prefisso. Sono richiamati all' osservanza i regolamenti in proposito del cessato regno: 1817, vol. I, part. 2, pag. 71.

SUGGELLI ed arme. È proibita la fabbricazione a' privati, essendo riservata alla sola zecca di Milano, dei suggelli, arme ed iscrizioni portanti stemmi, ecc.: 1816, vol. I, part. 1, pag. 47.

SUPPLENTI a' coscritti e volontarj: sono ammessi nella leva 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 146.

— Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alla cassa di finanza dai loro suppliti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 388.

V. *Militari. Coscritti.*

SUPREMO tribunale di giustizia. V. *Tribunali.*

SUSSIDJ ai parrochi. V. *Parrochi.*

SUSSISTENZE militari. Discipline sugli appalti che abbracciano più distretti e stazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 179.

— Altre sull' accettazione delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto, come pure pel caso che l' appaltatore attuale di un distretto ricerchi anche quello di un altro: 1818, vol. I, part. 2, pag. 235.

— Altre intorno al modo di trattare gli affari risguardanti questa materia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 545.

— Provvisione del tanto per cento ammissibile nei contratti d' appalto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 594.

V. *Militari sussistenze.*

SVIZZERA. V. *Albinaggio.*

TABACCHI. Il prezzo di vendita è ridotto alla metà: 1814, pag. 10.
— Nuova tariffa per la vendita delle diverse specie di tabacchi: 1814, pag. 49.
— Altra per la vendita all'ingrosso ed al minuto in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 122.
— Riduzione del dazio d'esportazione del tabacco dall'Ungheria e dalla Galizia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 11.
— Similmente della foglia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 131.
TACKL Giuseppe. V. *Privative.*
TALLERI. V. *Monete.*
TARIFFE delle monete aventi provvisoriamente corso in Lombardia: 1815, part. 3, pag. 1060.
— Dei dazj di consumo. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj di consumo, e dei prezzi di vendita dei sali e tabacchi: 1814, pag. 10.
— Sono ridotte ad un terzo quelle dei dazj di consumo nei comuni murati: 1814, pag. 41.
— Similmente quelle pei comuni e territorj aperti: 1814, pag. 136.
— Sono pure ridotte alla metà le tariffe pei generi coloniali: 1814, pag. 11 — Dei prezzi dei sali, pag. 40 — Dei prezzi de' tabacchi, pag. 50 — Del dazio d'entrata e d'uscita del rame, pag. 69.
V. *Dazj.*

Tassa personale. Quella del 1814 si paga sul piede di quella del 1813: 1814, pag. 58.
— Quella del 1815 sarà di lire 3. 20 per ogni testa, e sarà pagata nel mese di agosto: 1815, part. 1, pag. 8.
— Quella del 1816 pure di lire 3. 20 è da pagarsi in agosto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 372.
— Quella del 1817 pagabile in settembre è fissata in lire 3. 20: 1817, vol. I, part. 1, pag. 77.
— Quella del 1818, ritenuta in lire 3. 20, è pagabile in agosto: 1818, vol. I, part. 1, pag. 109.
— Quali tra i militari trovantisi nei comuni sono da considerarsi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 160.
— Le liste degli esentati dal pagamento di questa tassa, che vengono rimesse all'amministrazione del censo, devono contenere riguardo a ciascuno i veri motivi dell'accordata esenzione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 232.
— La data fissa per la collettabilità dei contribuenti questa tassa è determinata pel giorno 30 aprile di ogni anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 281.
— Sono tolti diversi dubbj sull'esenzione da questa tassa, in ispecie per gli studenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.
— Per l'esenzione bastano le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno in luogo degli attestati giurati di miserabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 481.
— Ne sono esenti le guardie di finanza sì attive che sedentarie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 490.
— Egualmente gli orfani finchè sono a carico de' pii stabilimenti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 492.

Tasse. È abolita la tassa su le arti e i mestieri: 1814, pag. 17.

— È ridotta alla metà quella sulla posta delle lettere: 1814, pag. 21.

— Abolizione della tassa sui capitali, ed indennizzazione a quelli che l'hanno già pagata: 1814, pag. 71.

— Simile di quella sui libri italiani e latini provenienti dall'estero, e su quelli che si ristampano: 1814, pag. 89.

— Le carte od i certificati di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo e contro il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, p. 28.

— Tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano all'estero, e nelle opere e nei lavori straordinarj diretti a togliere la mendicità: 1817, vol. I, part. 1, pag. 106.

V. *Imposizioni dirette.*

— Sono mantenute in corso in favore dei comuni le tasse d'ufficio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Di registro. V. *Registro.*

Tasse giudiziarie. Disposizioni sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj: 1814, pag. 28.

— Si dichiarano cessati tutti i decreti e regolamenti del passato governo in materia di tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 9. — Per le sentenze: *ivi*, pag. 10.

— Nuovo regolamento per le tasse in tutti gli atti contenziosi: 1816, vol. 1, part. 1, pag. 1.

— Ai due membri del consiglio comunale vengono sostituiti i deputati all'estimo per emettere la giurata attestazione dell'indigenza per ottenere l'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata negli atti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

Tasse giudiziarie. Sospensione provvisoria in favore de' luoghi pii di Milano delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 116.

— I tribunali ne accordano l'esenzione a termini dell'articolo 10 del decreto 11 settembre 1807: 1816, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Istruzioni ai tassatori per l'esazione e rendiconto delle multe e dei rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Norme per regolare le tasse e le spese nelle inquisizioni criminali e politiche: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— È tolta l'esenzione dalle tasse nelle procedure in causa di contrabbando: 1816, vol. II, part. 2, pag. 239.

— La tassa delle sentenze debb' essere pagata per intiero da ciascuna delle parti litiganti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Similmente quella per l'inrotulazione degli atti: 1817, vol. 2, part, 2, pag. 350.

— Tariffa delle tasse negli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Come si procede contro gli avvocati ed i patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove esistono gli uffici verso dei quali hanno il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

— Ne sono esenti i magistrati dello stato allorchè corrispondono in oggetti criminali con autorità giudiziarie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

— Norme per la vidimazione delle copie degli atti, e per l'esigenza e conteggio delle tasse relative: 1818, vol. I, part. 2, pag. 296.

SOMMINISTRAZIONI, fatte al governo francese da pagarsi da lui medesimo. V. *Crediti verso la Francia.*

— Militari. V. *Militari somministrazioni.*

— Fatte dai comuni. V. *Comuni.*

SOTTUFFICIALI e soldati invalidi. V. *Militari invalidi.*

SPARO d'armi da fuoco. V. *Armi da fuoco.*

SPEDALI civili. Regolamento onde provvedere di sostentamento e di assistenza i malati incurabili o cronici: 1817, vol. I, part. 2, pag. 174.

— Cautele per preservare i malati ricoverati negli spedali dei petecchiosi non affetti da tale morbo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 238.

— Nuove discipline per la nomina e promozione dei medici, chirurghi e farmaciati negli spedali civili e negli altri stabilimenti di beneficenza pubblica: 1818, vol. I, part. 2, pag. 285.

— Non possono nè gli spedali, nè gli altri stabilimenti di beneficenza pubblica accettar legati, donazioni, ecc. senza l'approvazione del governo: 1816, vol. I, part. 1, pag. 177.

SPESE pei viaggi di S. M. I. R.: come vengono regolate: 1818, vol. I, part. 2, pag. 244.

SPESE comunali. Non sono compensabili alle deputazioni comunali le spese di viaggio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 237.

V. *Comuni.*

SPESE giudiziarie. Le spese di viaggio e di vitto per accessi o visite d'ufficio in oggetti criminali si continuano a pagare colle norme della tariffa 16 aprile 1804: 1816, vol. I, part. 2, pag. 18.

— Gl'inquisiti contemplati dal § 449, parte 2 del codice penale sono tenuti rimborsare le spese di mantenimento in carcere: 1816, vol. II, part. 2, pag. 213.

SPESE giudiziarie. Norme per regolare le spese occorrenti nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Similmente pei conti delle istanze giudiziarie relativi alle spese di cancelleria in concorso delle autorità politiche: 1817, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Quali siano da compensarsi all' imperiale regio fisco nelle cause d' amministrazione erariale e di corpi tutelati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Quelle di viaggio e diete degl' impiegati incombono all' ufficio inquirente, e non all' inquisito: 1818, vol. II, part. 2, pag. 561.

— Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 564.

V. *Tasse giudiziarie. Giustizia punitiva.*

SPETTACOLI pubblici. Indicazione dei giorni nei quali dovranno nel decorso dell' anno essere proibiti gli spettacoli pubblici: 1815, part. 1, pag. 161.

— Il giorno 15 novembre è eccettuato dal numero dei giorni in cui sono interdetti i pubblici spettacoli: 1816, vol. I, part. 1, pag. 35.

SPEZIALI. V. *Farmacisti.*

STABILI (beni). V. *Subastazione degli stabili.*

STABILIMENTI pubblici. Le congregazioni di carità sono tenute nelle deliberazioni sui contratti d' affitto di beni stabili di praticare il confronto della nuova coll' antecedente locazione e colla stima del perito approvato: 1816, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Non possono le amministrazioni consumar capitali di ragione dei medesimi, nè accrescere o gratificare impiegati senza la superiore autorizzazione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Non possono essere eletti in secondi e terzi deputati all' estimo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 93.

STABILIMENTI pubblici. Gli amministratori o legali procuratori di essi soltanto sono autorizzati ad esigere le rendite perpetue per le cartelle del monte dello stato: 1817, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Non possono alienare beni stabili neppure per provvedere al sussidio degl' infermi, trovatelli e pazzi senza speciale assenso del governo: 1817, vol. I, part. 2, pag. 207.

— Discipline per le aste di vendita e di affitti di beni: 1817, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Norme per gli amministratori onde ottenere il permesso di vendere beni cadenti sotto la loro amministrazione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 353.

V. *Fabbriche.*

STABILIMENTI pii. V. *Beneficenza pubblica.*

STABILIMENTI di culto. I subeconomi assistono alle aste ed ai contratti sopra beni ecclesiastici: 1817, vol. II, part. 2, pag. 419.

V. *Culto.*

STALLE. V. *Sanità.*

STAMPA. Abolizione della tassa del centesimo sovra ogni foglio di stampa nella reimpressione dei libri: 1814, pag. 89.

STAMPATORI e librai. Istruzioni per essi in fatto di censura, revisione e vendita di libri e stampe: 1818, vol. II, part. 1, pag. 163.

STAMPE e libri. Regolamento per la vendita: 1815, par. 1, pag. 91.

STATARIO (giudizio). V. *Giudizio statario, Giustizia punitiva.*

STATI esteri. Metodo per la legalizzazione delle firme degli atti da mandarsi in esteri stati: 1816, vol. I, part. 1, pag. 228.

Stati esteri. Gli atti provenienti da stati esteri non sono validi se non firmati dall' ambasciatore o dal console austriaco ivi residente: 1816, vol. I, part. 1, pag. 235.

Stato (obbligazioni dello). V. *Obbligazioni, ecc.*

Stato civile. Gli atti dello stato civile formati in addietro dai funzionarj civili sono riuniti nelle cancellerie: 1817, vol. I, part. 2, pag. 91.

Stazioni militari. Fissazione e tavola di esse in tutto il territorio lombardo. Indicazione del pagamento di ciascuna: 1818, vol. I, part. 2, pag. 208.

Stemmi e cifre del cessato governo; sono aboliti e sostituiti ad essi quelli dell' impero d' Austria: 1814, pag. 62.

— Saranno demoliti dagli agenti della polizia. V. *Polizia.*

— Del regno lombardo-veneto. Pubblicazione e descrizione di essi: 1816, vol. I, part. 1, pag. 52.

Stime. Metodo per le amministrazioni pubbliche e pei periti nella compilazione e trasmissione delle stime preventive sia per nuove fabbriche, sia per adattamenti e riparazioni ad edifici esistenti, come pure per gli acquisti, le vendite di stabili e permute, compre di effetti mobili e simili in servigio e per conto pubblico: 1818, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Giudiziali. Negli editti di subastazione degli stabili verrà indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

Strade. Sono aboliti i decreti sulla classificazione delle strade: 1814, pag. 133.

Strassoldo (conte Giulio di). Sua nomina alle funzioni di presidente dell'imperiale regio governo della Lombardia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 52.

Studenti: in quali casi e sino a quando sono esenti dalla tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.

STUDJ necessarj a chi aspira alla carriera degl' impieghi di governo: 1817, vol. I, part. 1, pag. 99.

— È confermata la proibizione di frequentare gl' istituti esteri d' educazione e d' istruzione: 1817, vol. II, part. 1, pag. 188.

— Il corso scolastico nelle università e ne' licei incomincia col 15 ottobre, e termina col 15 agosto: 1817, vol. II, part. 1, pag. 222.

STUDJ privati. Regolamento generale: 1818, vol. II, part. 1, pag. 251.

SUBASTAZIONE degli stabili. Negli editti a ciò relativi viene indicato il prezzo della stima giudiziale: 1816, vol. I, part. 2, pag. 115.

SUBECONOMI. Norme provvisorie da seguirsi dai subeconomi dei beneficj vacanti nell' esercizio delle loro funzioni. Tariffa delle spese e competenze: 1816, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Istruzioni per l' esame dell' amministrazione e dei conti delle fabbricerie, e per la compilazione dello stato attivo e passivo di tutte le chiese: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251 - 1818, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Spiegazione delle module per lo stato attivo e passivo delle fabbricerie: 1816, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Come debbano contenersi nel caso d' impossibilità di esigere nella vacanza dei beneficj l' integrità dei fitti maturati: 1818, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Ricevono dai parrochi la notificazione della vacanza dei beneficj e delle cappellanie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Nuove disposizioni in aggiunta a quelle del 31 maggio 1816 per loro norma nell' amministrazione de' beneficj vacanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 410.

SUCCESSIONE. V. *Albinaggio.*

SUDDITI austriaci usciti dallo stato con passaporto a tempo determinato e non rientrati nel termine prefisso. Sono richiamati all' osservanza i regolamenti in proposito del cessato regno: 1817, vol. I, part. 2, pag. 71.

SUGGELLI ed arme. È proibita la fabbricazione a' privati, essendo riservata alla sola zecca di Milano, dei suggelli, arme ed iscrizioni portanti stemmi, ecc.: 1816, vol. I, part. 1, pag. 47.

SUPPLENTI a' coscritti e volontarj: sono ammessi nella leva 1815 e 1816: 1815, part. 1, pag. 146.

— Nuova disposizione per assicurare la corresponsione ai soldati supplenti delle somme pagate alla cassa di finanza dai loro suppliti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 388.

V. *Militari. Coscritti.*

SUPREMO tribunale di giustizia. V. *Tribunali.*

SUSSIDJ ai parrochi. V. *Parrochi.*

SUSSISTENZE militari. Discipline sugli appalti che abbracciano più distretti e stazioni: 1818, vol. I, part. 2, pag. 179.

— Altre sull' accettazione delle offerte fatte dopo i seguiti contratti d' appalto, come pure pel caso che l' appaltatore attuale di un distretto ricerchi anche quello di un altro: 1818, vol. I, part. 2, pag. 235.

— Altre intorno al modo di trattare gli affari risguardanti questa materia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 545.

— Provvisione del tanto per cento ammissibile nei contratti d' appalto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 594.

V. *Militari sussistenze.*

SVIZZERA. V. *Albinaggio.*

TABACCHI. Il prezzo di vendita è ridotto alla metà: 1814, pag. 10.
— Nuova tariffa per la vendita delle diverse specie di tabacchi: 1814, pag. 49.
— Altra per la vendita all'ingrosso ed al minuto in tutta l'estensione del regno lombardo-veneto: 1817, vol. I, part. 1, pag. 122.
— Riduzione del dazio d'esportazione del tabacco dall'Ungheria e dalla Galizia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 11.
— Similmente della foglia: 1818, vol. I, part. 1, pag. 131.
TACKL Giuseppe. V. *Privative.*
TALLERI. V. *Monete.*
TARIFFE delle monete aventi provvisoriamente corso in Lombardia: 1815, part. 3, pag. 1060.
— Dei dazj di consumo. Sono ridotte alla metà le attuali tariffe dei dazj di consumo, e dei prezzi di vendita dei sali e tabacchi: 1814, pag. 10.
— Sono ridotte ad un terzo quelle dei dazj di consumo nei comuni murati: 1814, pag. 41.
— Similmente quelle pei comuni e territorj aperti: 1814, pag. 136.
— Sono pure ridotte alla metà le tariffe pei generi coloniali: 1814, pag. 11 — Dei prezzi dei sali, pag. 40 — Dei prezzi de' tabacchi, pag. 50 — Del dazio d'entrata e d'uscita del rame, pag. 69. V. *Dazj.*

Tassa personale. Quella del 1814 si paga sul piede di quella del 1813: 1814, pag. 58.
— Quella del 1815 sarà di lire 3. 20 per ogni testa, e sarà pagata nel mese di agosto: 1815, part. 1, pag. 8.
— Quella del 1816 pure di lire 3. 20 è da pagarsi in agosto: 1816, vol. I, part. 1, pag. 372.
— Quella del 1817 pagabile in settembre è fissata in lire 3. 20: 1817, vol. I, part. 1, pag. 77.
— Quella del 1818, ritenuta in lire 3. 20, è pagabile in agosto: 1818, vol. I, part. 1, pag. 109.
— Quali tra i militari trovantisi nei comuni sono da considerarsi esenti, e quali sottoposti al pagamento della tassa personale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 160.
— Le liste degli esentati dal pagamento di questa tassa, che vengono rimesse all'amministrazione del censo, devono contenere riguardo a ciascuno i veri motivi dell'accordata esenzione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 232.
— La data fissa per la collettabilità dei contribuenti questa tassa è determinata pel giorno 30 aprile di ogni anno: 1818, vol. I, part. 2, pag. 281.
— Sono tolti diversi dubbj sull'esenzione da questa tassa, in ispecie per gli studenti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 365.
— Per l'esenzione bastano le fedi di abituale infermità che i parrochi rilasceranno in luogo degli attestati giurati di miserabilità: 1818, vol. II, part. 2, pag. 481.
— Ne sono esenti le guardie di finanza sì attive che sedentarie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 490.
— Egualmente gli orfani finchè sono a carico de' pii stabilimenti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 492.

TASSE. È abolita la tassa su le arti e i mestieri: 1814, pag. 17.

— È ridotta alla metà quella sulla posta delle lettere: 1814, pag. 21.

— Abolizione della tassa sui capitali, ed indennizzazione a quelli che l'hanno già pagata: 1814, pag. 71.

— Simile di quella sui libri italiani e latini provenienti dall'estero, e su quelli che si ristampano: 1814, pag. 89.

— Le carte od i certificati di residenza non debbono rilasciarsi senza il prescritto bollo e contro il pagamento della relativa tassa: 1817, vol. I, part. 2, p. 28.

— Tassa addizionale di un centesimo sopra ogni scudo d'estimo per supplire alle spese occorse nel provvedere grano all'estero, e nelle opere e nei lavori straordinarj diretti a togliere la mendicità: 1817, vol. I, part. 1, pag. 106.

V. *Imposizioni dirette.*

— Sono mantenute in corso in favore dei comuni le tasse d'ufficio: 1817, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Di registro. V. *Registro.*

TASSE giudiziarie. Disposizioni sul pagamento delle tasse per gli atti giudiziarj: 1814, pag. 28.

— Si dichiarano cessati tutti i decreti e regolamenti del passato governo in materia di tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 9. — Per le sentenze: *ivi*, pag. 10.

— Nuovo regolamento per le tasse in tutti gli atti contenziosi: 1816, vol. 1, part. 1, pag. 1.

— Ai due membri del consiglio comunale vengono sostituiti i deputati all'estimo per emettere la giurata attestazione dell'indigenza per ottenere l'esenzione dalle tasse e dalla carta bollata negli atti giudiziarj: 1816, vol. I, part. 2, pag. 81.

Tasse giudiziarie. Sospensione provvisoria in favore de' luoghi pii di Milano delle tasse giudiziarie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 116.

— I tribunali ne accordano l'esenzione a termini dell'articolo 10 del decreto 11 settembre 1807: 1816, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Istruzioni ai tassatori per l'esazione e rendiconto delle multe e dei rimborsi di spese nelle inquisizioni criminali: 1816, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Norme per regolare le tasse e le spese nelle inquisizioni criminali e politiche: 1816, vol. II, part. 2, pag. 182.

— È tolta l'esenzione dalle tasse nelle procedure in causa di contrabbando: 1816, vol. II, part. 2, pag. 239.

— La tassa delle sentenze debb' essere pagata per intiero da ciascuna delle parti litiganti: 1817, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Similmente quella per l'inrotulazione degli atti: 1817, vol. 2, part, 2, pag. 350.

— Tariffa delle tasse negli atti in contenzioso e di volontaria giurisdizione: 1817, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Come si procede contro gli avvocati ed i patrocinatori debitori di tasse che risiedono in giurisdizione diversa da quella ove esistono gli uffici verso dei quali hanno il debito: 1818, vol. I, part. 2, pag. 192.

— Ne sono esenti i magistrati dello stato allorchè corrispondono in oggetti criminali con autorità giudiziarie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 230.

— Norme per la vidimazione delle copie degli atti, e per l'esigenza e conteggio delle tasse relative: 1818, vol. I, part. 2, pag. 296.

Tasse giudiziarie. La direzione del demanio è incaricata dell'esazione delle tasse arretrate e dei relativi diritti di bollo e di posta. Diffidazione ai debitori perchè eseguiscano il pagamento entro trenta giorni sotto pena dell'escussione: 1818, vol. II, part. 1, pag. 175.

— I giudici criminali comunicano ai tassatori la nota delle spese, tasse e multe ripetibili dall'incolpato o dal denunciante: 1818, vol. II, part. 2, pag. 387.

— I miserabili esenti dalle tasse lo sono anche dalle competenze di viaggio dovute agl'intimanti: 1818, vol. II, part. 2, pag. 476.

— L'onorario della sentenza si paga anche dopo il ricorso di sospensione, quando questo non è presentato in tempo per sospendere la pronunciazione della sentenza: 1818, vol. II, part. 2, pag. 488.

— La somma da depositarsi per le perizie e per gli atti importanti spese forzose viene determinata da decreto giudiziario: 1818, vol. II, part. 2, pag. 489.

— L'esenzione, di cui godono le pie fondazioni per oggetti di beneficenza pubblica, deve estendersi anche ai diritti di bollo e posta: 1818, vol. II, part. 2, pag. 516.

— Non si fa luogo alla restituzione di quelle già percette dall'imperiale regio erario per le sentenze e i decreti che venissero in seguito annullati: 1818, vol. II, part. 2, pag. 518.

— Quali da addebitarsi ai condannati per gravi trasgressioni politiche: 1818, vol. II, part. 2, pag. 564.

— Disposizioni diverse per norma dei tassatori nell'esazione delle spese e tasse giudiziarie: 1818, vol. II, part. 2, pag. 583.

TEATRI. Indicazione dei giorni nei quali dovranno nel decorso dell' anno star chiusi i teatri, ed essere proibiti gli spettacoli e trattenimenti pubblici: 1815, part. 1, pag. 161.

— Il giorno 15 novembre è eccettuato dal novero dei giorni in cui sono interdetti i pubblici spettacoli: 1816, vol. I, part. 1, pag. 35.

TELAI. V. *Privative.*

TERMINI giudiziarj. V. *Procedura civile.*

TERRITORIO di Lombardia: è diviso in nove provincie: 1816, vol. I, part. 1, pag. 33.

V. *Compartimento territoriale.*

TESORO. Discipline da osservarsi in caso di ritrovamento di monete o di effetti preziosi specificati sotto la denominazione di tesoro: 1816, vol. II, part. 2, pag. 214.

— (Ministero del). V. *Ministeri.*

TESTAMENTI. Le matrici dei testamenti, le quali esistevano al tempo della morte dei rispettivi testatori presso i notai, devono rimanere ulteriormente presso i medesimi a norma del regolamento sul notariato 17 giugno 1806: 1818, vol. II, part. 2, pag. 486.

TESTAMENTI dei militari. Disposizioni ed estratti delle leggi militari sui privilegi dei testamenti dei militari: 1816, vol. II, part. 2, pag. 340.

V. *Militari.*

TESTIMONJ. Due probi cittadini assistono in qualità di assessori ai costituti ed atti criminali, non che all'esame dei testimonj: 1816, vol. II, part. 2, pag. 370.

— Il giudizio criminale determina a seconda delle circostanze l'indennizzazione dovuta ai testimonj chiamati a comparire avanti un giudizio distante dal luogo del loro domicilio: 1818, vol. I, part. 2, pag. 188.

TIFO petecchiale. V. *Sanità.*

TIROLO e Vorarlberg. Nomina del signor conte di *Chotek* alla carica di vicepresidente dell' imperiale regio governo di queste provincie: 1818, vol. I, part. 2, pag. 359.

TRANQUILLITA' pubblica. Misure di rigore contro chiunque vi attentasse sotto qualsiasi pretesto: 1815, part. 1, pag. 130.

TRANSILVANIA ed Ungheria. V. *Ungheria.*

TRANSITO di merci. È concesso quello dei vini e liquori tra le provincie lombardo-venete e quelle del Tirolo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 220.

TRASFERTE. Disposizioni risguardanti il pagamento delle rendite arretrate nell' Illiria dette *trasferte*: 1818, vol. II, part. 1, pag. 214.

TRASGRESSIONI politiche. Le giudicature di pace conoscono anche dopo il 2 marzo 1818 delle gravi trasgressioni politiche e delle altre contravvenzioni, il cui giudizio era devoluto in passato alle giudicature: 1818, vol. I, part. 1, pag. 41.

V. *Politiche trasgressioni. Giustizia punitiva.*

TRASLAZIONI di proprietà. V. *Trasporti.*

TRASLOCAZIONE d' impiegati. In quali casi compete all' individuo traslocato il compenso delle spese di trasporto: 1816, vol. II, part. 2, pag. 194.

TRASPORTI di proprietà di beni stabili. Ogni bimestre le autorità giudiziarie rimettono ai cancellieri del censo l' elenco delle traslazioni di proprietà di beni immobili risultanti dagli atti giudiziarj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 130.

— D' estimo. Sono abilitate le cancellerie censuarie ad erigere dei libri di trasporto suppletorj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 96.

— L' amministrazione generale del censo ha l' incarico di fare stampare, bollare e diramare i monitorj di

multa pei contravventori ai regolamenti sui trasporti censuarj: 1817, vol. I, part. 2, pag. 266.

Trasporti di proprietà di beni stabili. Regolamento per le multe ai contravventori del decreto 10 febbrajo 1809: 1818, vol. I, part. 1, pag. 329.

— Emenda all'articolo 31 del regolamento 1.° giugno 1818 sulle multe ai contravventori del decreto suddetto: 1818, vol. II, part. 2, pag. 390.

Trasporti militari. La corresponsione di tre carantani per ogni miglio ed ogni centinajo di peso è valida soltanto pel corrente anno militare 1816. Si riduce per l'avvenire a carantani due: 1816, vol. II, part. 2, pag. 243.

— È accordato ai comuni un aumento di prezzo nelle trattative dei contratti pei trasporti militari dal 1.° gennajo 1818 in avanti: 1818, vol. I, part. 2, pag. 140.

Trattati col governo francese. Articoli relativi alle indennizzazioni verso il medesimo riclamate dai sudditi delle altre potenze: 1816, vol. I, part. 1, pag. 181 e 205.

Treno (convogli del). V. *Convogli.*

Triangolazione. Tariffa del pagamento spettante ai militari destinati a quest'operazione: 1818, vol. II, part. 2, pag. 575.

Tribunale supremo di giustizia in Vienna: accudisce all'esaurimento degli affari di revisione provenienti dalle provincie lombarde dal giorno dell'attivazione del codice civile in avanti: 1816, vol. I, part. 2, pag. 16.

— Il senato italiano del suddetto tribunale risiede in Verona: 1816, vol. I, part. 1, pag. 217.

— Sua attivazione col 1.° agosto 1816: 1816, vol. I, part. 1, pag. 382.

TRIBUNALE supremo di giustizia in Vienna. Nomina del signor conte di *Vallis* in supremo presidente di questo tribunale: 1818, vol. I, part. 2, pag. 142.

— Altra del signor *Leopoldo* nobile *De Plenciz* in primo vicepresidente: 1818, vol. I, part. 2, pag. 269.

TRIBUNALE d' appello generale e superiore giudizio criminale. Sua attivazione col 1.° gennajo 1816: 1815, part. 3, pag. 1072.

— Cessano col 1.° gennajo 1816 le corti d' appello di Milano e di Brescia: 1815, part. 3, pag. 1072.

— Definisce le cause pendenti presso la cessata corte di cassazione: 1816, vol. I, part. 1, pag. 207.

— Istruzioni alle prime istanze per le cause pendenti in grado di appello e di revisione: 1816, vol. II, part. 2, pag. 379.

— Simili sul metodo di procedura per le cause da promuoversi in appellazione ed in revisione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 72.

— Schiarimenti sulla procedura ed iarotulazione in grado d' appello delle cause di contravvenzione alle leggi di finanza: 1817, vol. II, part. 2, pag. 309.

— Nomina del signor consigliere aulico *Giuseppe De Sardagna* in vicepresidente: 1817, vol. II, part. 2, pag. 340.

— Norme risguardanti la giubilazione degl' impiegati addetti alle magistrature ed agli uffici dipendenti dal tribunale d' appello generale: 1817, vol. II, part. 2, pag. 436.

— Erezione di un nuovo tribunale d' appello in Fiume: 1817, vol. II, part. 2, pag. 368.

— Il presidente del tribunale d' appello in Venezia signor *De Fratnich* è promosso alla dignità di consigliere intimo attuale di stato: 1817, vol. II, part. 2, pag. 435.

TRIBUNALE d'appello militare. Nomina del signor generale barone di *Latterman* in presidente: 1818, vol. II, part. 2, pag. 606.

TRIBUNALI di prima istanza: sono provvisoriamente confermati nell'esercizio delle loro funzioni: 1814, pag. 52.

— Sono ad essi in parte devolute le attribuzioni del cessato ministero della giustizia: 1814, pag. 92.

— Legge transitoria o siano disposizioni per l'ultimazione delle cause pendenti giusta il vecchio metodo, e per l'attivazione del nuovo sistema giudiziario: 1815, part. 3, pag. 1121.

— È vietata la comunicazione alle parti degli atti interni d'ufficio: 1816, vol. II, part. 2, pag. 208.

— Sono incaricati di apporre sul libello d'insinuazione d'appello non corredato dei gravami il decreto prescrivente il termine di giorni 14 a presentare la risposta: 1817, vol. I, part. 2, pag. 158.

— Non possono accettare l'inserzione di tanti fogli di carta bollata in bianco quanti corrispondano ai documenti non bollati: 1817, vol. II, part. 2, pag. 404.

— Sono risponsabili dei soggetti che propongono per cariche ed impieghi: 1817, vol. II, part. 2, pag. 450.

— Nuovo metodo d'amministrazione della giustizia presso le prime istanze: 1818, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Tabella di questi tribunali e delle preture, e del loro rispettivo distretto nelle provincie lombarde: 1818, vol. I, part. 1, pag. 19.

— Trattano delle cause per contravvenzioni alle leggi di finanza commesse da' militari: 1818, vol. I, part. 2, pag. 12.

Tribunali di prima istanza. Concentrazioni eseguibili nella nuova organizzazione giudiziaria dei tribunali e delle preture: 1818, vol. I, part 2, pag. 151.

V. *Preture. Istanze politiche. Giudicature.*

Tribunali di commercio. Il regolamento giudiziario della Galizia per le cause di cambio e di commercio si attiva anche nelle provincie di Lombardia: 1817, vol. I, part. 1, pag. 87.

Tribunali militari. V. *Giudizj delegati militari misti.*

Tribunali delle frontiere illiriche croate. V. *Monete.*

Tribunali speciali. V. *Corti speciali.*

Truppe. V. *Militari.*

UFFENHEIMER Giovanni. V. *Privative.*

UFFICI. V. *Atti interni.*

UFFICIO fiscale: subentra alla cessata commissione legale: 1814, pag. 171.

— Nomina de' membri che lo compongono: 1814, pag. 172.

— Interviene direttamente o col mezzo di patrocinatore sostituito nelle cause interessanti la finanza od il demanio che si trattano avanti i tribunali di prima istanza: 1818, vol. I, part. 2, pag. 367.

UNGHERIA e Transilvania. Regolamenti da osservarsi negli affari giudiziarj in concorso delle autorità e dei sudditi di questi paesi: 1818, vol. I, part. 1, pag. 67.

UNIFORME degl' impiegati. V. *Impiegati.*

UNIVERSITA'. In quella di Pavia è abolita la facoltà medica, e le sue attribuzioni sono affidate al direttore ed ai professori della facoltà medico-chirurgica; 1816, vol. II, part. 1, pag. 444.

V. *Ferie.*

USUFRUTTO (l') concesso dalle leggi del cessato regno d' Italia ai genitori sui beni dei loro figli rimane confermato: 1818, vol. I, part. 1, pag. 47.

UTENTI del fiume Muzza. V. *Muzza fiume.*

VACCHETTE, gazzelle, ecc. V. *Carugole.*

VACCINAZIONE. Disposizioni per l'esecuzione delle leggi sulla vaccinazione, e per prevenire lo sviluppo del vajuolo umano, particolarmente negli stabilimenti di pubblica beneficenza: 1816, vol. II, part. 2, pag. 383.

VAGABONDI esteri: non possono introdursi nello stato. Surveglianza dei vagabondi nazionali: 1817, vol. I, part. 2, pag. 188.

VAJUOLO umano. V. *Vaccinazione.*

VALLIS (conte di). Sua nomina in supremo presidente del supremo tribunale di giustizia: 1818, vol. I, part. 2, pag. 142.

VALTELLINA. Sua aggregazione alla Lombardia austriaca: 1815, part. 1, pag. 44.

VALUTE. Disposizioni per ristabilir l'ordine nelle relazioni delle valute, e per ripristinare la circolazione del danaro giusta il sistema di convenzione: 1817, vol. I, part. 1, pag. 1.

VAPRIO. Regolamento e tariffa dei diritti di pedaggio sul nuovo ponte, e di quelli di traghetto del fiume Adda: 1818, vol. I, part. 1, pag. 81.

VARESE. Il comune di Varese è innalzato al rango di città: 1816, vol. II, part. 1, pag. 389.

VEDOVE ed orfani degl'impiegati stabili presso gli uffici organizzati. Norme pel pagamento mensuale delle loro pensioni: 1817, vol. I, part. 2, pag. 168. V. *Pensioni.*

VEDOVE di ufficiali militari: con quali attestati debbano corredare le loro dimande per ottenere la pensione: 1818, vol. I, part. 2, pag. 267.
— Di soldati. V. *Pensioni.*
VENDITA di beni nazionali. V. *Beni nazionali.*
VENDITE giudiziarie. V. *Aste.*
VENEZIA. V. *Consoli. Negozianti in Venezia. Granaglie.*
VERONA: è la residenza del senato italiano del supremo tribunale di giustizia: 1816, vol. I, part. 2, pag. 217.
VESCOVI. Cerimoniale per l'installazione dei vescovi nelle rispettive sedi, e per l'immissione in possesso delle mense vescovili: 1817, vol. I, part. 2, pag. 78.
VESTIARIO militare. V. *Militare.*
VETRI e cristalli. Discipline e tariffa pel dazio d'importazione ed esportazione delle manifatture di vetro e cristallo, e degli articoli ad esse riferibili. Indicazione di quelli proibiti: 1818, vol. II, part. 1, pag. 245.
VIAGGI di S. M. I. R. Disposizioni tendenti a regolarne le spese: 1818, vol. I, part. 2, pag. 244.
— Quali spese da abbonarsi ai cancellieri censuarj per viaggi nel proprio distretto: 1818, vol. I, part. 2, pag. 5.
VIAGGIATORI: non possono ottener il cambio dei cavalli nel percorrere le poste se non sottopongono ai mastri di posta a ciò obbligati i loro passaporti od altre carte: 1817, vol. I, part. 2, pag. 65.
VICERÈ del regno lombardo-veneto. Nomina di S. A. I. l'arciduca *Antonio*: 1816, vol. I, part. 1, pag. 214.
— Nomina di S. A. I. l'arciduca *Raineri*: 1818, vol. I, part. 1, pag. 1.
VINI. È permessa l'importazione dei vini del regno lombardo-veneto negli antichi stati austriaci: 1816, vol. I, part. 1, pag. 380.

VINI e liquori. Ne è permessa l'introduzione ed il transito tra le provincie del regno lombardo-veneto e quelle del Tirolo: 1818, vol. I, part. 2, pag. 220.
— Disposizioni sul commercio di essi: indicazione di quelli che sono posti fuori di traffico: dazio d'entrata ed uscita nel caso di permesso: 1818, vol. II, part. 1, pag. 216.
VIRTEMBERGA. V. *Disertori.*
VISITE ai cadaveri. V. *Medici e chirurghi.*
VISITE criminali. V. *Giustizia punitiva.*

ZANNONA. È accordato l'*exequatur regium* alla nomina del sig. *Zannona* in console generale toscano nel regno lombardo-veneto colla residenza a Venezia: 1818, vol. II, part. 2, pag. 530.

ZECCA. L'amministrazione della zecca dipende dalla reggenza di governo: 1814, pag. 101.

— È incaricata esclusivamente della fabbricazione di arme, suggelli, ecc. portanti stemmi, insegne od iscrizioni ufficiali: 1816, vol. I, part. 1, pag. 47.

— Non possonsi, a tenore del decreto 20 gennajo 1813 e delle discipline 29 settembre dello stesso anno, adoperare macchine eguali a quelle della zecca: 1816, vol. II, part. 1, pag. 410.

ZOLFO. N'è permessa l'esportazione. Tariffa del dazio pel commercio di questo genere coll'estero: 1817, vol. I, part. 1, pag. 111.

ZUCCHERI. V. *Derrate coloniali.*